



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 1 febbraio 2022

Anno LIII - N. 16 - I

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

### **LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2022, n. 2**

Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

### VOLUME I

**Direzione - Redazione**

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina



**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 468796)

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2022, n. 2

**Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**CAPO I*****Piano faunistico venatorio-regionale (2022-2027)*****Art. 1****Approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).**

1. È approvato il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) costituito dai seguenti documenti:
  - a) regolamento di attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini (Allegato A);
  - b) cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini (Allegato B);
  - c) relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C);
  - d) rapporto ambientale (Allegato D);
  - e) rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale (Allegato E);
  - f) rapporto ambientale - sintesi non tecnica (Allegato F);
  - g) parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni (Allegato G).

**Art. 2****Validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).**

1. Il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con la presente legge ha validità quinquennale, con decorrenza dal 1° febbraio 2022.

**Art. 3****Competenze della Giunta regionale.**

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano faunistico- venatorio regionale, sempre che non incidano sui criteri informativi del piano medesimo.
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati statistici e delle evidenze scientifiche disponibili, provvede a valutare la possibilità di individuare ulteriori valichi interessati da rotte di migrazione dell'avifauna e a periodici aggiornamenti.
3. La Giunta regionale procede all'aggiornamento annuale dei dati nel report analitico e nella tabella di sintesi di cui Allegato C del Piano faunistico-venatorio regionale, nonché delle relative cartografie ai fini del monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

**CAPO II****Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50****"Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"****Art. 4****Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50****"Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. Il comma 4, dell'articolo 5, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituito.

*"4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero o alle Autorità sanitarie competenti per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari."*

**Art. 5****Modifica all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50****"Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: *"dalla pubblicazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla data di validità"*.

**Art. 6****Modifica all'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50****"Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*"4 bis. La Giunta regionale può predisporre il tesserino venatorio anche in modalità digitale, permettendo di adempiere alle registrazioni previste per legge a mezzo di applicativo informatico da installare nel proprio smartphone, che permetta l'invio telematico dei dati. La Giunta stabilisce altresì le modalità e le tempistiche per rendere possibile la progressiva sostituzione del supporto cartaceo."*

**Art. 7****Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50****"Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: *"La Giunta regionale, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi"*, è soppressa la parola: *"intgra"* e sono inserite le parole: *"e la Provincia di Belluno per il relativo territorio, integrano"*;

b) le parole: *"i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina"* sono soppresse.

#### **Art. 8**

##### **Modifica all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"sono delegate"* sono sostituite dalle parole: *"è delegata"*.

#### **Art. 9**

##### **Modifica all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 2 è così sostituito:

*"2. Entro il 15 luglio i cacciatori comunicano alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all'articolo 14."*

#### **Art. 10**

##### **Modifica all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 3 è così sostituito:

*"3. L'opzione sulla forma di caccia prescelta non può essere modificata nel corso della stagione venatoria e si intende confermata per le successive se non è presentata richiesta di modifica."*

#### **Art. 11**

##### **Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*"2 bis. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dell'interessato, rilascia altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è annualmente confermata dal cacciatore, mediante il solo versamento della prevista tassa di concessione."*

#### **Art. 12**

##### **Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 5 le parole: *"tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale"* sono così sostituite: *"tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito"*;

b) la lettera d) del comma 5 è così sostituita:

*"d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione";*

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

*"5 0 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione."*

d) alla lettera c) del comma 5 bis le parole: *"dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione"* sono così sostituite: *"dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione";*

#### **Art. 13**

##### **Modifica all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 4 è così sostituito:

*"4. Il Comitato direttivo dell'Ambito accorda permessi giornalieri d'ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso ambito in base alle disposizioni contenute nello statuto."*

#### **Art. 14**

##### **Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

*"3 bis. La Provincia di Belluno, relativamente al territorio di competenza, emana, sia disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", sia, in regime di intesa con la Giunta regionale, avuto riguardo al rispetto di esigenze di carattere unitario riferite alla Zona faunistica delle Alpi, disposizioni modificative in relazione al territorio di riferimento ed in considerazione delle consuetudini e tradizioni locali in materia.";*

b) il comma 6 è così sostituito:

*"6. Il Comitato direttivo del Comprensorio alpino accorda permessi giornalieri d'ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso Comprensorio, in base alle disposizioni contenute nello statuto."*

#### **Art. 15**

##### **Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è così sostituito:

*"4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:*

*a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di*

*compensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel compensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;*

*b) un rappresentante designato dalla struttura locale dell'organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;*

*c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;*

*d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.";*

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*"4 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione.";*

c) dopo il comma 4 bis così come inserito dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

*"4 ter. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci designati dagli iscritti al Compensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Compensorio stesso.";*

d) il comma 5 è così sostituito:

*"5. Al Compensorio si applicano le norme di cui ai commi 5 bis, 5 ter, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5bis.";*

e) dopo il comma 5, così come sostituito dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

*"5 bis. Ai Compensori ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.".*

## **Art. 16**

### **Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*"2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia e i Compensori alpini, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, possono prevedere misure disciplinari da applicare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni in materia venatoria e di trasgressioni degli obblighi statutari e regolamentari, ivi comprese le violazioni dei patti associativi, ove sottoscritti. Le misure disciplinari sono rappresentate, in particolare, dal richiamo, dalla censura, dalla sospensione e dall'espulsione del socio in relazione alla gravità delle infrazioni e delle inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri a cui devono attenersi gli Ambiti territoriali di caccia e i Compensori alpini nell'adozione del regolamento e le procedure, in contraddittorio con gli interessati, a cui conformarsi per la contestazione delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni.".*

b) alla fine al comma 3 è inserito il seguente periodo: *"e ne comunicano l'esito alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria".*

**Art. 17****Inserimento di articolo dopo l'articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. Dopo l'articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

*"Art. 35 ter**Codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria.*

1. *La Giunta regionale predispose un codice etico per promuovere forme di autodisciplina nell'esercizio dell'attività, raccogliendo le regole deontologiche consolidate nella tradizione venatoria secondo i principi della sostenibilità ambientale, del rispetto della fauna selvatica e della sicurezza nell'utilizzo delle armi, così concorrendo a promuovere nella comunità regionale l'esercizio venatorio come attività compatibile con la conservazione della fauna selvatica e la produzione agricola.*

2. *La Giunta regionale provvede alla definizione del codice etico anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e della avvenuta definizione del codice etico viene data comunicazione alla competente commissione consiliare.*

3. *Il codice etico costituisce parte integrante del regolamento di cui all'articolo 35 comma 2 bis."*

2. La Giunta regionale provvede a definire il codice etico di cui all'articolo 35 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

**Art. 18****Modifica all'articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 2 è così sostituito:

*"2. Il pagamento delle tasse di concessione e di ogni altro tributo dovuto alla Regione del Veneto deve essere effettuato tramite i sistemi di pagamento messi a disposizione e/o autorizzati dalla Pubblica Amministrazione."*

**Art. 19****Modifiche all'allegato A "Programmi e modalità d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio" della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".**

1. All'Allegato A "Programmi e modalità d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio" della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 13 del paragrafo A) "Legislazione venatoria" del comma 1 è inserito il seguente punto:

*"13 bis) principi di gestione amministrativa e contabile degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini;"*;

b) dopo il punto 1 del paragrafo D) "Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole" del comma 1, è inserito il seguente:

*"1 bis) nozioni relative alla Rete Natura 2000 e sue implicazioni sull'attività faunistico-venatoria;"*;

c) alla lettera b) del comma 2 le parole: *"caratteristiche e peculiarità"* sono sostituite dalle seguenti: *"caratteristiche, peculiarità, salvaguardia e gestione"*.

**CAPO III****Disposizioni transitorie e abrogazioni**



**Art. 20**  
**Disposizioni transitorie.**

1. Gli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), come rideterminata, da ultimo, con la legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 "Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1", assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi statuari.
2. L'insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario.
3. La destinazione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, in essere alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, continua, per quanto compatibili con il Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la presente legge, fino all'inizio della stagione venatoria 2022-2023.
4. Restano valide le domande di rinnovo delle concessioni degli istituti di cui al Titolo IV della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 presentate entro la data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, per quanto compatibili con la nuova pianificazione e fatta salva la facoltà di integrazioni.

**Art. 21**  
**Abrogazioni.**

1. La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)" è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2022.
2. La legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 "Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1", è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2022.

**Art. 22**  
**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 23**  
**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 gennaio 2022

Luca Zaia

---

## INDICE

### CAPO I - Piano faunistico venatorio-regionale (2022-2027)

Art. 1 - Approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).

Art. 2 - Validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).

Art. 3 - Competenze della Giunta regionale.

### CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 4 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 5 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 6 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 7 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 8 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 9 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 10 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 11 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 12 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 13 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 14 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 15 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 16 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 17 - Inserimento di articolo dopo l'articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 18 - Modifica all'articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Art. 19 - Modifiche all'allegato A "Programmi e modalità d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio" della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

CAPO III - Disposizioni transitorie e abrogazioni.

Art. 20 - Disposizioni transitorie.

Art. 21 - Abrogazioni.

Art. 22 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 23 - Entrata in vigore.

---

#### NOTA DI REDAZIONE


**(Il testo integrale ed in alta risoluzione della legge regionale "Piano faunistico-venatorio regionale 2022 - 2027 e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"" e relativi allegati è consultabile presso il link:  
<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/piano-faunistico-venatorio>)**

---



REGIONE DEL VENETO

# PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027



ALLEGATO A

Regolamento di attuazione



## ALLEGATO A

### REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE del Piano faunistico-venatorio regionale (di seguito PFVR) 2022-2027

#### *TITOLO I - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC e per i Comprensori alpini - CA*

##### **Art. 1 - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC.**

1. Lo statuto per la costituzione ed il funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC è conforme allo schema (Allegato "A") al presente Regolamento di Attuazione.

##### **Art. 2 - Schema di statuto per i Comprensori Alpini - CA.**

1. Lo statuto per la costituzione ed il funzionamento dei Comprensori Alpini - CA è conforme allo schema (Allegato "B") al presente Regolamento di Attuazione.

#### *TITOLO II - Disposizioni per le modalità di prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini*

##### **Art. 3 - Prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini.**

1. Nell'ipotesi di nuova istituzione di un Ambito Territoriale di Caccia o di un Comprensorio Alpino, secondo la procedura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale, nomina un Commissario che rimane in carica fino all'insediamento del Comitato Direttivo che deve avvenire entro i successivi novanta giorni.

2. Il Commissario è scelto tra le persone di comprovata capacità tecnico-amministrativa ed esperte in materia faunistico-venatoria.

3. Il Commissario provvede:

- a) a tenere i rapporti con la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria;
- b) ad esaminare le domande di adesione e a decidere sulle stesse;
- c) a predisporre il bilancio per l'espletamento delle attività di competenza;
- d) a convocare e presiedere l'Assemblea degli Iscritti;
- e) a disporre per le operazioni di tabellazione.

4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria assegna al Commissario un fondo per le spese necessarie all'espletamento dei compiti di cui al comma 3, con diritto di rivalsa delle stesse somme a valere sul bilancio dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino.

5. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di inerzia o di impedimento del Commissario, provvede alla sua sostituzione con proprio provvedimento con effetto immediato.

#### *TITOLO III - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima*

**Art. 4 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima.**

1. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente gli indici di densità venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia e nei Comprensori Alpini, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale. Per il territorio lagunare e vallivo l'indice di densità venatoria massima è stabilito ai sensi del Titolo VI del presente regolamento.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri per la misurazione del territorio agrosilvopastorale.

***TITOLO IV - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici*****Art. 5 - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici.**

1. I proprietari o conduttori dei fondi rustici possono essere ammessi, direttamente o per il tramite degli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori Alpini e nel rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, all'assegnazione di contributi per l'utilizzo dei fondi stessi nell'ambito di progetti ambientali volti a favorire la gestione programmata della caccia, nonché la sosta, l'alimentazione e la riproduzione della fauna selvatica.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

***TITOLO V - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; criteri per l'istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50*****Art. 6 - Fondi sottratti.**

1. I proprietari od i conduttori di un fondo che intendano vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria devono inoltrare, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di provvedimento attuativo della Giunta regionale, richiesta motivata che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è esaminata e decisa entro il 31 luglio 2022.

2. La richiesta deve essere corredata dall'indicazione dei titoli di disponibilità del fondo di cui si chiede la sottrazione, da elenco dei mappali interessati con rappresentazione cartografica in formato idoneo e da relazione tecnica indicante:

- a) le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell'anno precedente;
- b) le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, con la specificazione delle caratteristiche dei sistemi stessi;
- c) le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica, con la dettagliata descrizione del progetto, delle tecniche impiegate e degli strumenti utilizzati;
- d) gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo.

3. Nel caso di attività connesse quali agriturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, fattorie sociali, progetti di natura ambientale e conservazionistica, è necessario dichiarare i riferimenti della relativa autorizzazione amministrativa in corso

di validità e allegare documento attestante il programma delle attività di cui si prevede la realizzazione nel corso della stagione venatoria, per le quali l'attività venatoria è motivo di danno e disturbo.

4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, forma una graduatoria delle richieste di sottrazione pervenute secondo criteri di priorità coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria regionale, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, accerta che le richieste non ostacolano comunque la pianificazione faunistico-venatoria e sottopone alla Giunta regionale l'adozione di apposito provvedimento, dandone comunicazione agli interessati.

5. In ogni caso il territorio agro-silvo-pastorale provinciale oggetto di sottrazione agli effetti del presente articolo deve essere contenuto nella percentuale massima dell'uno per cento.

6. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria provvede, con periodicità annuale, ad effettuare verifiche sui fondi oggetto di sottrazione, al fine di accertare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento della richiesta. L'esito di tali accertamenti è comunicato entro trenta giorni alla Giunta regionale per l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revoca dello stato di sottrazione dei fondi.

7. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei fondi sottratti di comunicare, entro sessanta giorni, alla Giunta regionale, il venir meno delle condizioni di cui al comma 2 al fine della modificazione o della revoca del provvedimento con il quale il fondo è stato sottratto all'esercizio dell'attività venatoria.

8. Alla scadenza del termine di validità del presente Piano sono riaperti i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Eventuali domande relative ad attività di agriturismo, fattorie didattiche o fattorie sociali pervenute dopo i termini fissati, potranno essere valutate annualmente.

#### **Art. 7 - Aree di rispetto.**

1. Le aree di rispetto di cui all'articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono istituite dai Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia.

2. Per non ostacolare la pianificazione faunistico-venatoria regionale, il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Ambito destinato ad area di rispetto non può essere superiore all'uno per cento del territorio agro-silvo-pastorale, fatto salvo il rispetto del limite massimo di cui al comma 4.

3. La delibera istitutiva dell'area di rispetto può essere adottata esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno di ogni anno ed è trasmessa entro quindici giorni alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la quale verifica l'osservanza dei limiti percentuali di cui al comma 2.

4. L'istituzione di aree di rispetto è consentita a condizione che la relativa durata sia pari o superiore ad un anno ed a condizione che le medesime aree di rispetto siano contermini a oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e non superino il 10 per cento della superficie totale dell'oasi di protezione o della zona di ripopolamento e cattura di pertinenza.

5. All'interno delle aree di rispetto, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare catture di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.



6. Il provvedimento di revoca dell'area di rispetto è trasmesso alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria da parte del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia nel termine di trenta giorni dall'adozione; lo stesso provvede, entro lo stesso termine, alla rimozione delle tabelle perimetrali.

#### ***TITOLO VI - Disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo***

##### **Art. 8 - Esercizio venatorio da appostamento.**

1. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria individua, quantificandone il numero e indicandone la localizzazione, i seguenti appostamenti:

- a) "botte", quale manufatto di forma tronco - conica, saldamente ancorato al fondale;
- b) "palchetto", quale manufatto costituito da una serie di pali e assi sopraelevati dal suolo, saldamente infisso nel fondale;
- c) "coveglia" o "coegia", quale manufatto ancorato al fondale per tutta la stagione venatoria, nascosto con canne palustri, al quale viene ancorata l'imbarcazione;
- d) altri appostamenti con carattere di stabilità individuati dalla medesima struttura regionale, quale l'imbarcazione saldamente ormeggiata e ancorata in corrispondenza di uno dei punti individuati dalla struttura regionale competente.

2. È altresì consentito l'esercizio venatorio da appostamento, anche se diverso da quelli indicati al comma 1, con carattere di temporaneità, quale il natante a remi o con motore fuoribordo, saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell'attività venatoria; il recupero della fauna abbattuta potrà essere effettuato utilizzando il medesimo natante, con arma scarica e riposta nel fodero mentre l'eventuale recupero di capi feriti (c.d. "ribattuta") potrà avvenire osservando le stesse disposizioni previste per l'esercizio venatorio al precedente capoverso ossia con natante saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell'attività di recupero del singolo capo ferito;

3. La realizzazione degli appostamenti di cui al comma 1 è a carico del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia in cui sono collocati.

4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentiti gli Ambiti Territoriali di caccia che ricomprendono, anche in parte, territorio lagunare e vallivo, determina la distanza necessaria, per gli appostamenti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dal confine degli istituti di cui all'articolo 8, comma 4 ter, lettere a), b), c) e d), della medesima legge regionale.

5. La distanza tra gli appostamenti di cui al comma 1 in funzione non può essere inferiore a metri 200.

##### **Art. 9 - Ammissione dei cacciatori all'Ambito Territoriale di Caccia.**

1. Ai fini dell'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia, la densità massima dei cacciatori, tenendo conto del numero degli appostamenti individuati e del rapporto massimo di tre cacciatori per ogni appostamento, è stabilita in sette cacciatori per ogni 100 ettari. L'ammissione è disposta sulla base delle seguenti condizioni di priorità:

- a) essere proprietario o conduttore di fondi inclusi nell'Ambito Territoriale di Caccia;
- b) essere residente nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia;
- c) essere residente in ambiti limitrofi, purché inclusi nel Veneto;
- d) essere residente nella provincia in cui è ubicato l'Ambito Territoriale di Caccia;
- e) essere residente in Veneto;
- f) essere residente in altre regioni.

**Art. 10 - Uso della barca.**

1. Nell'intero territorio lagunare e vallivo del Veneto è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e per ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane ed entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.

**Art. 11 - Giornate ed orari di attività venatoria.**

1. L'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; è fatta salva la possibilità di poter prevedere ulteriori due giornate nell'arco della settimana, durante i mesi di ottobre e novembre, per il prelievo della sola fauna migratoria da appostamento, da inserire, previo parere favorevole da parte dell'ISPRA, nel calendario venatorio regionale.

2. La posa degli stampi e dei richiami vivi, le operazioni di ritiro e le altre operazioni inerenti all'attività venatoria sono consentite secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

**Art. 12 - Attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie.**

1. L'attività venatoria nell'Azienda Faunistico-Venatoria che ricade nel territorio lagunare e vallivo è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dal calendario venatorio regionale, dalle disposizioni del presente Titolo e dal disciplinare allegato alla concessione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

**Art. 13 - Oasi di Protezione all'interno delle aziende faunistico-venatorie.**

1. Le Oasi di Protezione poste all'interno delle Aziende Faunistico-Venatorie che ricadono in territorio lagunare e vallivo, sono gestite dal concessionario dell'azienda medesima. Il concessionario è tenuto ad assicurare, a proprie cure e spese, la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell'oasi, nonché a provvedere all'alimentazione di soccorso della fauna acquatica in caso di avverse condizioni atmosferiche.

2. Almeno un terzo della superficie complessiva dell'Azienda Faunistico-Venatoria deve essere costituito in Oasi di Protezione; concorrono al raggiungimento di tale quota tutte le superfici oggetto di divieto di caccia per diversa normativa.

**Art. 14 - Censimenti all'interno delle Aziende Faunistico-Venatorie.**

1. I concessionari delle Aziende Faunistico-Venatorie, anche mediante la collaborazione di associazioni od enti di ricerca, devono provvedere ai censimenti della fauna migratoria presente, comunicando i dati alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

2. I censimenti, da eseguirsi sull'intera superficie aziendale, devono essere eseguiti alle seguenti scadenze: 15 febbraio, 31 marzo, 10 settembre e 30 novembre.

***TITOLO VII - Disposizioni integrative per l'individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare***

**Art. 15 - Disposizioni integrative per l'individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare.**

1. L'attività venatoria non può essere svolta a una distanza minore di 100 metri da un appostamento in attività, salvo nel caso di consenso espresso dal titolare dell'autorizzazione.

***TITOLO VIII - Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale: criteri per l'individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali******CAPO I - Aziende Faunistico-Venatorie*****Art. 16 - Finalità.**

1. Le Aziende Faunistico-Venatorie devono essere costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica al fine di mantenere, organizzare e migliorare gli ambienti naturali onde conseguire, anche a fini venatori, un incremento della fauna selvatica con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

**Art. 17 - Connotazioni faunistico-ambientali.**

1. In sede di individuazione dei territori da destinare alla costituzione o al rinnovo di Aziende Faunistico-Venatorie, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), verifica e valuta, in particolare, le seguenti condizioni:

- a) Aziende Faunistico-Venatorie in territorio lagunare e vallivo:
  - 1) possibilità di effettuare una idonea programmazione al fine di favorire la sosta e l'alimentazione dell'avifauna, cacciabile e non cacciabile, che caratterizza, sotto i profili faunistici, il territorio che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria;
  - 2) presenza sia di vegetazione sommersa in grado di rappresentare una fonte alimentare naturale per l'avifauna, sia di vegetazione emersa in grado di fornire siti di rifugio e protezione;
- b) Aziende Faunistico-Venatorie in zona faunistica delle Alpi:
  - 1) presenza di caratteristiche e connotazioni territoriali, ambientali ed ecologiche (a titolo di esempio, la presenza di prati, prati-pascoli, macchie arbustive, formazioni boschive e specchi acquei) idonee per una valorizzazione faunistica del territorio, anche ai fini del prelievo venatorio;
  - 2) presenza di prati e prati-pascolo non gravati da eccessivo carico di bestiame;
- c) Aziende Faunistico-Venatorie in pianura ed in collina:
  - 1) presenza di livelli di diversificazione ambientale, quali siepi, colture a perdere, filari colturali intercalari, colture arboree, nella misura di almeno il 10 per cento della superficie totale aziendale, che consentano la realizzazione di programmi di conservazione e ripristino ambientale validi dal punto di vista faunistico e fattibili dal punto di vista tecnico ed economico.

**Art. 18 - Criteri gestionali e documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.**

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire i criteri gestionali, l'iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.

**Art. 19 - Concessioni.**

1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di pianificazione. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

4. Qualora, per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali o per una razionale perimetrazione, sentito l'ISPRA ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, si renda necessario includere nell'Azienda Faunistico-Venatoria terreni per i quali l'avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente, nella misura massima del 10 per cento della superficie complessiva oggetto di richiesta.

5. Le distanze fra Aziende Faunistico-Venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra Aziende faunistico venatorie e fra Azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, sono fissate nella misura minima di metri 500.

**Art. 20 - Attività venatoria.**

1. L'esercizio dell'attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie è consentito secondo le disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale e le previsioni del piano di abbattimento approvato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria in sede di rilascio della concessione.

**Art. 21 - Vigilanza.**

1. L'individuazione delle guardie volontarie viene effettuata in sede di deposito della domanda di istituzione o di rinnovo della concessione in attuazione del numero 5 dell'allegato B) "Procedure per l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi degli articoli 29, 30 e 31" all'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

***CAPO II - Aziende Agri-Turistico-Venatorie*****Art. 22 - Finalità.**

1. Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono costituite per fornire alle imprese agricole che operano in aree svantaggiate una fonte reddituale integrativa conseguibile attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

**Art. 23 - Connotazioni faunistico-ambientali.**

1. Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono collocate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico e coincidono con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti preferibilmente in aree ad agricoltura svantaggiata.

2. Nella zona Alpi la concessione di Azienda Agri-Turistico-Venatoria è subordinata all'assenza della tipica fauna alpina e soggiace, a tal fine, alle linee di indirizzo dettate dal PFVR 2022-2027.

**Art. 24 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.**

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire l'iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.

**Art. 25 - Concessioni.**

1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di pianificazione. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

4. Le distanze fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, sono fissate nella misura minima di metri 500.

**Art. 26 - Attività venatoria.**

1. L'esercizio dell'attività venatoria nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie è consentito nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale. L'esercizio venatorio è comunque consentito esclusivamente su fauna stanziale cacciabile riprodotta in cattività, con esclusione di ungulati e tetraonidi, nonché su soggetti provenienti da allevamento appartenenti alla specie Quaglia.

***CAPO III - Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale***

**Art. 27 - Finalità.**

1. I Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale sono destinati all'esclusiva produzione di specie appartenenti alla fauna selvatica.

2. Detti centri devono essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche della fauna selvatica.

**Art. 28 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.**

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire l'iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.

**Art. 29 - Concessioni.**

1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria accorda precedenza alle domande presentate da imprenditori agricoli, singoli o associati.

2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati progettuali prodotti dal concessionario. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

4. Le distanze fra Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra i Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e fra i Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalla Giunta regionale.

**Art. 30 - Immissioni, catture e cessioni.**

1. Al fine di costituire all'interno del centro privato il necessario patrimonio di riproduttori, entro l'anno successivo a quello di primo rilascio della concessione è consentita l'immissione di soggetti, appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo produttivo, provenienti da altri centri privati, da centri pubblici di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale e di cui sia garantita, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, l'assenza di malattie.

2. I Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale sono tenuti alla registrazione delle operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi su apposito registro vidimato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

**Art. 31 - Destinazione della fauna selvatica acquistata.**

1. La fauna selvatica acquistata dalla Regione ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è messa a disposizione, in via prioritaria, dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino in cui ricade il relativo Centro.

***CAPO IV - Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata*****Art. 32 - Revoca delle concessioni.**

1. La revoca dei provvedimenti con i quali sono state rilasciate le concessioni di Azienda Faunistico-Venatoria, Aziende Agri-Turistico-Venatoria e di Centro Privato di Riproduzione di Fauna Selvatica allo Stato Naturale è disposta, previa preliminare procedura di diffida ed eventuale sospensione temporanea, dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria qualora non risultino perseguite le finalità poste dalla legge, dal presente regolamento, dagli elaborati prodotti dai concessionari ovvero quando non risultino osservate le prescrizioni di igiene sanitaria.

## INDICE

<i>TITOLO I - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC e per i Comprensori Alpini - CA.....</i>	<i>1</i>
Art. 1 - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC.....	1
Art. 2 - Schema di statuto per i Comprensori Alpini - CA.....	1
<i>TITOLO II - Disposizioni per le modalità di prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini.....</i>	<i>1</i>
Art. 3 - Prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini.....	1
<i>TITOLO III - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima</i>	<i>1</i>
Art. 4 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima.....	2
<i>TITOLO IV - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici.....</i>	<i>2</i>
Art. 5 - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici.....	2
<i>TITOLO V - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; criteri per l'istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.....</i>	<i>2</i>
Art. 6 - Fondi sottratti.....	2
Art. 7 - Aree di rispetto.....	3
<i>TITOLO VI - Disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo.....</i>	<i>4</i>
Art. 8 - Esercizio venatorio da appostamento.....	4
Art. 9 - Ammissione dei cacciatori all'Ambito Territoriale di Caccia.....	4
Art. 10 - Uso della barca.....	5
Art. 11 - Giornate ed orari di attività venatoria.....	5
Art. 12 - Attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie.....	5
Art. 13 - Oasi di Protezione all'interno delle aziende faunistico-venatorie.....	5
Art. 14 - Censimenti all'interno delle Aziende Faunistico-Venatorie.....	5
<i>TITOLO VII - Disposizioni integrative per l'individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare.....</i>	<i>5</i>
Art. 15 - Disposizioni integrative per l'individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare.....	6
<i>TITOLO VIII - Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale: criteri per l'individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali.....</i>	<i>6</i>
CAPO I - Aziende Faunistico-Venatorie.....	6
Art. 16 - Finalità.....	6
Art. 17 - Connotazioni faunistico-ambientali.....	6
Art. 18 - Criteri gestionali e documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.....	6
Art. 19 - Concessioni.....	7
Art. 20 - Attività venatoria.....	7
Art. 21 - Vigilanza.....	7
CAPO II - Aziende Agri-Turistico-Venatorie.....	7
Art. 22 - Finalità.....	7
Art. 23 - Connotazioni faunistico-ambientali.....	7

Art. 24 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione. ....	8
Art. 25 - Concessioni. ....	8
Art. 26 - Attività venatoria. ....	8
CAPO III - Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale .....	8
Art. 27 - Finalità. ....	8
Art. 28 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione. ....	8
Art. 29 - Concessioni. ....	9
Art. 30 - Immissioni, catture e cessioni. ....	9
Art. 31 - Destinazione della fauna selvatica acquistata. ....	9
CAPO IV - Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata .....	9
Art. 32 - Revoca delle concessioni. ....	9





# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

**ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PFVR 2022-2027**

**- Allegato "A" all'articolo 1 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027:  
Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia**

**- Allegato "B" all'articolo 2 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027:  
Schema di statuto per i Comprensori Alpini.**

**Allegato “A” all’articolo 1 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027.  
Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia.**

**Art. 1 - Natura giuridica e sede.**

1. L’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) denominato ATC [sigla Provincia] n. \_\_, istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è una struttura associativa che non ha fini di lucro e che persegue scopi di programmazione dell’esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (di seguito denominato PFVR) 2022-2027.

2. La sede dell’ATC è stabilita nel Comune di ..... via ..... n. ....; possono essere individuate, per motivate esigenze, sedi operative e recapiti nel territorio di competenza.

**Art. 2 - Organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.**

1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono organi dell’Ambito Territoriale di Caccia:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Comitato Direttivo;
- e) l’Assemblea dei Soci;
- f) il Revisore Unico dei Conti.

**Art. 3 - Durata in carica degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.**

1. Gli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia rimangono in carica per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, decorso il quale decadono.

2. In caso di proroga della validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, gli organi dell’ATC sono rinnovati entro centottanta giorni, con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.

3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi degli Ambiti Territoriali di Caccia, in carica alla data di proroga di validità del Piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.

**Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente.**

1. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5.

2. Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l’Ambito Territoriale di Caccia;
- b) convoca e presiede il Comitato Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
- c) assicura l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti regionali e del presente Statuto, nonché dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente eletto al proprio interno, con votazione separata, dal Comitato Direttivo.

4. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca tempestivamente l’Assemblea dei Soci per provvedere

all'elezione del nuovo Presidente nell'osservanza delle procedure di cui al precedente comma 1.

5. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi nel medesimo ATC.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai mandati successivi alla data di decorrenza di validità del PFVR 2022-2027.

#### **Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo.**

1. Il Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ed è composto da:

- a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito;
- b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
- d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.

2. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato Direttivo è subordinato alla iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione.

3. I componenti del Comitato Direttivo:

- a) non devono essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- b) non devono versare in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti, rispettivamente fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, ovvero alla cessazione della durata della misura di prevenzione.

4. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione avviene per iscritto ed è comunicata ai suoi componenti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno ventiquattro ore prima, in caso di necessità e urgenza. La convocazione può essere effettuata anche in modalità digitale secondo le decisioni dell'Assemblea medesima.

5. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza con voto palese e la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato possono essere tenute in modalità digitale quando le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.

6. Ai componenti del Comitato Direttivo non spetta alcun compenso a titolo di indennità di carica o di funzione.

7. I componenti del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del Comitato stesso decadono dall'incarico e vengono sostituiti, previa designazione da parte dell'associazione di appartenenza, entro trenta giorni secondo le modalità di cui al comma 1.

8. Il Comitato Direttivo promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvede all'attribuzione di incentivi, anche finanziari, ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza;
- b) le coltivazioni destinate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dai vigenti regolamenti comunitari in materia;
- c) il ripristino e la manutenzione di fossati e zone umide, con particolare riferimento al territorio lagunare e vallivo;
- d) la differenziazione delle colture;
- e) la messa a dimora di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione e all'alimentazione della fauna selvatica;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- g) le tabellazioni, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento da parte della fauna selvatica, l'alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici.

9. Il Comitato Direttivo assicura la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia nei limiti delle seguenti funzioni:

- a) in presenza delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può ammettere all'Ambito Territoriale di Caccia, con delibera motivata, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal Titolo III del Regolamento di attuazione;
- b) determina le quote associative annuali dovute dai soci, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al venticinque per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i primi quindici giorni dalla scadenza, e pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i successivi quindici giorni; decorso tale termine il socio decade;
- c) delimita con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e secondo il modello stabilito con decreto dal presidente della Giunta regionale, i confini dell'Ambito Territoriale di Caccia e le eventuali aree di rispetto istituite all'interno dell'Ambito stesso;
- d) trasmette alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il programma delle attività che si intende svolgere;
- e) predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- f) autorizza il Presidente a stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- g) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria all'Ambito Territoriale di Caccia;
- h) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui alla lettera d);

- i) rilascia permessi d'ospite sulla base di specifica regolamentazione approvata dall'Assemblea dei Soci;
- l) stabilisce le modalità per l'esercizio del volontariato;
- m) individua forme di collaborazione tra Ambiti Territoriali di Caccia per ottimizzare le rispettive gestioni tecnico-finanziarie.

#### **Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea dei Soci.**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo formato dai cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente uscente o dal Commissario di cui all'articolo 11.

2. L'Assemblea dei Soci:

- a) approva lo Statuto dell'Ambito Territoriale di Caccia;
- b) nomina il Revisore Unico dei Conti, individuato tra coloro che, in possesso dei requisiti previsti, hanno presentato apposita istanza alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria;
- c) può approvare patti associativi purché non in contrasto con i contenuti di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta regionale; entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, i patti associativi devono essere trasmessi alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede all'emissione di un visto di conformità; i patti associativi entrano in vigore e sono applicabili solo a seguito dell'acquisizione del visto di conformità; ogni variazione dei patti associativi è soggetta allo stesso iter procedurale previsto per la prima approvazione;
- d) delibera sugli argomenti dell'ordine del giorno esplicitamente sottoposti al suo esame da parte del Comitato Direttivo;
- e) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario;
- f) definisce le prestazioni d'opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell'Ambito Territoriale di Caccia;
- g) stabilisce le modalità ed i criteri per l'eventuale rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato Direttivo e dai soci nell'espletamento di compiti loro affidati nell'interesse dell'Ambito Territoriale di Caccia;
- h) elegge 5 (cinque) rappresentanti dell'ATC con voto consultivo come previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei Conti. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all'albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e mediante spedizione, nello stesso termine, di idoneo avviso scritto o in altra forma approvata dall'assemblea dei soci, a tutti gli associati. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Le assemblee possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.

5. Ciascun socio dell'Ambito Territoriale di Caccia, in regola con le quote di iscrizione, partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Soci; non è consentito l'esercizio della delega; per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti; dalla prima alla seconda convocazione

deve trascorrere almeno un'ora; le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei votanti; se richiesto dalla maggioranza dei presenti, le deliberazioni possono essere assunte a scrutinio segreto; sono nulle e vanno ripetute le votazioni nelle quali il numero dei voti degli astenuti presenti risulti pari al 50 per cento più uno dei voti espressi.

**Art. 7 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Revisore Unico dei Conti.**

1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci tra chi abbia presentato domanda o sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. Il Revisore Unico dei Conti:

- a) redige la relazione del bilancio preventivo;
- b) redige la relazione del rendiconto finanziario;
- c) controlla l'attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi.

3. Il Revisore Unico dei Conti ha diritto di assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia ed alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

5. Il Revisore Unico dei Conti provvede alla redazione di verbali delle proprie attività, su apposito registro vidimato.

6. Il Revisore Unico dei Conti, accertate gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'ambito territoriale di caccia, chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo; persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

**Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario del Comitato Direttivo.**

1. Il Segretario, eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo, cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci nonché la gestione contabile dell'Ambito Territoriale di Caccia. Redige i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono posti all'approvazione nella prima seduta utile successiva.

2. Il Segretario, con cadenza semestrale, provvede alla trasmissione, alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo.

3. Il Segretario provvede, altresì, alla trasmissione alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, del bilancio preventivo e del rendiconto finanziario e della relativa deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione.

**Art. 9 - Assegnazione dei soci all'Ambito Territoriale di Caccia.**

1. I soci dell'Ambito Territoriale di Caccia sono assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell'Ambito cui appartengono.

2. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

3. I soci che recedono, oppure vengano sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.

4. Tutti coloro che rivestono la qualifica di socio di Ambito Territoriale di Caccia alla scadenza del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012) approvato con

legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, sono da considerarsi automaticamente iscritti, previo pagamento della relativa quota annuale di iscrizione, al medesimo Ambito, salvo diversa formale comunicazione di recesso da parte degli interessati; la qualifica di socio è comunque conservata anche in caso di avvenuta assunzione di provvedimenti amministrativi di definizione di un diverso indice di densità venatoria.

5. La quota associativa di un socio non residente nell'Ambito Territoriale di Caccia, sia nel caso di prima che di ulteriore scelta, non può essere diversa dalla quota fissata per i residenti.

#### **Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.**

1. L'esercizio amministrativo e sociale dell'ambito decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.

3. Il rendiconto finanziario è approvato entro il 28 febbraio.

4. Per le attività dell'Ambito Territoriale di Caccia è costituito un fondo comune comprensivo:

a) delle quote associative annuali, di cui all'articolo 5, comma 8, lettera b);

b) degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e da enti o soggetti privati per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attività di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

5. È fatto obbligo a ciascun Ambito Territoriale di Caccia di dotarsi di un indirizzo PEC - Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni da parte dell'Amministrazione pubblica.

#### **Art. 11 - Disposizioni finali.**

1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o di componente del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia non possono instaurare alcun rapporto di natura economica con l'Ambito stesso, connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate, comprese le persone fisiche fino al terzo grado di parentela.

2. La Giunta regionale, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato Direttivo.

3. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

**INDICE**

Art. 1 - Natura giuridica e sede.....	1
Art. 2 - Organi dell'Ambito Territoriale di Caccia.....	1
Art. 3 - Durata in carica degli organi dell'Ambito Territoriale di Caccia ...	1
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente.....	1
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo.....	2
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea dei Soci..	4
Art. 7 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Revisore Unico dei Conti.....	5
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario del Comitato Direttivo.....	5
Art. 9 - Assegnazione dei soci all'Ambito Territoriale di Caccia. ....	5
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.....	6
Art. 11 - Disposizioni finali.....	6



**Allegato “B” all’articolo 2 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027.  
Schema di statuto per i Comprensori Alpini.**

**Art. 1 - Natura giuridica e sede.**

1. Il Compensorio Alpino (CA), denominato CA [sigla Provincia] n. \_\_, istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e degli articoli 8, comma 4 bis e 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è una struttura associativa che non ha fini di lucro e che persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio compreso all'interno della Zona faunistica delle Alpi, delimitato dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (di seguito denominato PFVR) 2022-2027.

2. La sede del CA è stabilita nel Comune di ..... via ..... n. ....; possono essere individuate, per motivate esigenze, sedi operative e recapiti nel territorio di competenza.

**Art. 2 - Organi del Compensorio Alpino.**

1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono organi del Compensorio Alpino:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Segretario;
- d) il Comitato Direttivo;
- e) l'Assemblea dei Soci;
- f) il Revisore Unico dei Conti.

**Art. 3 - Durata degli organi.**

1. I componenti degli organi dei Comprensori Alpini rimangono in carica, dal momento del loro insediamento e per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027.

2. In caso di proroga della validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, gli organi del Compensorio Alpino sono rinnovati entro centottanta giorni, con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.

3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi del Compensorio Alpino, in carica alla data di proroga di validità del Piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.

**Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente.**

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo.

2. Al Presidente spetta:

- a) la legale rappresentanza del Compensorio Alpino;
- b) convocare e presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- c) assicurare l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli organi del Compensorio Alpino.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, eletto al proprio interno, con votazione separata, dal Comitato Direttivo.

4. Nel caso di dimissioni e di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vicepresidente, entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine.

5. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi nel medesimo Comprensorio Alpino.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai mandati successivi alla data di decorrenza di validità del PFVR 2022-2027.

#### **Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo.**

1. Il Comitato direttivo del Comprensorio Alpino è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:

- a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;
- b) un rappresentante designato dalla struttura locale dell'organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.

2. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci, designati dagli iscritti al Comprensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Comprensorio stesso.

3. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione.

4. I componenti del Comitato Direttivo:

- a) non devono essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 30 commi 1 e 2 della legge n. 157 del 1992, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- b) non devono versare in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti, rispettivamente fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, ovvero alla cessazione della durata della misura di prevenzione.

5. Il Comitato, al suo interno, elegge il Presidente e il Vicepresidente.

6. Il Comitato Direttivo:

- a) attua la gestione tecnica e amministrativa del Comprensorio Alpino;

- b) rilascia i permessi d'ospite sulla base di specifica regolamentazione approvata dall'Assemblea dei Soci;
- c) collabora, anche avvalendosi dei cacciatori di selezione, con il Servizio Regionale di Vigilanza per effettuare i censimenti della fauna selvatica;
- d) propone i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalle norme, dai regolamenti e dal piano di abbattimento formulato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche apportando eventuali modifiche, esclusivamente in senso restrittivo, al calendario venatorio, le quali devono essere oggetto di formale approvazione da parte della medesima struttura;
- e) può individuare una giornata settimanale in cui è possibile esercitare il prelievo venatorio solo con armi a canna rigata;
- f) attua iniziative finalizzate alla promozione dell'allenamento e dell'addestramento dei cani e delle gare cinofile;
- g) formula e attua i piani di ripristino ambientale, di miglioramento degli habitat della fauna selvatica, promuovendo in tal senso, le iniziative più opportune, finalizzate alla consistenza faunistica ottimale;
- h) provvede alla gestione dei piani di ripopolamento della fauna selvatica autoctona;
- i) collabora e concorre all'attività di controllo svolta dal Servizio Regionale di Vigilanza;
- l) adotta ogni altra iniziativa finalizzata alla protezione della caratteristica fauna alpina e alla corretta gestione del prelievo venatorio;
- m) cura la tabellazione del territorio del Comprensorio Alpino;
- n) concorre al recupero ed all'assistenza della fauna selvatica in difficoltà;
- o) determina la quota associativa ordinaria annuale dovuta dai Soci, tenuto presente quanto dispone il Regolamento in merito;
- p) predispose il bilancio di previsione e il rendiconto da presentare all'Assemblea dei Soci;
- q) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- r) determina l'eventuale compenso da corrispondere al Revisore Unico dei Conti;
- s) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati al Comprensorio Alpino dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria;
- t) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica;
- u) prende atto della graduatoria di iscrizione al Comprensorio redatta dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

7. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono.

8. La convocazione avviene secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e viene portata a conoscenza dei suoi componenti e del Revisore Unico dei Conti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.

9. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti palesi e con almeno la presenza della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.

#### **Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea.**

1. L'Assemblea è l'organo formato dall'intera comunità dei cacciatori assegnati a ciascun Comprensorio Alpino.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. All'Assemblea spetta:

- a) approvare lo Statuto del Comprensorio Alpino;
- b) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del Comitato;
- c) nominare il Revisore Unico dei Conti;
- d) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo;
- e) può approvare patti associativi purché non in contrasto con i contenuti di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta regionale; entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, i patti associativi devono essere trasmessi alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede all'emissione di un visto di conformità; i patti associativi entrano in vigore e sono applicabili solo a seguito dell'acquisizione del visto di conformità; ogni variazione dei patti associativi è soggetta allo stesso iter procedurale previsto per la prima approvazione.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei Conti.

5. La convocazione viene effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i soci ed al Revisore Unico dei Conti e da affiggere all'albo della sede. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione può essere effettuata anche in modalità digitale secondo le decisioni dell'Assemblea medesima. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea.

6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei soci, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese con la maggioranza dei voti espressi. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni in cui il voto degli astenuti sia superiore al 50 per cento più uno dei voti espressi. Le assemblee possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.

#### **Art. 7 - Facoltà e compiti del Revisore Unico dei Conti.**

1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci, tra coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti.

2. Al Revisore Unico dei Conti spetta:

- a) la redazione della relazione al bilancio preventivo;
- b) la redazione della relazione al rendiconto finanziario;
- c) il controllo sull'attività e sui movimenti di cassa.

3. Il Revisore Unico dei Conti può assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Qualora il Revisore Unico dei Conti accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

#### **Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario.**

1. Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo.

2. Sono suoi compiti, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci e la gestione contabile del Comprensorio. Redige i verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea, che vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e posti all'approvazione nella prima seduta utile successiva.

#### **Art. 9 - Assegnazione dei soci al Comprensorio Alpino.**

1. I soci del Comprensorio Alpino sono assegnati dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria e hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività del Comprensorio di appartenenza.

2. Coloro che rivestono la qualifica di socio di Comprensorio Alpino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007-2012), approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, sono da considerarsi automaticamente iscritti, previo pagamento della relativa quota annuale di iscrizione, al medesimo Comprensorio Alpino, salvo diversa formale comunicazione di recesso da parte degli interessati; la qualifica di socio è comunque conservata anche in caso di avvenuta assunzione di provvedimenti amministrativi di definizione di un diverso indice di densità venatoria.

3. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

4. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o si renda responsabile di inadempienze e inosservanze, il richiamo, la censura, la sospensione temporanea e l'esclusione sono deliberate con motivazioni scritte dal Comitato.

5. I soci che recedono, oppure vengono sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso delle quote associative qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.

6. Le quote associative non sono differenziabili sulla base della residenza anagrafica.

#### **Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.**

1. L'esercizio amministrativo e sociale del Comprensorio Alpino va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.

3. Il rendiconto è approvato entro il 28 febbraio.

#### **Art. 11 - Disposizioni relative ai Comprensori Alpini della provincia di Belluno.**

1. Ai Comprensori alpini ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 e dall'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 30.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali.**

1. La Giunta regionale, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato direttivo del Comprensorio Alpino, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato direttivo.

2. Il socio, per essere ammesso all'esercizio venatorio, dovrà accettare incondizionatamente le disposizioni del presente Statuto.

3. Per quanto non sia espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile nonché le disposizioni previste dalla legge 11

febbraio 1992, n. 157, dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dal PFVR 2022-2027 e dal Regolamento regionale per la gestione faunistica e la disciplina dell'attività venatoria nella Zona Faunistica delle Alpi.


**INDICE**

Art. 1 - Natura giuridica e sede.....	1
Art. 2 - Organi del Comprensorio Alpino. ....	1
Art. 3 - Durata degli organi. ....	1
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente.....	1
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo.....	2
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea. ....	3
Art. 7 - Facoltà e compiti del Revisore Unico dei Conti. ....	4
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario. ....	4
Art. 9 - Assegnazione dei soci al Comprensorio Alpino. ....	5
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.....	5
Art. 11 - Disposizioni relative ai Comprensori Alpini della provincia di Belluno. ....	5
Art. 12 - Disposizioni finali.....	5



REGIONE DEL VENETO

# PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027





## ALLEGATO B


**Cartografie che individuano la  
conterminazione della Zona faunistica  
delle Alpi e del territorio lagunare e  
vallivo, nonché gli Ambiti territoriali  
di caccia e i Comprensori Alpini**













































REGIONE DEL VENETO

# PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027



**Relazione al PIANO FAUNISTICO-  
VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027  
(ALLEGATO C)**





## Relazione al PIANO FAUNISTICO-VENATORIO 2022-2027

## INDICE

<b>1. PREMESSA, OBIETTIVI E PRINCIPI INFORMATIVI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA</b>	<b>7</b>
<b>2. DETERMINAZIONE DEL TASP - TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE</b>	<b>13</b>
<b>3. CARATTERIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE VENATORIA REGIONALE</b>	<b>18</b>
<b>4. DETERMINAZIONE DELL'IDV - INDICE DI DENSITA' VENATORIA</b>	<b>21</b>
<b>5. APPOSTAMENTI FISSI</b>	<b>25</b>
<b>6. GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE (<i>SUS SCROFA</i> L.)</b>	<b>27</b>
6.1 ATTIVITA' DI CONTROLLO A FINI DI ERADICAZIONE NELL'AREA A (ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 comma 2 della L. R. n. 50/1993)	29
6.2 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE (AREE B2)	32
<b>7. LE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE</b>	<b>33</b>
<b>8. INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZFA) E DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)</b>	<b>34</b>
8.1 ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZFA): INDIVIDUAZIONE E SUDDIVISIONE IN COMPRESORI ALPINI	34
8.2 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)	35
<b>9. ISTITUTI A DIVIETO DI CACCIA DEFINITI NEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE: FORESTE DEMANIALI E OASI COATTIVE</b>	<b>37</b>
9.1 FORESTE DEMANIALI (ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA c) DELLA L. N. 157/1992) E OASI COATTIVA DELLA PIANA DEL CANSIGLIO	37

10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISTITUZIONE E GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE INDIVIDUATI DAL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022-2027 E, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA L. R. N. 27/2017, DAI PIANI FAUNISTICO-VENATORI DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA AI FINI DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 3 DELLA L. N. 157/1992	38
11. QUESTIONI GESTIONALI LEGATE AI GRANDI CARNIVORI	40
12. ISTITUZIONE DI UN VALICO FAUNISTICO IN LOCALITA' PASSO VALLES (BL).	43
13. ATTIVITA' DI CONTROLLO FAUNISTICO DELLE SPECIE DANNOSE NELLE AREE DEMANIALI	44
14. MIGLIORAMENTI AGRO-AMBIENTALI A FINALITA' FAUNISTICA	45
15. DANNI DA FAUNA	52
16. - PROPOSTA DI MISURE GESTIONALI IN RIFERIMENTO AI SITI SIC/ZPS (DGR N. 233/2013)	57
17. DISTURBO ANTROPICO DELLA FAUNA	303

### ***Appendici all'Allegato C Relazione al PIANO FAUNISTICO- VENATORIO 2022-2027***

***Appendice 1 - Report analitico recante la individuazione del Territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica***

***Appendice 2A - Zone di ripopolamento e cattura***

- ***Volume 1: Treviso - Vicenza - Verona***
- ***Volume 2: Padova - Venezia - Rovigo***

***Appendice 2B - Oasi di protezione***

- ***Volume 1: Belluno - Treviso - Vicenza - Verona***
- ***Volume 2: Padova - Venezia - Rovigo***

***Appendice 2C - Parchi, riserve, foreste e valichi***

## ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONE	RIFERIMENTO FORMALE	LINK
L. n. 157/1992	LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41)	<a href="http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-25&amp;atto.codiceRedazionale=092G0211&amp;queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D157%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1992%26giornoProvvedimento%3D&amp;currentPage=1">http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-25&amp;atto.codiceRedazionale=092G0211&amp;queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D157%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1992%26giornoProvvedimento%3D&amp;currentPage=1</a>
L. n. 394/1991	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette. (GU n.292 del 13-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 83)	<a href="http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-13&amp;atto.codiceRedazionale=091G0441&amp;queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D394%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1991%26giornoProvvedimento%3D&amp;currentPage=1">http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-13&amp;atto.codiceRedazionale=091G0441&amp;queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D394%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1991%26giornoProvvedimento%3D&amp;currentPage=1</a>
L. R. n. 50/1993	Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993) NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO.	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1993/93lr0050.html?numLegge=50&amp;annoLegge=1993&amp;tipoLegge=Alr">http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1993/93lr0050.html?numLegge=50&amp;annoLegge=1993&amp;tipoLegge=Alr</a>
L. R. n. 40/1984	Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 (BUR n. 38/1984) NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI.	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1984/84lr0040.html?numLegge=40&amp;annoLegge=1984&amp;tipoLegge=Alr">http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1984/84lr0040.html?numLegge=40&amp;annoLegge=1984&amp;tipoLegge=Alr</a>
L. R. n. 6/2013	Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 (BUR n. 37/2013) INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ VENATORIA	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0006.html#fnB6">http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0006.html#fnB6</a>
l. r. N. 1/2007	Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4/2007) PIANO FAUNISTICO REGIONALE (2007-2012).	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0001.html?numLegge=1&amp;annoLegge=2007&amp;tipoLegge=Alr">http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0001.html?numLegge=1&amp;annoLegge=2007&amp;tipoLegge=Alr</a>
Dir. 2009/147/CE	DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici	<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0147">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0147</a>
Dir. 92/43/CEE	DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043</a>
Dir. 2014/1143/CE	Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R1143">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R1143</a>
DM MATM 17.10.2007	Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)	<a href="http://www.minambiente.it/normative/decreto-ministeriale-17-ottobre-2007-criteri-minimi-uniformi-la-definizione-di-misure-di">http://www.minambiente.it/normative/decreto-ministeriale-17-ottobre-2007-criteri-minimi-uniformi-la-definizione-di-misure-di</a>
DM MATM 22.1.2009	Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 MODIFICA DEL DECRETO 17 OTTOBRE 2007, CONCERNENTE I CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/02/10/09A01150/sq">http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/02/10/09A01150/sq</a>
DPR N. 357/1994	Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "REGOLAMENTO RECENTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, NONCHE' DELLA FLORA E FAUNA SELVATICHE	<a href="http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-10-23&amp;atto.codiceRedazionale=097G0390&amp;queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D357%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1997%26giornoProvvedimento%3D&amp;currentPage=1">http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-10-23&amp;atto.codiceRedazionale=097G0390&amp;queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D357%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1997%26giornoProvvedimento%3D&amp;currentPage=1</a>

D. Lgs. n. 230/2017

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230  
 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

[http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-30&atto.codiceRedazionale=18G00012&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dicerca\\_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D230%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2017%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1](http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-30&atto.codiceRedazionale=18G00012&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dicerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D230%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2017%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1)

**ACRONIMI**

ACRONIMO	NOME ESTESO
AATV	Azienda Agri-turistico-venatoria
AFS	Allevamento di fauna selvatica
AFV	Azienda Faunistico-venatoria
ATC	Ambito Territoriale di Caccia
CA	Comprensorio Alpino
CPrRFSSN	Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
CPuRFSSN	Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
CV	Calendario Venatorio
DPI	Documento Preliminare di Indirizzo
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
MdC	Misure di Conservazione
OP	Oasi di Protezione
PCF	Piano di Controllo Faunistico
PFVP	Piano Faunistico-Venatorio Provinciale
PFVR	Piano Faunistico-Venatorio Regionale
PSR	Programma di Sviluppo Rurale
PSR Veneto 2014-2020	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione del Veneto
RA	Rapporto Ambientale
RAP	Rapporto Ambientale Preliminare
RN 2000	Rete Natura 2000
SIncA	Studio di Incidenza Ambientale
SV	Stagione Venatoria
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIncA	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZAC	Zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cani
ZR	Zona di Rispetto
ZRC	Zona di Ripopolamento e Cattura

## 1. PREMessa, OBIETTIVI E PRINCIPI INFORMAToRI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Il nuovo Piano faunistico-venatorio regionale (di seguito "PFVR") si inserisce nel panorama degli strumenti pianificatori di rango regionale apportando, nello specifico settore, significativi elementi di novità.

È necessario precisare che l'attuale proposta di PFVR trova origine in un contesto - normativo e procedurale - ben diverso sia rispetto a quello in cui si è approvato il vigente PFVR 2007-2012 che rispetto all'assetto nel quale si è venuta a costruire la precedente proposta di PFVR 2014-2019; quest'ultima, com'è noto, benché formalmente adottata dalla Giunta regionale con DGR n. 133/CR del 26.8.2014 e successivamente trasmessa al Consiglio regionale con nota prot. 362777 del 29.8.2014 per il successivo iter di esame e approvazione, non è stata oggetto di attivazione del medesimo iter, che si è poi venuto ad arrestare - definitivamente - con lo scadere della IX Legislatura.

Con l'avvento della corrente XI Legislatura, la Giunta regionale ha ritenuto di non procedere ad una mera ri-adozione della precedente proposta di PFVR 2014-2019 a seguito della quale ri-avviare il complessivo procedimento di adozione e approvazione della medesima proposta, ma di attivare un percorso di valutazione e approfondimento su contenuti, indirizzi e obiettivi della proposta pianificatoria.

Con riferimento ad alcune tematiche gestionali, quali i programmi di immissione di fauna selvatica di cui all'articolo 8, comma 4 ter, lett. h), della LR n. 50/1993, sarà la Giunta regionale ad emanare successivi puntuali indirizzi con l'obiettivo di perseguire una gestione faunistico-venatoria sostenibile e coerente con quanto previsto nelle linee guida emanate dall'ISPRA e, più in generale, con il quadro normativo di riferimento.

Tra i principi informativi a base di tale approccio da parte della Giunta regionale, un elemento cardine è certamente rappresentato da un'analisi di coerenza tra la medesima proposta e il programma di governo complessivo a cui la Giunta intende dare attuazione nel corso di questa XI Legislatura, tanto più in riferimento ad uno strumento - il PFVR - che costituisce punto di sintesi e convergenza tra vincoli, interessi ed istanze (aspetti legati, solo per riferirsi a quelle di maggiore rilievo, alle componenti ambientali ed ecologiche, alle componenti insediative e produttive, con particolare riferimento al settore primario ed alle politiche di sviluppo rurale e di evoluzione della PAC, alle componenti territoriali, alle componenti sociali ed altre ancora).

Accanto a ciò, si è venuto ad inserire un nuovo elemento - questa volta esogeno rispetto all'ambito regionale - ovvero la riforma del contesto amministrativo locale a livello provinciale in attuazione della L. n. 56/2014 (meglio nota come "riforma Delrio"), che, intervenendo a carico delle funzioni esercitate e/o delegate appunto a livello provinciale e attribuendo la materia "caccia" al novero di quelle c. d. "non fondamentali", ha avviato prima una riflessione - di carattere prettamente politico - sull'individuazione di un nuovo quadro ed assetto istituzionale in cui inserire la materia "caccia", poi, a valle di questa, l'avvio di un cantiere di riforma normativa, organizzativa e procedurale nel quale il tema della pianificazione faunistico-venatoria ha un ruolo di primo piano.

Proprio nell'ottica di un coordinamento tra i vari enti competenti in materia di gestione faunistico-venatoria della fauna selvatica potrà essere istituito l'Osservatorio Faunistico-Venatorio Regionale, al quale spetteranno i compiti di consulenza scientifica e supporto decisionale.

E' opportuno, per meglio chiarire i termini complessivi della questione ed anche in riferimento alla rilevanza che assume il quadro complessivo di riferimento a fini di inserimento della nuova proposta di PFVR 2021-2026 nel percorso di VAS, esplicitare il predetto quadro in forma schematica, come riportato nella Tabella 1.

Parametro	PFVR 2007-2012	(proposta di) PFVR 2014-2019	(proposta di) PFVR 2021-2026
Soggetto a VAS - Valutazione Ambientale Strategica (D. Lgs. n. 152/2006)	Non applicabile	Si (VAS a carico del livello regionale e provinciale di pianificazione faunistico venatoria, ai sensi degli articoli 8 e 9 della L. R. n. 50/1993, DGR n. 791/2009, n. 792/2011 e n. 834/2011)	Si
Assetto normativo e organizzativo <u>pre</u> riforma Delrio (caccia=funzione fondamentale, delegata a Province e Città Metropolitana di Venezia da L. R. n. 50/1993)	Si	Si (copresenza di distinti ambiti di pianificazione faunistico-venatoria regionale e provinciale con coordinamento da parte del PFVR, ai sensi degli articoli 8 e 9 della L. R. n. 50/1993)	No
Assetto normativo e organizzativo <u>post</u> riforma Delrio (caccia=funzione non fondamentale di Province e Città Metropolitana di Venezia e come tale inserita in un processo complessivo di riordino)	Non applicabile	No (necessità di adeguamento secondo il percorso regionale veneto di attuazione della riforma Delrio in quanto proposta precedente all'avvio di tale percorso)	Si
Valutazione positiva da precedente percorso VAS (DGR n. 791/2009, n. 792/2011 e n. 834/2011)	Non applicabile	Si (parere favorevole sia per il livello di PFV provinciale che per il livello di PFV regionale, anche come elemento di integrazione e coordinamento dei PFV provinciali)	

Tabella 1. Quadro riepilogativo della pianificazione faunistico-venatoria della Regione del Veneto.

Ciò che emerge dal predetto quadro è che, anche nell'ipotesi di voler semplicemente ri-avviare il percorso di adozione e approvazione della proposta di PFVR 2014-2019, non è possibile prescindere, con particolare riferimento alle implicazioni in sede VAS, da una puntuale valutazione degli effetti dell'attuazione del riordino regionale della materia in applicazione della riforma Delrio, in quanto rilevanti ai fini del parere favorevole già acquisito dalla medesima proposta in sede VAS. A ciò va aggiunta, ovviamente, la necessità di una attenta revisione ed aggiornamento rispetto al complessivo quadro

normativo, di rango comunitario, nazionale e regionale oltre che di revisione e - se necessario - di aggiornamento rispetto al quadro conoscitivo e applicativo di parametri e vincoli di carattere ambientale.

E ciò anche in riferimento ad un ulteriore elemento di attenzione riferito alla pianificazione faunistico-venatoria, a qualsiasi livello si collochi tale pianificazione, ovvero il ruolo e la rilevanza che viene ad assumere il percorso di VAS - Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 791/2009, in ragione della considerazione che la VAS, proprio per il suo carattere di valutazione strategica oltre che ambientale, va ad interagire, necessariamente, anche con il quadro ed il contesto normativo, procedurale e di reciproci rapporti e relazioni tra soggetti diversi interessati e coinvolti, anche a livelli diversi, dal medesimo contesto pianificatorio.

Pertanto, la Giunta regionale, prima ancora di arrivare alla definizione dell'indirizzo operativo, tra il mero ri-avvio di un percorso di adozione e approvazione della proposta di PFVR 2014-2019 (previa attualizzazione, per quanto necessario, dei contenuti) oppure la vera e propria attivazione di un percorso finalizzato all'elaborazione di una nuova proposta, ha ritenuto di inquadrare l'intera questione rispetto al focus del riordino normativo conseguente all'attuazione della riforma Delrio.

A seguito di tale primo elemento di valutazione e alla luce del quadro complessivo che emerge dalla lettura della Tabella 1, si è disposto di attivare un percorso così strutturato:

- in riferimento alla volontà, in attuazione della riforma Derio, di dare avvio ad un processo di riordino finalizzato alla riallocazione, in capo all'Amministrazione regionale, di tutte le deleghe precedentemente attribuite a livello provinciale con la L. R. n. 50/1993, oltre che di dare maggiore coesione e univocità al processo pianificatorio, si è previsto di mantenere un unico livello di pianificazione, quello regionale, ovvero il PFVR;

- tale livello di pianificazione si fonda e si struttura sul patrimonio informativo dei precedenti cicli pianificatori, con particolare riferimento alla proposta di PFVR 2014-2019, inteso sia nella componente regionale che nelle singole componenti provinciali, anche in riferimento al fatto che per tutte le componenti la fase valutativa in sede VAS aveva riscontrato un esito positivo;

- ulteriori e successivi iter pianificatori a partire da questo non possono quindi che fondarsi su due stabili riferimenti: il primo, costituito dalle proposte di PFVR e di PFVP 2014-2019, il secondo in ordine al fatto che le strutture tecnico/amministrative presso Province e Città Metropolitana di Venezia continuano a concorrere, pur con limitazioni a volte ben rilevanti in termini di dotazioni (conseguenza della seconda fase, di ambito nazionale, della riforma Delrio), secondo la nuova strutturazione nei ruoli regionali ma mantenendo in toto la collocazione a livello periferico.

Sulla base di questi principi informativi, ad inizio 2017 la Giunta regionale ha adottato un apposito DDL, che, a seguito di un iter approfondito che ha visto il concorso prima delle autonomie locali e poi della Terza Commissione Consiliare, è stato approvato e promulgato come L. R. n. 27/2017.

La norma costituisce di fatto una estrapolazione, per necessità con funzione anticipatoria, del riordino complessivo della materia in modo da consentire l'avvio del percorso di una nuova proposta pianificatoria in un contesto definito e chiaro.

Sostanzialmente, con la L. R. n. 27/2017, la Regione del Veneto ha definito un unico livello di pianificazione, ovvero quello regionale - il PFVR, attraverso la modifica dell'articolo 8 e l'abrogazione dell'articolo 9 della L. R. n. 50/1993, con ciò definendo, anche a fini VAS, quale sia l'assetto dello strumento pianificatorio in materia faunistico-venatoria. Oltre a ciò, in ragione della volontà di valorizzare un percorso ed un patrimonio di analisi e proposte pianificatorie che hanno portato perlomeno all'adozione per il PFVR 2014-2019 se non alla vera e propria approvazione per i PFVP 2014-2019, per tutti con parere positivo in sede VAS, la stessa L. R. n. 27/2017 comprende anche una specifica norma transitoria (articolo 11) che assegna alla Giunta regionale la facoltà di implementare, nelle nuove proposte pianificatorie, i contenuti ritenuti utili a partire dai PFVP 2014-2019 approvati e con esito positivo della procedura VAS. In tal modo l'unico livello di pianificazione regionale continua a comprendere e implementare, in stretta e sinergica condivisione, le tematiche rilevanti del livello provinciale, con particolare riferimento a quelle di maggiore rilievo (solo per citarne una a titolo di esempio, la Zona Faunistica delle Alpi).

A conferma del ruolo e del rilievo che assume, sia a fini pianificatori che a livello gestionale, il tema del riordino di ruoli, competenze e attribuzioni e della necessità di ridisegnare processi e percorsi tra il livello centrale e quello periferico, si evidenzia come ciò costituisce uno degli Obiettivi Prioritari (OP) aventi rilevanza a fini VAS, andando ad implementare, tramite la DGR n. 46/2018, i precedenti n. 10 Obiettivi Prioritari di cui alla precedente DGR n. 1718/2012 con un ulteriore OP n. 11, dando atto che, con la



medesima DGR n. 46/2018, i medesimi n. 10 Obiettivi Prioritari sono stati oggetto di una puntuale revisione ed adeguamento.

In tal senso, ai fini di un puntuale adeguamento al nuovo assetto strutturale e procedimentale in materia di pianificazione faunistico-venatoria, con la medesima DGR N. 46/2018 sono state abrogate le DGR n. 792/2011 e n. 834/2011, riconducendo in tal modo anche il PFVR nell'ambito dell'ordinario percorso VAS come disciplinato dall'allegato A della DGR n. 791/2009.

In ordine agli aspetti più strettamente contenutistici della proposta di PFVR, si ribadisce il ruolo e la rilevanza che assume la Carta delle Vocazioni Faunistiche del Veneto, elaborata nell'ambito delle stesure della precedente proposta di PFVR e che, previa implementazione di una opportuna attività di aggiornamento della base informativa, continua a costituire un punto di riferimento per la concreta costruzione della presente proposta di PFVR oltre che per le fasi successive di gestione dello stesso Piano.

Aggiornamento della base informativa che si struttura, preliminarmente, sia sulla base di monitoraggi generali e specifici che costituiscono oggetto delle azioni rilevanti a fini VAS a carico del PFVR che attraverso la prosecuzione, ormai di fatto entrata a regime, della stampa e distribuzione di un modello di tesserino venatorio regionale a lettura ottica.

Le dinamiche evolutive della popolazione venatoria condizionano evidentemente sia la quantità di superfici disponibili per l'esercizio venatorio sia la valenza faunistica e venatoria degli ambienti e dei territori. Rimane quindi impegnativo, pur in presenza di una significativa diminuzione a livello regionale del numero di cacciatori residenti, l'obiettivo di individuare meccanismi di soddisfacimento della domanda venatoria (domanda di accesso al territorio per il tramite del meccanismo di iscrizione agli Ambiti territoriali di caccia - ATC) che garantisca, al tempo stesso equità in termini di superfici per singolo cacciatore e rispetto di vincoli di sostenibilità dell'attività di prelievo, attraverso opportuni indici venatori.

Anche questo PFVR si fa carico di questo obiettivo, attraverso:

- il calcolo oggettivo, coordinato a livello provinciale, della TASP (territorio agro-silvo-pastorale) e del territorio effettivamente venabile;
- un'evoluzione nell'approccio metodologico e gestionale, per certi versi con contenuti di forte innovazione, a carico di taluni istituti, quali ad esempio le aree di rispetto ed i fondi sottratti, in un contesto di attenzione, confronto e condivisione nei confronti delle esigenze della pianificazione faunistico-venatoria e di quelle del mondo agricolo;
- la necessità di affrontare in maniera definitiva il tema del meccanismo dell'iscrizione agli ATC delle c. d. "seconde scelte" e dell'istituto dell'ospitalità, che deve essere gestito - a regime - secondo criteri gestionali, decisionali e amministrativi che garantiscano anche piena trasparenza e sostenibilità; in tale ambito, si ritiene di inserire anche la questione della possibilità di inserire, al pari di altri contesti regionali, meccanismi e procedure gestionali relative alla c. d. "mobilità venatoria", ovvero la possibilità di prevedere che un eventuale margine utile tra la consistenza massima ammissibile per una determinata struttura gestionale e l'effettiva capienza sulla base delle domande di accesso possa essere oggetto di ammissione, a carattere temporaneo e limitato (nel tempo e nelle specie oggetto di prelievo) da parte di cacciatori di altri contesti territoriali, secondo criteri di ammissione da gestire attraverso idonee procedure, anche strutturate a livello informatico.

Sul versante gestionale il PFVR, a fronte della complessità di un sistema condizionato da più fattori, ha inteso riportare al centro dell'attenzione, quale base su cui costruire lo stesso sviluppo logico del processo di pianificazione, il rapporto tra gestione faunistico-venatoria e mondo agricolo, con particolare riferimento ad alcuni *focus* di forte rilievo, tra cui il tema dei danni alle colture provocati dalla fauna selvatica (in riferimento alle attività di prevenzione ed all'erogazione di contributi a fini risarcitori alle imprese), la questione relativa al controllo delle specie dannose anche in riferimento al tema delle specie alloctone, il tema della gestione dei grandi carnivori in riferimento ad alcuni sistemi produttivi agro-zootecnici nelle aree montane.

Proprio in riferimento a tale specifico contesto, va ribadito come a partire dall'esperienza maturata nel corso della vigente stagione pianificatoria e di quella precedente oltre che dagli esiti delle attività di confronto ed interlocuzione attivate nell'ambito del percorso VAS a carico della proposta di PFVR 2014-2019 emergano alcune criticità riguardo al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L. n. 157/1992 rispetto a tale contesto.

A solo titolo di esempio, si richiamano alcune problematiche:

- la necessità di avviare un percorso di responsabilizzazione degli ATC nella gestione della fauna stanziale, che non può essere banalizzato alla mera delega operativa in ordine alle procedure di risarcimento dei danni;

- la necessità di garantire specifiche dotazioni di bilancio adeguate all'entità della problematica complessiva, anche in riferimento alla questione inerente l'applicazione del regime "*de minimis*";

- la necessità di consolidare e sviluppare un rapporto tra ATC e imprese agricole orientato alla realizzazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici, che comprende anche una gestione per quanto possibile evoluta delle aree di rispetto di cui all'articolo 21, comma 13 della L. R. n. 50/1993;

- la necessità di individuare approcci gestionali che tengano conto delle peculiarità di alcune specifiche imprese agricole, ovvero attività agrituristiche e di turismo rurale, fattorie didattiche e agricoltura sociale.

Di seguito si riportano, per esteso, gli Obiettivi Prioritari, dal n. 1 al n. 11 compreso, della pianificazione faunistica venatoria per il periodo 2019-2024, individuati, come prevedono espressamente le disposizioni in materia di VAS, in funzione dei criteri di sostenibilità ambientale fissati a livello europeo e già espressi nella Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, criteri di sostenibilità che costituiscono la base degli obiettivi ambientali di qualsiasi piano e/o programma che va sottoposto a VAS, approvati come Allegato "A" alla DGR n. 46/2018 e che della pianificazione, pure, costituiscono altresì i principi informativi:

#### Obiettivi Prioritari (OP) per la predisposizione della proposta di PFVR

OP n. 1. Conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat individuati ai sensi delle Direttive "Uccelli" e "Habitat", in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali; le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione e il ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 DI SOSTENIBILITA'););

OP n. 2. Valorizzare, attraverso una programmazione sostenibile delle attività gestionali e venatorie, le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche, compatibilmente con la normativa vigente (RICONDUCIBILE AI CRITERI 2 E 6 DI SOSTENIBILITA'););

OP n. 3. Pervenire ad un misurabile miglioramento dei parametri di autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile e ad una riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento e comunque dall'estero (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 2 DI SOSTENIBILITA'););

OP n. 4. Individuare, definire e strutturare modelli ed approcci indirizzati alla gestione delle problematiche connesse al naturale ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi e della stabilizzazione nel medio-lungo periodo di meta-popolazioni autosufficienti, attraverso la riduzione dei conflitti, effettivi e anche potenziali, con le attività antropiche, nonché attraverso il coordinamento a livello intra- ed extra-regionale delle attività di gestione e monitoraggio (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 10 DI SOSTENIBILITA'););

OP n. 5. Ricondurre il fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica, attraverso una corretta azione di pianificazione prima e di gestione poi, che tenga conto delle vulnerabilità ambientali, delle vocazionalità faunistiche e delle caratteristiche peculiari delle singole produzioni agricole, agro-alimentari, zootecniche e silvo-pastorali, promuovendo l'accesso ed il ricorso a misure di prevenzione (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 7 DI SOSTENIBILITA'););

OP n. 6. Contenere l'espansione e, per quanto possibile, tendere all'eradicazione, di specie estranee al panorama faunistico regionale, in particolare se la loro presenza è causa di possibili conflitti con la salvaguardia delle biocenosi, con la presenza delle specie autoctone e con le attività antropiche, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 e attraverso l'attuazione di programmi coordinati a valenza regionale, in prosecuzione di quanto già realizzato per nutria e cinghiale (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 7 DI SOSTENIBILITA'););

OP n. 7. Gestione degli ungulati; per le specie autoctone, pervenire a densità e distribuzione territoriale delle popolazioni compatibili con le attività antropiche e in equilibrio con le biocenosi, valorizzando il prelievo venatorio come strumento di gestione atto a favorire il miglioramento qualitativo e l'equilibrio numerico fra le diverse classi di età delle popolazioni oggetto di prelievo nonché, ove sostenibile, come attività di produzione primaria, in armonia con le vigenti normative comunitarie; per le specie alloctone o comunque estranee al patrimonio faunistico regionale, contenimento delle popolazioni esistenti negli ambiti

territoriali di presenza e congelamento delle densità, se compatibili con le attività antropiche e le biocenosi; eradicazione dei nuclei presenti in contesti del tutto estranei o frutto di immissioni abusive o fughe accidentali (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 7 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 8. Promuovere un miglioramento in termini qualitativi e quantitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali, dei parametri relativi all’attività venatoria e, più in generale, di tutte le attività connesse alla gestione faunistica, attraverso: a. standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche condivise; b. uniformità delle metodologie di raccolta dati; c. responsabilizzazione e “crescita culturale” delle componenti gestionali locali e del mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati; d. riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali svolte a titolo volontaristico al fine di implementare le conoscenze in campo faunistico regionale, e tra queste inanellamento scientifico, monitoraggi e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 9 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 9. Attenuare i livelli di conflitto e di “percezione negativa” nei confronti dell’attività venatoria da parte del mondo agricolo e dell’opinione pubblica in generale, ponendo attenzione al riconoscimento della proprietà privata e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale che manifestano livelli di criticità nella compatibilità con l’attività venatoria (RICONDUCIBILE AI CRITERI 7, 9 E 10 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 10. Promuovere una maggiore sinergia negli obiettivi e un maggior coordinamento delle scelte gestionali in materia di prelievo venatorio tra gestione privatistica (Aziende faunistico-venatorie - Afv e agri-turistico-venatorie - Aatv) e gestione programmata (Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini), perseguendo l’attenuazione delle possibili conflittualità a livello locale (RICONDUCIBILE AI CRITERI 7 E 10 DI SOSTENIBILITA’).

OP n. 11. Definire, anche in riferimento all’attuale fase di riordino conseguente alla riforma del livello amministrativo provinciale a seguito della L. n. 56/2014, una proposta di modello organizzativo e gestionale che tenga conto delle specificità di processi e procedimenti gestionali ed amministrativi che devono trovare collocazione ad un livello (centrale o periferico) adeguato in termini di efficienza ed efficacia, anche in riferimento ad un orizzonte temporale di attività quale è quello che caratterizza il PFVR che consente, ove necessario, l’adozione di integrazioni e miglioramenti, sia puntuali che complessivi, nell’ambito di quanto prevede il comma 6 dell’articolo 8 della L. R. n. 50/1993; in tal senso, la individuazione di un idoneo riferimento gestionale, centrale o allocato sul territorio di riferimento, assume ruolo e rilevanza in riferimento agli aspetti sociali connessi all’attività di gestione faunistica di prelievo venatorio, in risposta alle attese che provengono dal territorio stesso, perseguendo l’attenuazione o la rimozione di possibili conflittualità a livello locale (RICONDUCIBILE AI CRITERI 4, 5, 6 E 10 DI SOSTENIBILITA’).

## 2. DETERMINAZIONE DEL TASP - TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE

Il percorso procedurale per arrivare alla determinazione ed alla quantificazione del TASP - Territorio Agro-Silvo Pastorale fa riferimento alle vigenti disposizioni normative, ovvero la L. n. 11 Febbraio 1992, n. 157 e la L. R. 9 dicembre 1993, n. 50, agli approdi della giurisprudenza costituzionale - Sentenza n. 448/1997 e amministrativa - Sentenza n. 1532/2010 (per quanto applicabile) del TAR per la Lombardia - Brescia e, infine, al documento generale di indirizzo a suo tempo prodotto da parte dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel quale si definisce come TASP «*il territorio potenzialmente utile alla sosta, alla riproduzione, al rifugio della fauna selvatica*».

La definizione di TASP, in base alla normativa vigente precedentemente citata, implica una riclassificazione dell'intera superficie planimetrica del territorio regionale, dalla quale vanno sottratte le aree appartenenti alle categorie di seguito specificate:

a) improduttivi di origine antropica (superfici urbanizzate): sono le aree all'interno degli ambiti urbani, le categorie di territorio non ricomprese tra quelle destinate alle coltivazioni agricole, ai pascoli, agli impianti sportivi, agli incolti, alle superfici occupate da vegetazione spontanea; sono da considerarsi improduttive di origine antropica anche le superfici esterne al perimetro delle aree urbanizzate ed individuabili come singoli nuclei residenziali, gli impianti sportivi e ricreativi, le aree militari recintate non cartografabili;

b) improduttivi di origine antropica (opere pubbliche esistenti ed infrastrutture): sono le aree appartenenti alla rete stradale e ferroviaria, considerando la sola superficie carrozzabile; sono inclusi anche i vincoli, gli innesti i parcheggi, gli aeroporti, i depuratori, le fosse per liquami, gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti e le discariche, le centrali elettriche, le dighe e i bacini artificiali non produttivi, le cave in attività;

c) improduttivo naturale: sono le aree appartenenti a laghi naturali e artificiali, ove la profondità sia superiore a 10 metri o situati ad un'altitudine superiore ai 2000 metri e le aree caratterizzate dalla presenza di rocce nude o ghiacciai e nevai perenni.

Per l'aggiornamento dei dati relativi alla superficie del TASP si è optato per l'utilizzo di un Sistema Informativo Territoriale (SIT), riferendosi al corpo di dati informatizzati attualmente esistenti e derivanti dalla cartografia ufficiale prodotta a livello regionale e provinciale, e ciò anche in considerazione del fatto che l'estensione del TASP è soggetta ad evoluzione, dovuta a modificazioni dell'uso del suolo (sia per incremento dell'urbanizzazione che per sviluppo della rete viaria e dei collegamenti).

Come già anticipato, lo strumento utilizzato per la valutazione e la definizione delle superfici di TASP è costituito da un Sistema Informativo Territoriale (SIT). Le motivazioni che hanno condotto alla scelta di adottare questa metodologia sono di seguito illustrate:

- questo approccio consente di raggiungere gradi di precisione più elevati rispetto alle tecniche tradizionali, di automatizzare quanto più possibile le operazioni di rilievo planimetrico e di integrazione dei dati cartografici, permettendo, allo stesso tempo, di definire protocolli operativi rigorosi e ripetibili;

- i SIT assolvono efficacemente e in modo rigoroso alle funzioni di classificazione del territorio e di calcolo delle superfici, eliminando tutte quelle problematiche dovute a errori umani quali imprecisioni nella misurazione delle aree o il considerare più di una volta la superficie di un poligono ricadente più volte in categorie normate ai fini del calcolo della superficie agro-silvo-pastorale;

- questi sistemi consentono di velocizzare le procedure di calcolo e di gestire simultaneamente e in modo integrato dati di origine differente.

Un ulteriore vantaggio derivante dall'utilizzo di un Sistema Informativo Territoriale è il fatto che gran parte delle basi cartografiche adottate sono parte del nuovo compendio cartografico informatizzato della Regione del Veneto, cartografie ufficiali la cui adozione consente di minimizzare errori o imprecisioni dovute ad esempio a digitalizzazione manuale, con il risultato finale di addivenire ad una valutazione rigorosa del TASP, pienamente confrontabile ed interfacciabile con altri ambiti di analisi e pianificazione del territorio regionale.

Il ricorso ad un SIT costituisce un ulteriore elemento di rilievo positivo in riferimento alle valutazioni di carattere ambientale a cui il PFVR è sottoposto, nell'ambito delle quali è ora possibile operare la sovrapposizione tra i tematismi di piano e quelli connessi a limiti e vincoli di carattere ambientale.

Il protocollo di seguito presentato integra pertanto le disposizioni previste ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente con le possibilità di analisi spaziale che i SIT sono in grado di offrire.

La tecnica adottata è denominata "sovrapposizione topologica" (*spatial overlay*), e prevede le seguenti fasi operative:

- scomposizione del territorio in parcelle sulla base di determinate caratteristiche fisiografiche e morfologiche;

- identificazione di aree che soddisfano precisi requisiti a seguito di successive esclusioni.

Gli strati informativi di base che sono stati utilizzati per la individuazione del TASP sono stati desunti dalla seguente cartografia digitale:

- Determinazione del TASP ai fini della redazione dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali 2014/2019;
- Determinazione del TASP ai fini della redazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2014/2019;
- Carta delle Destinazioni di Uso del Suolo Agricolo e Forestale - Regione del Veneto (agg.to 2015);
- Carta delle Destinazioni di Uso del Suolo Agricolo e Forestale - AVEPA (agg.to 2017);
- Carta Tecnica Regionale Vettoriale in scala 1:10.000 (CTR 1:10.000);
- Cartografia Regionale della viabilità e della rete dei trasporti, del rilievo altimetrico e dell'idrografia.

Sulla base dei criteri normativi ed i parametri metodologici e procedurali di definizione ed individuazione del TASP è stata operata una prima fase di analisi che ha portato ad una riclassificazione del territorio produttivo (e quindi agro-silvo-pastorale) e improduttivo; successivamente sono stati identificati gli strati informativi, riportati di seguito, contenenti gli elementi di base da escludere dalla superficie totale del territorio - regionale e provinciale, per la creazione degli strati secondari utilizzati per il calcolo vero e proprio.

Descrizione degli elementi del territorio da escludere per il calcolo del TASP:

Aree caratterizzate dalla presenza di roccia nuda;

Aree caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e nevi perenni;

Corpi d'acqua (naturali e artificiali) a quote superiori a 2000 m;

Superfici urbanizzate;

Aree poste all'interno di ambiti urbani, appartenenti alle seguenti classi:

Tessuto urbano continuo;

Insedimento discontinuo;

Zone produttive ed insediamenti di grandi impianti pubblici e privati;

Aree degradate non utilizzate e non vegetate;

Aree verdi urbane;

Aree sportive e ricreative;

Opere pubbliche e infrastrutture;

Aree appartenenti alla rete stradale (considerando sia la superficie asfaltata che le porzioni laterali alle corsie, utilizzabili come percorsi di servizio);

Aree appartenenti alla rete ferroviaria, considerando la sola superficie rotabile;

Reti stradali, ferroviarie e spazi accessori;

Discariche;

Cantieri;

Idrografia;

Aree appartenenti a laghi artificiali.

Per quanto riguarda le analisi a carico del sistema viario e del reticolo idrografico, si è tenuto conto, ove necessario, dei tratti in galleria, onde non ricomprenderli nel computo generale.

In ordine alla necessità di assicurare coerenza e dettaglio all'aggiornamento tra il TASP determinato con la proposta di PFVR 2014/2019 (si richiamano a tal fine i pertinenti contenuti dell'Allegato «A» alla DGR n. 1728/2012, da pagina 92 a pagina 103 comprese, rubricati come «Sistema informativo territoriale e metodologia di analisi dei dati vettoriali a supporto della pianificazione faunistico-venatoria») ed il TASP relativo all'attuale proposta di PFVR, si è ritenuto di operare a livello di territorio di Province e Città Metropolitana di Venezia.

Al termine del processo di riclassificazione, sono state quindi scorporate dal territorio regionale tutte quelle aree che, secondo i criteri sopra descritti, non soddisfano la definizione di TASP. Il restante territorio, pertanto, è stato considerato interamente come TASP.

Ove la cartografia digitale sin qui disponibile non avesse un grado di aggiornamento adeguato (ad esempio e per la viabilità, in relazione ad alcuni interventi recentemente avviati in alcune aree del territorio regionale) si è ricorso all'esame, per sovrapposizione, di foto aeree (aggiornamento 2015); ove fossero intervenute variazioni o interventi successivi a tale periodo, si è provveduto a sottoporre ad analisi anche immagini aeree reperite sul portale Google Maps © oltre che contattare le competenti Strutture per reperire materiali cartografici di progetto e di esecuzione.

Gli strati approntati mediante le procedure sopra esposte sono stati uniti mediante tecniche di *polygon overlay*. Successivamente, si è proceduto alla misurazione delle superfici a partire dallo strato informativo sopra descritto, attraverso una serie di interrogazioni successive e mutuamente esclusive, effettuate sulla tabella degli attributi. Il sistema ha restituito valori di superficie in metri quadrati, significativi alla seconda cifra decimale, successivamente trasformati in ettari e arrotondati a due cifre significative.

La somma di tutte le superfici improduttive - a fini TASP - consente di quantificare la superficie improduttiva totale.

Al termine del predetto percorso metodologico ed operativo, si può così disporre del dato del territorio agro-silvo-pastorale rilevante e soggetto a pianificazione faunistico venatoria.

**Tabella 2.1 - Tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica**

$$\% \text{ Protezione ATC} = \frac{196.201,70}{966.695,37} = 20,30\%$$

$$\% \text{ Protezione ZFA} = \frac{78.708,13}{535.118,07} = 14,71\%$$

$$\% \text{ PROTEZIONE ATC} = \frac{[OASI]+[ZRC]+[PARCHI]+[RISERVE]+[FONDI CHIUSI]}{[TOTALE REGIONE]}$$

$$\% \text{ PROTEZIONE ZFA} = \frac{[OASI]+[ZRC]+[PARCHI]+[RISERVE]+[FORESTE]+[VALICHI]+[FONDI CHIUSI]}{[TOTALE REGIONE]}$$

**Tabella 2.1 - Tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica**

ID Istituto Ven.	Terr. Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI		ZRC	[Parchi +	Riserve +	Foreste +	Vallichi]=	Totale	Fondi Chiusi
Belluno	ATC 0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
	ZFA 304.852,79	<b>42.983,44</b>	2.602,99	0,00	32.583,11	2.394,20	5.403,14			<b>40.380,45</b>	
Tot. Provincia: BL		<b>304.852,79</b>	<b>42.983,44</b>	2.602,99	0,00	32.583,11	2.394,20	5.403,14		<b>40.380,45</b>	<b>0,00</b>
Treviso	ATC 115.929,07	<b>25.493,20</b>	168,36	22.185,08	2.861,10	0,00	0,00	0,00		<b>2.861,10</b>	278,66
	ZFA 77.035,52	<b>11.106,70</b>	1.012,69	8.160,14	0,00	802,34	657,01	235,59		<b>1.694,93</b>	238,94
Tot. Provincia: TV		<b>192.964,59</b>	<b>36.599,90</b>	1.181,05	30.345,22	2.861,10	802,34	657,01	235,59	<b>4.556,03</b>	<b>517,60</b>
Vicenza	ATC 127.835,71	<b>9.572,29</b>	1.220,77	7.826,77	24,79	0,00	0,00	0,00		<b>24,79</b>	499,97
	ZFA 98.237,83	<b>8.808,88</b>	8.185,60	0,00	593,54	2,92	2,92	0,00		<b>596,46</b>	26,82
Tot. Provincia: VI		<b>226.073,53</b>	<b>18.381,17</b>	9.406,37	7.826,77	618,32	0,00	2,92		<b>621,24</b>	<b>526,79</b>
Verona	ATC 189.645,92	<b>30.030,81</b>	5.976,74	23.558,34	148,37	0,00	0,00	0,00		<b>148,37</b>	347,37
	ZFA 54.991,93	<b>15.809,10</b>	1.959,05	46,46	8.961,37	1.093,08	3.734,44	0,00		<b>13.788,89</b>	14,71
Tot. Provincia: VR		<b>244.637,85</b>	<b>45.839,92</b>	7.935,79	23.604,80	9.109,73	1.093,08	3.734,44		<b>13.937,25</b>	<b>362,08</b>
			<b>31.540,59</b>								

ID Istituto Ven.	Terr. Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi + Riserve + Foreste + Valicini]=	Totale Fondi Chiusi
Padova	ATC 164.926,57	<b>38.607,85</b>	1.697,66	20.895,48	15.880,86	<b>15.880,86</b>
	ZFA 0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	133,85
Tot. Provincia: PD		<b>164.926,57</b>	1.697,66	20.895,48	15.880,86	<b>15.880,86</b>
			<b>22.593,14</b>			<b>133,85</b>
Venizia	ATC 205.496,27	<b>51.296,66</b>	23.530,09	23.798,26	599,21	<b>711,50</b>
	ZFA 0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Tot. Provincia: VE		<b>205.496,27</b>	23.530,09	23.798,26	599,21	<b>711,50</b>
			<b>47.328,35</b>		112,29	<b>3.256,82</b>
Rovigo	ATC 162.861,83	<b>41.200,88</b>	2.481,30	26.245,43	12.305,78	<b>12.305,78</b>
	ZFA 0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Tot. Provincia: RO		<b>162.861,83</b>	2.481,30	26.245,43	12.305,78	<b>12.305,78</b>
			<b>28.726,73</b>		0,00	<b>168,37</b>
Regione Veneto	ATC 966.695,37	<b>196.201,70</b>	35.074,91	124.509,36	31.820,09	<b>31.932,38</b>
	ZFA 535.118,07	<b>78.708,13</b>	13.760,33	8.206,60	42.138,02	<b>56.460,73</b>
Regione Veneto		<b>1.501.813,44</b>	48.835,25	132.715,96	73.958,11	<b>88.393,11</b>
			<b>181.551,21</b>		4.401,91	<b>4.965,51</b>

$$\frac{196.201,70}{966.695,37} = 20,30\% \quad \frac{78.708,13}{535.118,07} = 14,71\%$$

**FONDI CHIUSI: i fondi chiusi già identificati in sede di PFV provinciali risultano da provvedimenti costitutivi o ricognitivi assunti dalle Amministrazioni provinciali**



### 3. CARATTERIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE VENATORIA REGIONALE

Dall'esame dell'andamento del numero di tesserini venatori rilasciati nelle ultime 21 stagioni venatorie (dalla s. v. 2000/2001 all'ultima s. v. 2020/2021), come riportato nella Tabella 3.1 che di seguito si riporta, emerge un *trend*, peraltro comune ad altre regioni ed all'intero contesto nazionale, caratterizzato da una costante e progressiva contrazione numerica della popolazione venatoria regionale, con un ulteriore elemento negativo rappresentato dall'innalzamento dell'età media dei cacciatori veneti. Il *trend* e la tendenza complessiva è evidenziata anche dalla Figura 3.1.

La provincia più rappresentativa in termini numerici si conferma Vicenza con 18.827 cacciatori nella s. v. 2000/2001, che scendono a 12.584 nella s. v. 2020/2021; a seguire prima Verona con 10.700 ed ora con 6.651 e Treviso, con 9.217 ed ora con 5.738 cacciatori; a livello regionale, la minore consistenza in termini di cacciatori appartiene a Rovigo, con 3.093 ed ora con 1.872, in posizione intermedia le restanti Province e la Città metropolitana di Venezia.

Analizzando nel dettaglio il *trend* dell'intero periodo considerato, si rileva come, nel periodo 2000/2021, si è verificata una perdita netta di 21.880 unità, a fronte di una popolazione media regionale di 51.771 unità, con un valore percentuale medio di contrazione del 36% a livello regionale, con punte del 39-40% a Padova e Rovigo e riduzioni del 38% a Treviso e Verona.

Focalizzando l'analisi alle ultime 10 stagioni venatorie, la perdita complessiva è di 15.748 unità a fronte di una popolazione media (nel decennio) di 45.140 cacciatori; in questo periodo le maggiori contrazioni si sono verificate a Padova, Verona, Vicenza e Rovigo mentre valori leggermente più contenuti si attestano a Venezia e Treviso.

Restringendo ulteriormente l'analisi all'ultimo quinquennio 2016-2021 la riduzione numerica si attesta su 4.816 unità a fronte di una popolazione media di 40.865 cacciatori su base regionale; in questo periodo sono Treviso, Rovigo e Venezia ad evidenziare i maggiori decrementi in termini percentuali, mentre Vicenza evidenzia la migliore tenuta a livello regionale, con Padova e Verona in posizione intermedia con le prime tre Province.

Belluno, nell'intero periodo considerato e nell'ultimo decennio, evidenzia un *trend* di decremento costante pari a circa la metà di quello delle altre Province, anche se limitando l'analisi all'ultimo quinquennio (periodo 2016-2021) la contrazione percentuale mostra per Belluno un significativo aumento.

Ulteriore conferma del trend della popolazione venatoria veneta si può rilevare anche dall'esame della situazione, relativamente alle ultime due stagioni venatorie, rispetto al nuovo istituto introdotto con l'articolo 19 bis della L. R. n. 50/1993, ossia la c. d. «mobilità venatoria», che si attua con la possibilità di accesso, per un numero complessivo massimo non superiore a n. 30 (trenta) giornate a partire dal 1 ottobre, al prelievo venatorio a carico della sola migratoria in ATC diversi da quello di iscrizione.

La quantificazione dei posti disponibili per ciascun ATC e per ciascuna stagione venatoria deriva dalla differenza tra la consistenza massima di soci che possono accedere ad un ATC, calcolata a partire dal TASP e dall'IDV annualmente determinato dalla Giunta regionale ed il numero di soci che risultano effettivamente iscritti al medesimo ATC per la stessa stagione venatoria.

Nel corso delle prime due stagioni venatorie di applicazione del nuovo istituto venatorio si è potuto verificare che nessun ATC veneto completa la propria consistenza massima su base TASP e IDV ma, al contrario, i posti disponibili sono numerosi, nell'ordine delle decine e, in alcuni casi, delle centinaia di unità.

È evidente, dall'analisi di questi dati, che la consistenza della popolazione venatoria veneta ed il trend di sviluppo della stessa non costituiscono un possibile fattore di impatto negativo a carico delle componenti ambientali su cui va ad incidere il PFVR; a prescindere da ciò, e quindi in origine, ossia considerando una possibile consistenza teorica eccedente l'IDV, viene comunque ad essere limitata proprio dall'applicazione dell'IDV stesso.

A ciò si aggiunga un'ulteriore considerazione, che differenzia il PFVR da altri piani e programmi sottoposti a VAS: l'effettiva incidenza della componente «popolazione venatoria» a carico delle componenti ambientali con cui va ad interagire il PFVR deriva dalla possibilità che, a valle di un PFVR, venga predisposto ed approvato un calendario venatorio, ossia dello strumento gestionale con cui viene ad essere disciplinata in termini di giornate, specie prelevabili e relativi carnieri l'attività venatoria, nei limiti massimi di arco temporale, specie prelevabili e carnieri massimi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Oltre a ciò, la normativa regionale prevede, con l'articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, la possibilità di istituire divieti, generali o per specie, temporanei di caccia al verificarsi di condizioni di possibili criticità sotto i profili della tutela faunistica ed ambientale in genere, della salute animale (sia a carico della fauna selvatica che degli animali in produzione zootecnica e gli animali d'affezione ed altre ancora).

Provincia	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
BELLUNO	3624	3594	3455	3405	3364	nd	3257	3092	nd	nd	3052	3065	3309	3231	3245	2802	2845	2756	2700	2600	2631
PADOVA	8516	8532	8566	8522	8450	8303	8132	8041	7899	7761	7474	7208	6823	6420	6043	5937	5764	5638	5466	5279	5121
ROVIGO	3093	3084	3169	3201	3137	3059	2940	2912	2838	2735	2629	2550	2406	2253	2184	2178	2120	2078	2004	1953	1872
TREVISO	9217	9110	9081	8976	8873	8730	8536	8452	8219	8047	7940	7619	7564	7089	6889	6822	6627	6371	6189	5972	5738
VENEZIA	6192	6091	6174	6125	6073	5951	5632	5510	5402	5218	5160	5017	4835	4614	4462	4467	4260	5161	4539	3851	3692
VERONA	10700	10645	10866	10879	10772	10579	10346	10165	10.006	9805	9696	9261	9357	8764	8240	7592	7507	7268	7145	6944	6651
VICENZA	18827	19163	19634	19839	19921	19816	19319	19153	19.028	18.714	18186	17825	16310	14344	13437	14015	13982	13628	13446	12979	12584
<b>TOTALE</b>	<b>60169</b>	<b>60209</b>	<b>60945</b>	<b>60947</b>	<b>60590</b>	<b>56438</b>	<b>58162</b>	<b>57325</b>	<b>53392</b>	<b>52280</b>	<b>54037</b>	<b>52545</b>	<b>50604</b>	<b>46715</b>	<b>44500</b>	<b>43873</b>	<b>43105</b>	<b>42900</b>	<b>41489</b>	<b>39578</b>	<b>38289</b>

Tabella 3.1 Consistenza venatoria regionale e provinciale nel periodo 2000/2001 - 2020/2021.




Figura 3.1 Consistenza venatoria regionale nel periodo 2000/2001 - 2020/2021.

#### 4. DETERMINAZIONE DELL'IDV - INDICE DI DENSITA' VENATORIA

L'adozione, nell'ambito della proposta di PFVR, di una nuova procedura di individuazione, delimitazione e calcolo del TASP, rende - di fatto - non confrontabili i parametri di densità venatoria ottenuti con l'IDV fissato a livello nazionale dal MIPAAF ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della L. n. 157/1992, da prendere come riferimento quale valore minimo dell'indice di densità venatoria per gli ATC; detto IDV minimo nazionale che, in applicazione delle predette norme, dovrebbe essere oggetto di aggiornamento - da parte del Ministero e con cadenza quinquennale - risulta non essere più stato oggetto di alcun aggiornamento dal 1993 (decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste n. 30 del 30 gennaio 1993), allorché è stato fissato nella misura di un cacciatore ogni 19,01 ettari di TASP, sulla base del rapporto tra il numero dei cacciatori complessivo di cacciatori e il territorio agro-silvo-pastorale, entrambi rapportati e riferiti ad un dettaglio di livello nazionale (con esclusione del territorio compreso nella ZFA - Zona Faunistica delle Alpi).

Premesso dunque che non è possibile un confronto quantitativo con un dato nazionale aggiornato e riferito a parametri analoghi, il corrispondente dato di riferimento a livello regionale, relativo al solo TASP riferito al territorio di pianura - con esclusione quindi del TASP compreso nella ZFA - può essere calcolato nei termini seguenti:

TASP regionale (esclusi ZFA e parchi) = ha 934.861,95;

Numero di cacciatori (esclusa ZFA): 34.365;

Valore del rapporto tra TASP (esclusi ZFA e parchi) in ha / numero di cacciatori (esclusa la ZFA) = ha 934.861,95 / 34.365 = 1 cacciatore/27 ha di TASP (esclusi ZFA e parchi).

Detto valore calcolato a livello regionale appare comunque inferiore al valore dell'indice fissato a livello nazionale nel 1993, pari a 1 cacciatore/18 ha TASP (esclusa ZFA).

Tuttavia si evidenzia in questa sede che l'indice di densità venatoria di seguito calcolato per gli ATC del Veneto di fatto non è inferiore al corrispondente valore che oggi si riscontrerebbe a livello nazionale in quanto:

- la popolazione venatoria nazionale è complessivamente e costantemente in calo dal 1992 ad oggi: a titolo indicativo, i dati ISTAT disponibili attestano una diminuzione dal 2004 al 2009 di circa 100.000 cacciatori, pari al 12% in cinque anni;
- la popolazione venatoria del Veneto, pur in calo, continua ad essere una delle più numerose a livello nazionale, sia in termini assoluti che relativi alla superficie territoriale, pertanto non è verosimile che il rapporto n. di cacciatori /TASP regionale risulti inferiore al corrispondente dato nazionale;
- l'indice di densità venatoria per gli ATC del Veneto, come di seguito calcolato e fissato in Tabella 4.1, è comunque superiore all'IDV "minimo" regionale.

Ciò premesso, l'indice di densità venatoria per gli ATC del Veneto, escluse le aree comprese nel TLV - Territorio Lagunare Vallivo e nel TD - Territorio Deltizio, per le quali trovano applicazione IDV specifici, viene calcolato in misura pari al valore risultante dal rapporto tra il numero di cacciatori della stagione 2020/2021 e la superficie TASP come di seguito individuati e quantificati nella richiamata Tabella 4.1:

- SUPERFICIE TASP = superficie TASP regionale, al netto della Zona faunistica delle Alpi nonché escluse:
  - o La superficie TASP delle aree protette a divieto di caccia (parchi e riserve), in considerazione del fatto che sono superfici di notevoli dimensioni (Parco regionale Colli Euganei, Parco regionale del Fiume Sile, Parco regionale del Delta del Po) che risultano ricomprese nella conterminazione degli ATC sebbene escluse dalla pianificazione faunistico-venatoria, pertanto includerle nel calcolo comporterebbe una "forzatura" non giustificata;
  - o la superficie TASP del TLV, per il quale si applica un metodo di calcolo del numero di cacciatori che vi possono accedere basato non sulla superficie TASP bensì sul numero di appostamenti;

- la superficie del TD (al netto della superficie del Parco Regionale del Delta del Po), per il quale è riconosciuto un indice di densità venatoria “di tutela” inferiore all’indice di densità venatoria regionale;
- **NUMERO DI CACCIATORI** = totale cacciatori, al netto di quelli con opzione in via esclusiva per la caccia in Zona Alpi, nonché sottratti:
  - Il numero di cacciatori complessivamente ammessi nel territorio lagunare e vallivo, comunque non superiore a tre volte il numero di appostamenti lagunari;
  - Il numero di cacciatori ammessi nel territorio deltizio, sulla base dell’indice di densità venatoria “di tutela”.

Area omogenea	TASP (ha) soggetto a pianificazione faunistico-venatoria	Numero cacciatori	Densità Venatoria
Totale regionale, esclusa la ZFA	966.695,36		
Parchi e Riserve, esclusa la ZFA	31.833,41		
Totale regionale, esclusa la ZFA, al netto di Parchi e riserve	934.861,95	34.365	1 cacciatore/27 ha [27,20]
TLV Territorio Lagunare Vallivo (VE, PD)	62.884,65	1.930	1 cacciatore/33 ha [32,58]
Territorio Deltizio escluso Parco Delta del Po (RO)*	48.556,23	1.260	1 cacciatore/38 ha [38,53]
Totale netto per determinazione IDV regionale	823.421,07	29.667	1 cacciatore/28 ha [27,75]

Legenda: \*=al lordo del TASP delle AFV vallive

Tabella 4.1 Densità venatoria per gli ATC riferita alla stagione venatoria 2020/2021.

L’Indice di Densità Venatoria per gli ATC risulta calcolato in 1 cacciatore/28 ha di superficie TASP, considerata al netto delle superfici di parchi e riserve, del territorio lagunare e vallivo e del territorio deltizio.

L’applicazione dell’indice, stabilito annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2021-2026, alla superficie utile di ciascun ATC rappresenta il numero di cacciatori che, avendone fatto richiesta, possono essere assegnati a ciascun ATC sulla base delle priorità di accesso di cui all’articolo 22, comma 1 della L. R. n. 50/1993, ferma restando la condizione di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il cacciatore che ha fatto richiesta di ammissione all’ATC di residenza come prima scelta ha diritto a tale ammissione a prescindere dal limite di posti disponibili in applicazione dell’IDV regionale.

Il Comitato Direttivo di ciascun ATC può fissare un numero di ammissioni a soci superiore a quello corrispondente all’applicazione dell’IDV stabilito dalla Giunta regionale, sempre nel rispetto delle priorità di accesso di cui all’articolo 22, comma 1 della L. R. n. 50/1993, esclusivamente:

- per l’ammissione delle prime scelte (cacciatori residenti e non residenti nell’ATC), fino ad esaurimento delle stesse;

- per l'ammissione di cacciatori già iscritti in altri ATC (seconda scelta o ulteriore) fino ad un massimo complessivo corrispondente all'IDV stabilito annualmente dalla Giunta regionale di 1 cacciatore/6 ha di territorio TASP effettivamente cacciabile.

Ferme restando le due finalità di cui sopra, il Comitato Direttivo dell'ATC non può adottare provvedimenti che possano definire una soglia numerica superiore al numero di soci ammessi nella stagione venatoria precedente in assenza di una relazione, da presentare alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e preliminarmente all'adozione di apposita delibera motivata, con la quale si attesti, con dati oggettivi - anche derivanti da censimenti - la sussistenza di concrete modificazioni positive nel quadro complessivo delle componenti faunistiche nel territorio dell'ATC, in riferimento alla precedente stagione venatoria. La predetta deliberazione motivata deve essere trasmessa alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, la quale provvede alle conseguenti ulteriori ammissioni di soci all'ATC.

Negli ATC che comprendono parte del territorio vallivo lagunare, la densità venatoria è calcolata "pro-quota", sommando (vedi tabella 5.2):

- il numero di cacciatori calcolato applicando l'indice di densità venatoria per gli ATC, pari a 1 cacciatore ogni 26,68 ha, così come riportato in colonna D della tabella 4.1, sulla quota parte di superficie TASP dell'ATC al di fuori del territorio lagunare e vallivo;

- numero di cacciatori ammissibili al territorio lagunare e vallivo sulla base di quanto disposto all'articolo 9 del Regolamento di attuazione del PFVR, pari a tre volte il numero di appostamenti autorizzati.

Il Comitato direttivo dell'ATC comprendente parte di territorio lagunare e vallivo può fissare un numero di ammissioni a soci superiore a quello risultante dal suddetto calcolo per le finalità sopra descritte limitatamente alla quota parte di territorio al di fuori del territorio lagunare e vallivo.

Per il territorio deltizio l'indice di densità venatoria è stabilito annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027,

ATC ricompresi in TLV	Superficie TASP (ha) escluso il TLV	N° cacciatori ammissibili per quota parte non compresa in TLV	N° appostamenti	N° cacciatori ammissibili al TLV	N° totale cacciatori ammissibili all'ATC
ATC VE01	47.252,07	1.771	160	480	2.251
ATC VE05	0	0	623	1.869	1.869
ATC PD05	21.830,40	818	75	225	1.043

Tabella 4.2: calcolo dei cacciatori ammissibili agli ATC che includono aree comprese nel TLV.

Per quanto riguarda il territorio della ZFA, sono riportati i valori di IDV rilevati nella stagione venatoria 2020/2021, calcolati sulla superficie del TASP venabile:

- per la Provincia di Verona, l'IDV per la ZFA, è pari mediamente a 1 cacciatore ogni 27 ha (valori compresi da 1 cacciatore ogni 20 ettari a 1 cacciatore ogni 41 ettari) per i Comprensori Alpini di Caccia da 1 a 8 (area Monte Baldo) e pari mediamente a 1 cacciatore ogni 35 ha (valori compresi da 1 cacciatore ogni 20 ettari a 1 cacciatore ogni 54 ettari) per i Comprensori Alpini di Caccia da 9 a 22 (area Lessinia);
- per la Provincia di Vicenza, l'IDV per la ZFA è pari a 1 cacciatore ogni 49 ha per i Comprensori Alpini di Caccia compresi nella zona omogenea "A" e pari a 1 cacciatore ogni 30 ha per i Comprensori Alpini di Caccia del restante territorio provinciale;
- per la Provincia di Treviso, l'IDV per la ZFA è pari mediamente a 1 cacciatore ogni 31 ha (valori compresi tra 1 cacciatore ogni 26 ettari e 1 cacciatore ogni 35 ettari) per i Comprensori

Alpini del Grappa e pari mediamente a 1 cacciatore ogni 36 ha (valori compresi tra 1 cacciatore ogni 23 ettari e 1 cacciatore ogni 61 ettari) per i Comprensori Alpini del restante territorio provinciale;

- per la Provincia di Belluno, l'IDV per la ZFA è pari mediamente a 1 cacciatore ogni 48 ha (valori compresi tra 1 cacciatore ogni 14 ettari e 1 cacciatore ogni 107 ettari) per i Comprensori Alpini della fascia omogenea "A", pari mediamente a 1 cacciatore ogni 98 ha (valori compresi tra 1 cacciatore ogni 47 ettari e 1 cacciatore ogni 155 ettari) per i Comprensori Alpini della fascia omogenea "B" e, infine, pari mediamente a 1 cacciatore ogni 132 ha (valori compresi tra 1 cacciatore ogni 58 ettari e 1 cacciatore ogni 193 ettari) per i Comprensori Alpini della fascia omogenea "C".

L'Indice di Densità Venatoria per gli Ambiti Territoriali di Caccia e per i Comprensori Alpini viene fissato annualmente dalla Giunta regionale, così come stabilito all'articolo 4, comma 1, del Regolamento di attuazione al PFVR 2022-2027.

In riferimento a quanto prevede l'articolo 8 della legge regionale n. 30/2018 - Funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno si integra la presente proposta di PFVR con l'indicazione gestionale, formalmente adottata e proposta dalla medesima Amministrazione, di una ripartizione dell'IDV per la ZFA sulla base di tre fasce omogenee "A", "B" e "C", suddivise su base altimetrica.

La finalità di tale ripartizione è di graduare l'IDV al fine di assicurare un più idoneo livello di tutela e protezione delle risorse faunistiche:

Fascia Omogenea "A" (Comprensori Alpini di Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Castellavazzo, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Longarone, Mel, Pedavena, Piave d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, San Gregorio, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Tambre, Trichiana e Vas), con un IDV compreso tra 1 cacciatore ogni 10 ha e 1 cacciatore ogni 100 ha di TASP venabile;

Fascia Omogenea "B" (Comprensori Alpini di Agordo, Alleghe, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe, Cibiana di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte e Voltago, San Tomaso Agordino, Taibon, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vodo e Zoppé e Zoldo Alto), con un IDV compreso tra 1 cacciatore ogni 36 ha e 1 cacciatore ogni 150 ha;

Fascia Omogenea "C" (Comprensori Alpini di Auronzo, Colle di Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta, Livinallongo, Rocca Pietore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Santo Stefano, Selva di Cadore e Vigo di Cadore), con un IDV compreso tra 1 cacciatore ogni 78 ha e 1 cacciatore ogni 160 ha di TASP venabile.

## 5. APPOSTAMENTI FISSI

La necessità di affrontare, nell'ambito del PFVR, le tematiche relative agli appostamenti fissi destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5 dell'articolo 12 della L. n. 157/1992, si fonda sia su un preciso obbligo normativo previsto dalla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993 (secondo la riformulazione derivante dall'approvazione della L. R. n. 27/2017) oltre che su una puntuale prescrizione della Commissione Regionale VAS che, nell'ambito del proprio Parere Motivato n. 66 del 24.5.2014, ha previsto, al punto 9, che *“dovrà essere adeguatamente sviluppata e trattata la sovrapposizione fra la densità di appostamenti fissi per comune e territorio vincolato, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, al fine di verificare eventuali conflittualità o potenziali fra i due descritti elementi;”*.

A tal proposito, è opportuno inquadrare la questione nel complessivo contesto normativo, nazionale e regionale.

A livello nazionale, con l'articolo 7, comma 5, lettera c) della L. n. 221/2015 sono stati introdotti, all'articolo 5 della L. n. 157/1992, due nuovi commi, 3-bis e 3-ter:

Articolo 5, comma 3 bis della L. n. 157/1992 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”* - Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi: <<omissis>> 3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990. 3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. 3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis.

Il recepimento regionale della norma nazionale è avvenuto nell'ambito della L. R. n. 50/1993 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”* con l'introduzione, ad opera dell'articolo 1 della L. R. n. 1/2016, dell'articolo 20-quater:

“Art. 20 quater (Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio): 1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa. 2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime: a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra: - base metri quadrati 12; - altezza metri 3 dal piano di calpestio; b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci: - base metri quadrati 12; - altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.”.

Dal punto di vista normativo, non si può non rilevare che la L. R. n. 11/2016, pubblicata nel BUR n. 25 del 18 marzo 2016, è stata oggetto di esame in sede governativa, per verificare la presenza di eventuali profili di illegittimità costituzionale, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10.5.2016, con esito di non impugnazione della norma regionale. Pertanto, in riferimento ad eventuali profili di lesione di prerogative ed ambiti esclusivi di carattere normativo di rango nazionale, l'articolo 1 della L. R. n. 11/2016 risulta essere, ad oggi e a tutti gli effetti pienamente vigente; allo stesso modo, quindi, risulta al pari pienamente vigente ed applicabile l'articolo 20-quater della L. R. n. 50/1993, e, sul punto, non si hanno, peraltro, riscontri e notizie di eventuali ricorsi in sede amministrativa nell'ambito dei quali sia stato richiesto di



sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità dell'articolo 20-quater della L. R. n. 50/1993 né, tantomeno, si hanno notizie di sentenze e decisioni da parte della medesima Corte sul disposto normativo in parola.

In tal senso, preso atto di una significativa genericità della norma nazionale (articolo 5, commi 3-bis e 3-ter della L. n. 157/1992) "L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione." non si può non rilevare come, al contrario, la norma regionale ha operato una puntuale precisazione in ordine alla valenza ed al ruolo da attribuire al termine "titolo abilitativo", andando a precisare che lo stesso, in ciò richiamandosi espressamente alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della L. n. 157/1992, "costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa". Norma regionale, che, si ripete, non è stata oggetto nei termini di legge di specifica impugnazione in sede governativa né, tantomeno, di richieste di rinvio alla Corte Costituzionale nell'ambito di ricorsi in sede amministrativa ed è quindi da ritenere del tutto vigente e pienamente applicabile. A conferma, si richiamano anche i contenuti, per quanto pertinenti e applicabili, della nota prot. n. MBAC-DR-VEN DIR-UFF 0011571 del 15/07/2014 Cl. 34.34.01/1 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

Il tutto, infine, viene ad inserirsi in un quadro complessivo, di rango nazionale, che va nella direzione di semplificare le procedure anche in questi specifici ambiti normativi, in linea con gli indirizzi del D. P. R. n. 31/2017.

Sulla base del predetto quadro complessivo, si ritiene di poter dare risposta anche a quanto richiesto dalla Commissione Regionale VAS con il punto 9, nel senso che valutare l'eventuale conflittualità derivante dalla sovrapposizione tra la densità di appostamenti fissi per comune e territorio vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

Dato atto che l'entità complessiva di appostamenti fissi è stata a suo tempo fissata, con il comma 3 dell'articolo 5 della L. n. 157/1992, al numero (non incrementabile) di quelli in essere alla stagione venatoria 1989-1990 e che, in ragione di ciò, rimane anche fissata la densità dei medesimi appostamenti, e rilevato che, con la stessa norma, a seguito delle modifiche operate dalla L. n. 221/2015, la rilevanza in termini paesaggistici a carico degli appostamenti fissi è stata oggetto di una rivalutazione, in senso evidentemente positivo (stante la palese volontà di semplificare l'iter procedurale di autorizzazione), si ha motivo di ritenere che la risposta alla richiesta puntuale della Commissione Regionale VAS si possa ritenere data, in termini altrettanto positivi.

## 6. GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE (*Sus scrofa* L.)

Con DGR n. 2088 del 3.8.2010 [<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=226329>] la Regione Veneto ha emanato le prime linee di indirizzo per la gestione del cinghiale, sulle quali si fonda la programmazione e la pianificazione di tutte le attività gestionali, sia di prelievo venatorio che di controllo faunistico, che possono essere applicate alla specie.

Per la gestione ed il controllo della specie sono state individuate, in ambito regionale, tre Unità Gestionali Omogenee (UTG):

1) Aree A, dove il cinghiale, qualora presente, non è in alcun modo compatibile con il contesto territoriale (agricoltura intensiva e specializzata e/o di pregio, tutela della viabilità, presenza di biocenosi vulnerabili oggetto di protezione); in questi ambiti l'obiettivo gestionale è rappresentato dall'eradicazione della specie ("tolleranza zero"), e sono ammessi solo interventi di controllo;

2) Aree B, dove il cinghiale è presente, che si articolano in:

2a) aree B1: la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'obiettivo "eradicazione") ma è comunque causa di danni alle produzioni ed alle strutture del settore agricolo ed impatti negativi in altri ambiti, sia antropici che a livello di biocenosi ed habitat; in tali contesti l'obiettivo gestionale è il mantenimento della densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, che può essere definita a partire da una determinata soglia economica di danno; in ragione di tali caratteristiche, in questi ambiti l'attività venatoria è sconsigliata;

2b) aree B2: la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (in termini di attività agricola, di viabilità e di biocenosi) e può quindi, a determinate condizioni, rappresentare una "risorsa faunistica"; l'obiettivo gestionale consiste nel mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (che non deve incrementare) sia in termini di livello di danni; in questi ambiti può essere ammessa l'attività venatoria.

L'area A, definita a priori, è rappresentata dal territorio di pianura ed è caratterizzata da una presenza continua di aree agricole ed urbanizzate, le aree B corrispondono alla fascia pedemontana (in colore marrone) ed alla Zona Faunistica delle Alpi (in colore verde scuro) così come evidenziato nella Figura 6.1, dove la linea di demarcazione tra l'area A ed il restante territorio regionale è evidenziata con dalla linea rosso scuro.




Figura 6.1 Suddivisione del territorio regionale in aree omogenee per la gestione del cinghiale

Pertanto, solo nella fascia pedemontana e nella Zona Faunistica delle Alpi, le Province territorialmente interessate sono state a suo tempo delegate all'individuazione di UNITA' GESTIONALI OMOGENEE - UGO (e quindi rispettivamente, Aree A, B1 e B2), che verranno individuate mediante apposita cartografia in scala di almeno 1:25.000 e rese disponibili alle strutture gestionali interessate, rispettivamente, alle attività di controllo ed a quelle di prelievo venatorio. Pertanto, sulla scorta di ciò, tutto il territorio delle province di Rovigo, Venezia e Padova e quota parte dei territori di Verona, Vicenza e Treviso sono individuati come Area A, all'interno della quale non è tollerata la presenza del cinghiale e di conseguenza viene costantemente realizzato uno sforzo volto all'eradicazione della specie. Nel territorio della provincia di Belluno e nella parte del territorio delle province di Verona, Vicenza e Treviso escluse dalla zona A come sopra individuata, le Province hanno potuto individuare, nell'ambito dei rispettivi PFVP, le diverse UGO, al fine di definire con idonea cartografia le aree di gestione e di eradicazione della specie.

In tali settori possono essere individuati DISTRETTI GESTIONALI - DG, nei quali possono ricadere aree sottoposte a diverse modalità di gestione, quali ad esempio le zone di caccia al cinghiale, aziende faunistico-venatorie, zone addestramento cani, zone di ripopolamento e cattura, oasi e parchi. Ciascun distretto può ricadere interamente all'interno dell'area di gestione del cinghiale oppure all'interno dell'area di eradicazione della specie. Il territorio di ciascun distretto, ricadente nell'area di gestione della specie, può essere suddiviso, al netto delle aree chiuse all'attività venatoria o facenti parte di AFV, in una o più ZONE DI CACCIA. Tali zone possono essere destinate alle squadre di caccia al cinghiale in girata con la prescrizione che ogni squadra deve esercitare l'attività venatoria solo all'interno della zona assegnata. Oppure possono essere assegnate anche a cacciatori singoli per la caccia di selezione da appostamento temporaneo o alla cerca.

Nel territorio di ciascun distretto ricadente nell'area di eradicazione del cinghiale vengono identificate, localizzate e cartografate un certo numero di parcelle particolarmente sensibili alla presenza della specie, individuate in funzione della stima di consistenza del cinghiale, dei danni arrecati alle colture, degli incidenti stradali causati direttamente o comunque riconducibili alla specie; tali parcelle possono essere affidate ad gruppi di operatori addetti al controllo faunistico (di cui all'articolo 19, comma 2 della L. n. 157/1992 ed all'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993), che operano sotto il diretto coordinamento della Vigilanza Venatoria competente per territorio e sulla base di piani di controllo soggetti a preliminare parere da parte dell'ISPRA; all'interno delle parcelle si possono individuare alcune strutture funzionali all'attività di controllo faunistico come siti di alimentazione, altane, appostamenti fissi, recinti e chiusini di cattura.

Nella tabella seguente vengono indicate le superfici indicative delle diverse unità territoriali a cui deve essere riferita la gestione del cinghiale.

Tipologia	Superficie ha
Unità gestionali omogenee (UGO)	30.000 - 80.000
Distretti	5.000-10.000
Zone di caccia	2.000-4.000
Parcelle	500-1.000
Siti	1-10

## 6.1 ATTIVITA' DI CONTROLLO A FINI DI ERADICAZIONE NELL'AREA A (ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 comma 2 della L. R. n. 50/1993)

Al fine di consolidare ulteriormente obiettivi, coordinamento ed efficacia delle attività di controllo del cinghiale nel territorio regionale, con DGR n. 598/2017 e con DGR n. 1155/2017 [<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=350252>], si è disposto di approvare, rispettivamente e previo pertinente parere favorevole da parte dell'ISPRA, il "Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (*Sus scrofa* L.) nel territorio regionale (2017-2019)" e la "Revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (*Sus scrofa* L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993."; quest'ultima versione (di seguito indicata come "Piano"), a tutt'oggi, risulta essere pienamente vigente e applicabile nel territorio regionale a seguito della proroga disposta con DDR n. 18 del 07/02/2020 e DDR n. 357 del 28/12/2020.

**FINALITA'**: controllo a fini di eradicazione del cinghiale nell'Area A come individuata. Le operazioni di eradicazione verranno effettuate mediante abbattimenti con carabina all'aspetto, da altana e alla cerca, di notte con impiego (funzionale a garantire la necessaria selettività agli interventi di prelievo e sicurezza degli operatori ma comunque soggetto ad alcune puntuali limitazioni) di fonti luminose e visori notturni, con la tecnica della girata con cane limiere qualificato, con chiusini e recinti di cattura.

### SOGGETTI INTERESSATI E LORO RUOLO:

**Provincia** (e, a seguito dell'avvenuto riordino in attuazione della L. n. 56/2014, L. R. n. 19/2015 e L. R. n. 30/2016) la **Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria**: individua, in linea con gli obiettivi locali del Piano Regionale, le aree di intervento e le relative priorità, valuta le parcelle e predispone le relative modalità di intervento; predispone gli atti autorizzativi e operativi per le azioni di controllo ed i relativi piani; assegna il coordinamento alla Vigilanza Venatoria, che provvede alla costituzione di gruppi di intervento (soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 ed al comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1992 e previa verifica del possesso dei richiesti criteri soggettivi) ed al controllo delle operazioni; verifica ed elabora i risultati ottenuti (n. di capi abbattuti) e l'efficacia delle operazioni svolte; attribuisce, sulla base dei risultati personali ottenuti da ciascun operatore, opportuni indici di efficienza; individua e struttura punti di raccolta dei capi nel territorio e provvede affinché siano garantiti i più rigorosi limiti e criteri circa il trattamento delle spoglie dei capi prelevati, disponendo in ordine alla destinazione delle stesse; organizza corsi per operatori oltre che per conduttori di cane limiere e da traccia;

**ATC e CA**: propongono i nominativi dei selecontrollori e dei conduttori di cane limiere per le attività di formazione e abilitazione per la partecipazione alle operazioni di eradicazione, individuando anche eventuali referenti locali; propone, al coordinamento in capo alla Vigilanza Venatoria, i distretti e le parcelle nei quali effettuare gli interventi; collabora e concorre alle attività di ricerca dei capi feriti;

**Struttura Regionale centrale competente in materia faunistico-venatoria**: svolge attività di coordinamento complessivo sul Piano; fornisce un supporto tecnico ai fini degli obiettivi e delle finalità del Piano, anche in rapporto con ISPRA, oltre che ai fini della coerenza con la complessiva attività di pianificazione faunistico-venatoria; raccoglie, a livello regionale, dati e informazioni sulla concreta realizzazione del Piano anche ai fini del monitoraggio sulle attività realizzate e gli obiettivi raggiunti;

**Associazioni agricole, imprese e operatori agricoli**: concorrono e collaborano ai fini dell'individuazione dei siti e delle aree maggiormente sensibili, in riferimento ai danni alle produzioni ed alle strutture agricole provocati dalla specie; collaborano, anche rendendo disponibili spazi, alla predisposizione e installazione di strutture (altane, punti di foraggiamento, recinti o chiusini) funzionali alle operazioni di controllo; assicurano, a livello associativo, adeguata informazione sui metodi di prevenzione del danno.

**ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO**: le operazioni di controllo a fini di eradicazione vengono effettuate nei distretti preventivamente individuati nell'Area A. Il distretto rappresenta pertanto l'unità

territoriale di coordinamento e le parcelle come minime unità operative. In ogni distretto è quindi necessario definire e cartografare le sub-unità denominate parcelle che vanno dimensionate in funzione della consistenza dei cinghiali e dei danni e degli incidenti stradali. All'interno di tali sub-unità verranno individuati i siti dove esercitare il controllo mediante la tecnica dell'aspetto da punti fissi o da altana con foraggiamento. I siti individuati devono avere requisiti tali da massimizzare l'efficacia delle attività svolte e soprattutto garantire la sicurezza in riferimento al contesto territoriale ed agli operatori e nel contempo arrecare il minor disturbo possibile alle altre componenti faunistiche presenti. Il controllo nelle varie parcelle individuate viene quindi affidato, nell'ambito del coordinamento complessivo in capo alla Vigilanza Venatoria, ad un gruppo di operatori abilitati, con eventuale individuazione di un soggetto di riferimento da parte del predetto coordinamento. Questi gruppi operano, su indicazione della Vigilanza Venatoria e su base volontaria alla creazione dei siti, alla costruzione delle infrastrutture secondo le direttive ricevute, al prelievo, diretto o a seguito di cattura, di capi, alla loro eviscerazione e raccolta di campioni biologici ed al trasporto delle carcasse nei punti di raccolta individuati nel territorio; la consistenza dei gruppi deve, sulla base degli obiettivi di Piano e delle indicazioni di coordinamento della Vigilanza Venatoria, garantire un adeguato presidio dell'area assegnata ed uno sforzo di controllo coerente con le caratteristiche del sito (in primis, quelle ecologiche), con la consistenza e la struttura delle popolazioni presenti e con gli obiettivi di riduzione dei danni e della presenza della specie, garantendo in particolare: l'adeguata rotazione degli operatori, la puntuale compilazione dei registri di uscita (specificando esiti dell'attività, numero di soggetti prelevati, numero di colpi sparati, numero di capi avvistati, anche di altre specie, ecc.) e la redazione di rapporti su base mensile; una particolare attenzione deve essere rivolta nel rapporto con Associazioni agricole, imprese e operatori agricoli; il controllo ed il coordinamento delle operazioni rimane in capo, a norma di legge, alla **Vigilanza Venatoria** (e, a seguito dell'avvenuto riordino in attuazione della L. n. 56/2014, L. R. n. 19/2015 e L. R. n. 30/2016), al **Servizio Regionale di Vigilanza**; la Provincia - ovvero la Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria - provvede alle attività di formazione ed abilitazione degli operatori ed al rilascio della relative autorizzazione, comprese quelle dei conduttori di cane limiere; rimane impregiudicata la facoltà, in capo a Provincia o Struttura Regionale di non rilasciare, o anche di revocare, le autorizzazioni in parola, laddove non fossero accertati i requisiti posti alla base del rapporto fiduciario (assenza di sanzioni amministrative, disciplinari e penali e impegno a prestare servizio secondo determinati standard ed obiettivi minimi di intervento).

Nella tabella 6.1 le diverse figure e i soggetti impegnati nella realizzazione del Piano.

Controllo della specie <b>all'esterno</b> di Parchi e aree protette	Controllo della specie <b>all'interno</b> di Parchi e aree protette
1. guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali;	1. personale dipendente dall'Ente di gestione del Parco o area naturale o soggetti dallo stesso autorizzati (scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente, muniti anche di idonea assicurazione );
2. proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di idonea assicurazione;	2. operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, all'uopo espressamente autorizzati, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione, dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa (articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993);
3. guardie forestali e delle guardie comunali muniti di licenza per l'esercizio venatorio;	3. soggetti privati residenti nel territorio del parco che, previo effettivo riscontro di danni nel proprio fondo, possono dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e le procedure definite dall'ente parco medesimo;

4. operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, all'uopo espressamente autorizzati, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione, dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa (articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993);	4. Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale e su specifica approvazione dell'Ente di gestione del Parco o area naturale, sull'intero territorio regionale.
5. Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.	

Tabella 6.1 Figure e tipologie di operatori impegnati nell'attuazione del Piano.

**MODALITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI:** nella tabella 6.2 le diverse modalità di intervento previste dal Piano.

Controllo della specie <b>all'esterno</b> di Parchi e aree protette	Controllo della specie <b>all'interno</b> di Parchi e aree protette
Interventi di cattura tramite recinti di cattura	Interventi di cattura tramite recinti di cattura
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento	Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento
Prelievo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della girata	
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, in forma vagante nel corso dell'attività di prelievo in selezione di ungulati	
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con utilizzo dell'arco.	Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con utilizzo dell'arco.

Tabella 6.2 Modalità di intervento del Piano all'esterno ed all'interno delle aree protette.

L'attività di controllo prevista dal Piano, e sottoposta anche per questi aspetti al preliminare parere ISPRA, è svolta di norma durante tutto l'arco dell'anno solare, tutti i giorni della settimana e senza limitazioni di orario, ad eccezione della tecnica della girata, dove trova applicazione un limite temporale giornaliero, dal sorgere del sole e sino e non oltre alle ore 16:00.

In riferimento alla necessità di verificare risultati operativi e gestionali e di valutare il contestuale impegno di risorse, il Piano prevede un dettagliato monitoraggio, a partire da una puntuale individuazione, resa anche in forma cartografica, dei vari elementi gestionali di analisi (danni, impatti stradali, censimenti, catture e prelievi).

L'obiettivo pianificatorio e gestionale applicabile si ritiene debba essere orientato a criteri di efficacia, efficienza e flessibilità e pertanto si reputa necessario mantenere in essere un assetto gestionale fondato su piani triennali regionali di controllo della specie ai sensi del comma 2, articolo 19 della L. n. 157/1922 e del comma 2, articolo 17 della L. R. n. 50/1993 e sottoposti a preliminare parere ISPRA.

## 6.2 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE (AREE B2)

**FINALITA'**: razionale utilizzo delle popolazioni di cinghiale presenti nei territori idonei della fascia alpina e prealpina e gestione al fine di adattare le consistenze e la struttura delle stesse popolazioni alla effettiva capacità portante dell'ambiente, contenendo nel contempo i danni alle produzioni ed alle strutture agricole ed alle altre attività antropiche oltre che l'impatto sulle altre componenti faunistiche presenti.

Con la predetta DGR n. 2088/2010 sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, che stabiliscono gli "assunti base" nonché i criteri generali per una pianificazione a livello territoriale di detta gestione secondo "Unità gestionali" e per la regolamentazione dell'attività venatoria (ove prevista), unitamente ad indirizzi temporali concernenti una prima fase sperimentale con carattere prodromico al conseguimento di un assetto pianificatorio definitivo.

Il suddetto provvedimento ha altresì previsto che la pianificazione definitiva ai fini della gestione del cinghiale sarebbe entrata a regime con il nuovo PFVR, consentendo, nella fase temporale intermedia, alle Province territorialmente interessate di poter sperimentare, già a partire dal 2010, una regolamentazione gestionale che comprenda anche regimi di prelievo venatorio, da porre in essere in unità gestionali definite sulla base degli indirizzi ancora non necessariamente definitive e comunque sulla base dei richiamati indirizzi regionali. Pertanto, dopo l'emanazione della predetta DGR n. 2088/2010, disposizioni hanno fatto seguito incontri con i competenti Uffici provinciali al fine di confrontarsi sugli aspetti tecnici contemplati da detto provvedimento regionale e sulle istanze provenienti dal territorio, in un contesto innovativo caratterizzato dall'adozione, da parte della Giunta regionale, di un approccio alla materia che non escluda a priori modalità di approccio alla gestione della specie.

In tale quadro operativo, solo la Provincia di Verona ha ritenuto di attivare, a titolo sperimentale e secondo gli indirizzi della DGR n. 2088/2010, un regime di prelievo venatorio a carico della specie, secondo un quadro procedurale così delineato:

- preliminare approvazione del calendario venatorio regionale ai sensi dell'articolo 16 della L. R. n. 50/1993, calendario che prevede, alla sezione 4 - Caccia degli ungulati, la possibilità di attivare la gestione venatoria della specie ai sensi della medesima DGR n. 2088/2010;

- proposta, da parte della Provincia di Verona, di un piano di prelievo venatorio della specie, da sottoporre, a cura della stessa Provincia, a preliminare parere ISPRA e da realizzarsi in un arco temporale riferito alla predetta stagione venatoria;

- approvazione, con successiva DGR, dell'integrazione al calendario regionale con la gestione venatoria della specie.

In riferimento alla stagione venatoria 2020/2021, con DGR n. 764 del 16.6.2020 è stato approvato il calendario venatorio regionale, mentre con successiva DGR n. 793 del 23.6.2020 è stata approvata la specifica appendice gestionale relativa al regime sperimentale di prelievo venatorio a carico della specie.

Come già in precedenza discusso per le questioni relative al controllo della specie, si ritiene opportuno mantenere in essere il quadro procedurale complessivo normato dalla DGR n. 2088/2010, dando atto che la decisione se procedere o meno alla reiterazione del regime di prelievo per le prossime stagioni venatorie rimane ora in capo, fatta salva la possibilità di un preliminare ascolto del territorio interessato, alla Giunta regionale.

E' fatta salva la facoltà della Giunta regionale di verificare, in via sperimentale, e limitatamente a singoli e specifici territori, ulteriori soluzioni tecniche di gestione e prelievo, nel rispetto della vigente disciplina

## 7. LE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE

Gli interventi di controllo della fauna selvatica, in riferimento alla norma nazionale di cui all'articolo 19 della L. n. 157/1992 (che viene integrata a livello regionale con il comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993) hanno sin qui trovato attuazione attraverso la redazione, approvazione (previa acquisizione di parere ISPRA) ed attuazione di piani provinciali di controllo, limitati allo specifico contesto territoriale di riferimento. Tali piani riguardano in particolare i corvidi, cormorano, volpe, nutria e cinghiale.

Nell'ambito, da un lato, dell'avvio della riforma "Delrio" del livello amministrativo provinciale, dall'altro della volontà condivisa tra Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia di addivenire all'adozione di piani di controllo articolati e strutturati su un livello regionale e poi attuati nei singoli contesti territoriali, oltre che nella prospettiva della costituzione del Servizio Regionale di Vigilanza (previsto dall'articolo 6 della L. R. n. 30/2016), nel periodo 2016/2021 sono stati approvati:

- il Piano regionale di controllo della nutria (*Myocastor coypus*) (DGR n. 1069/2021) valevole periodo 2021-2025;
- il Piano di controllo dei Corvidi (*Corvus cornix* e *Pica pica*) nel territorio regionale 2021-2025 (DGR n. 970/2021);
- il Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia forma domestica*) nel territorio regionale 2021-2025 (DGR n. 971/2021);
- il Piano Regionale Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del Cinghiale (*Sus scrofa* L.) nel territorio regionale (2017-2019), ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 (DGR n. 598/2017 e n. 1155/2017), i cui termini di validità sono stati prorogati con DDR n. 18 del 07/02/2020 e DDR n. 357 del 28/12/2020.

L'adozione di strumenti a valenza regionale si ritiene possa portare al concreto conseguimento di elementi e valenze positive, in riferimento alla possibilità di gestire emergenze complessive ed emergenze puntuali attraverso il ricorso ad un'unica struttura - il Servizio Regionale di Vigilanza - che può essere allocata e concentrata - unitamente ai soggetti ausiliari normativamente previsti - in singole aree/siti caratterizzati da maggiori criticità in ordine alla presenza ed ai danni provocati dalla specie oggetto di controllo; la realizzazione di interventi con maggiore efficacia concorre ad una rapida soluzione della problematica locale, con effetti positivi in ordine alle prevedibili minori incidenze negative a carico degli altri elementi del panorama faunistico e dello specifico habitat.

Analoghe valenze positive possono essere ricavate in riferimento alla realizzazione di interventi a carattere preventivo, che, a norma nazionale e regionale vigente, non sono sostituiti dalle attività di prelievo, ma affiancati ed implementati alle stesse; e ciò in riferimento alla possibilità di poter ragionare su tecniche e metodiche che, oltre a potersi positivamente integrare con gli interventi di miglioramento ambientale, possono esplicare efficacia ed efficienza maggiore se inseriti ed attuati in un contesto più ampio ed articolato.

In questo senso, quindi, il tema dei danni provocati dalla fauna selvatica, non solo quelli alle produzioni ed alle attività agricole ma anche quelli a carico delle componenti floro-faunistiche e degli habitat (il caso tipico è il cinghiale con il suo tipico comportamento a fini trofici, il c. d. "rooting") costituisce elemento promotore attivo per la predisposizione di piani di contenimento dei danni (attraverso soli interventi preventivi) e piani di controllo (tramite integrazione tra azioni preventive e interventi di prelievo).

Di recente, con l'adozione del Regolamento (UE) n. 1143/2014, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 e, in applicazione del primo, con l'approvazione del D. Lgs. n. 230/2017 del 15 dic. 2017, il tema delle specie esotiche invasive ha trovato una puntuale cornice operativa. In questo caso, assume ancor più rilevanza la necessità di piani di controllo di rilievo regionale, anche in ordine alle necessità, per specie ad elevato potenziale di diffusione, di prevedere azioni anche in ambito interregionale.

In tal senso, una prima applicazione operativa in ambito regionale rispetto a tale tematica è rappresentato dal Piano di Controllo della Nutria, specie inserita nell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale approvato con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141.



## 8. INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZFA) E DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

### 8.1 ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZFA): INDIVIDUAZIONE E SUDDIVISIONE IN COMPENSORI ALPINI

In ordine all'implementazione, nella proposta di PFVR 2019-2024, delle proposte pianificatorie avanzate dalle Province territorialmente interessate (e quindi in applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 11 della L. R. 27/2017), ed in riferimento, in particolare, alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2 della L. R. n. 50/1993, il confine della Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), riportato nella Cartografia (Allegato "B" alla proposta di PFVR 2019-2024), viene individuato e fissato come segue:

**Provincia di Belluno:** l'intero territorio provinciale è ricompreso nella ZFA;

**Provincia di Treviso:** viene accolta la proposta provinciale di mantenere invariato il limite meridionale della Zona Faunistica delle Alpi, attestandosi sul sedime della Strada Provinciale n. 248, dal confine amministrativo provinciale verso ovest in comune di San Zenone degli Ezzelini fino alla confluenza con la Strada Statale n. 13 Pontebbana in comune di Nervesa della Battaglia e da qui, continuando sulla stessa arteria, corre fino al confine amministrativo verso est in comune di Cordignano. Rispetto ai criteri vegetazionali e faunistici a supporto della definizione della ZFA, di cui al capitolo 2 della parte Quarta del DPI, il limite della ZFA così individuato in provincia di Treviso si mantiene più a sud; tuttavia, per un principio di continuità di identificazione derivante da pluridecennale consuetudine e per la presenza di Unità Tecniche di Gestione consolidate, quali sono le Riserve Alpine, esso viene mantenuto in corrispondenza del confine vigente nei due precedenti periodi di pianificazione;

**Provincia di Vicenza:** il confine della ZFA viene mantenuto invariato rispetto al precedente PFVR 2007-2012 come da proposta della stessa Provincia, in sintonia peraltro con le indicazioni tecniche contenute nel DPI;

**Provincia di Verona:** viene accolta la proposta della Provincia di modifica della ZA rispetto al PFVR 2007-2012. L'individuazione del limite della ZFA si basa così ancora su criteri legati essenzialmente alla storicità, venendo tuttavia corretto in alcuni casi di palese incongruenza; in particolare, le modifiche al confine della ZFA rispetto al PFVR 2007-2012 interessano le seguenti zone:

- innalzamento altimetrico del confine della ZFA:

- zona al confine tra i comuni di Garda e Costermano;
- comune di Rivoli Veronese (ex Comprensorio alpino n. 9, posto ad una quota altimetrica massima di 580 m s.l.m., minima di circa 90 m s.l.m., con caratteristiche territoriali incompatibili con la definizione di ZFA);
- comune di Caprino Veronese, nella porzione meridionale confinante interamente con il comune di Rivoli Veronese;
- comuni di Dolcè, Sant'Ambrogio Valpolicella, Fumane e in misura minore Marano di Valpolicella e Negrar;

- i territori che, in ragione di tale variazione, non più inclusi nella ZFA vengono contestualmente attribuiti, in regime di gestione programmata della caccia, all'ATC VR01;

- abbassamento altimetrico del confine della ZA:

- in comune di Roverè Veronese, nel territorio dell'ATC VR02, il confine della Zona Alpi è stato corretto per riposizionarlo su confini fisiografici;

la ZFA conterminata dal confine più sopra descritto risulta estesa per superficie complessiva di 628.504,06 Ha, pari a 543.372,67 Ha di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP).

Per la suddivisione del territorio compreso nella Zona Faunistica delle Alpi in Compensori Alpini si fa riferimento alle pertinenti proposte contenute nei PFV 2014-2019 approvati dalle Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza.

**Provincia di Belluno:** vengono mantenuti gli attuali 66 Compensori Alpini in accoglimento della proposta della Provincia;

**Provincia di Treviso:** rispetto alla proposta della Provincia di suddivisione della ZFA in 39 Riserve Alpine (Compensori Alpini), vengono individuati 38 Compensori Alpini a seguito della fusione della RA 02 (Colle Umberto-Fior) con la RA 03 (Conegliano);

**Provincia di Verona:** viene accolta la proposta della Provincia di suddivisione in 22 Comprensori alpini, rispetto a 23 rispetto al PFVR 2007-2012, con soppressione del CA VR09 (Rivoli Veronese);

**Provincia di Vicenza:** rispetto alla proposta della Provincia di suddivisione della ZFA in 8 Comprensori alpini viene previsto un ulteriore Comprensorio Alpino per un totale di 9 CA, a seguito della divisione del CA VI02 in 2 Comprensori alpini così costituiti: CA VI02 (Posina, Laghi, Arsiero) e CA VI09 (Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico). Rispetto alla proposta della Provincia, inoltre, è stato previsto un ampliamento del CO VI07 con l'inclusione del territorio dell'ex Comune di Cison del Grappa (ora confluito nel nuovo Comune di Valbrenta).

La Giunta Regionale può apportare modifiche alla suddivisione del territorio della ZFA in Comprensori Alpini.

## 8.2 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

Anche per l'individuazione e la delimitazione degli Ambiti Territoriali di Caccia si fa preliminare riferimento, ai sensi dell'articolo 11 della L. R. n. 27/2017, alle pertinenti proposte contenute nei PFV 2014-2019 approvati da Province e Città Metropolitana di Venezia.

**Provincia di Verona:** vengono mantenuti gli attuali 6 ATC in accoglimento della proposta della Provincia, fatte salve le modifiche di conterminazione a carico dell'ATC VR01 e ATC VR02 conseguenti alla variazione del confine della ZFA; inoltre, in accoglimento a proposte di modifica acquisite nell'ambito delle consultazioni VAS sulla precedente proposta di PFVR 2014-2019, viene altresì parzialmente modificato il confine tra gli ATC VR02 e VR04;

**Provincia di Vicenza:** vengono mantenuti gli attuali 2 ATC in accoglimento della proposta della Provincia, ATC VI01 a nord e ATC VI02 a sud;

**Provincia di Treviso:** viene accolta la proposta della Provincia di revisione della suddivisione in ATC del pertinente territorio di pianura, passando dai precedenti 13 ATC a 10, individuati come riportato in cartografia della proposta di PFVP; la modifica costituisce un elemento gestionale di razionalizzazione a fronte, in alcuni casi, di limitazioni dimensionali e anche strutturali a carico del singolo ATC in termini di superficie utile alla caccia, dovute alla progressiva riduzione della superficie agro-silvo-pastorale;

**Provincia di Rovigo:** viene accolta la proposta della Provincia di mantenere invariati gli attuali tre ATC;

**Provincia di Padova:** a partire da alcune proposte, peraltro di indirizzo non univoco, tra Provincia e contesto associativo venatorio in ambito provinciale, e anche a seguito del confronto nell'ambito del percorso VAS della proposta di PFVR si propone il seguente punto di sintesi:

- suddivisione dell'ATC PD01 in tre ATC, con ripristino del precedente ATC PD03 (Dese) e suddivisione del restante territorio in due ATC, PD01 (Cittadella e Piazzola sul Brenta) e PD06 (Camposampiero);
- parziale modifica del confine tra l'ATC PD01 e l'ATC PD02 in comune di Veggiano;
- ridenominazione degli ATC, in modo tale da mantenere, ove possibile, la precedente denominazione (ATC PD03, PD02, PD04 e PD05).

**Città Metropolitana di Venezia:** la CM di Venezia nell'ambito della propria proposta di PFVP non ha formulato proposte di modifica in merito alla suddivisione del territorio in ATC, con la precisazione di auspicare il mantenimento del numero di cinque ATC; si ritiene pertanto di mantenere invariati gli attuali 5 ATC di Venezia.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia sono identificati con la sigla "ATC" seguita dall'indicazione della sigla provinciale (PD, RO, TV, VE, VR, VI) e da un numero progressivo di due cifre (01, 02, 03, ecc.), con il fine di prevedere una denominazione unica, che riveste anche carattere di ufficialità nelle interlocuzioni con gli ATC.

Già con la proposta di PFVR 2014-2019 si è introdotto come approccio operativo per l'elaborazione del PFV l'adozione, a livello regionale (e quindi a valere sia sul PFVR che sui singoli PFVP), di una nuova

metodica per il calcolo della superficie, o territorio agro-silvo-pastorale (TASP), basato, ai sensi di quanto disposto dal pertinente DPI, non più sui soli dati ISTAT bensì sul calcolo delle superfici risultanti dalla cartografia digitalizzata regionale dell'uso del suolo.

Nell'ambito della presente proposta di PFVR 2021-2026 il tema è stato oggetto di un ulteriore e specifico approfondimento, nel senso di individuare nella basi cartografiche regionali di AVEPA un ulteriore concreto elemento di fondatezza nelle fasi di analisi e di proposta; infatti, da un lato il puntuale aggiornamento di tali dati su cui AVEPA struttura la propria attività di controllo sull'erogazione di premi e contributi connessi al PSR ed alla PAC, dall'altro il fatto che tali dati cartografici abbiano un puntuale legame, a livello di ciascun fascicolo aziendale, con i riferimenti catastali allibrati presso l'Agenzia del Territorio. In tal senso, lo strumento appare utile anche in prospettiva gestionale, a valle dell'avvio della prossima stagione pianificatoria, laddove molte procedure operative (risarcimento danni da fauna, costituzione e modifica di strutture di iniziative privata, zone per l'addestramento dei cani, istituzione di Zone di Ripopolamento e Cattura ed Oasi di Protezione) sono strettamente connesse ad una consistenza catastale e, quindi, alla necessità delle opportune verifiche in ordine a istanze rese in regime di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Paradossalmente, a fronte di un evidente progressivo consumo di territorio agro-silvo-pastorale a causa dell'espansione dell'urbanizzazione e della costruzione di nuove infrastrutture (i dati dell'ultimo censimento Agricoltura ISTAT attestano una perdita di SAU nel decennio 2000-2010 pari a 41.304 Ha a livello regionale), il dato di superficie TASP complessivo regionale, calcolato con la nuova metodologia, risulta superiore di quasi 80.000 ettari per la parte di pianura e di oltre 86.000 ha per la Zona faunistica delle Alpi rispetto a quello riportato nell'Allegato C alla LR 1/2007.

Come si evince dalla citata tabella 3.1, il PFVR si fa altresì carico di calcolare per la prima volta, misurato in maniera oggettiva e tecnicamente inequivocabile grazie agli strumenti GIS oggi disponibili, anche l'ammontare della superficie di territorio agro-silvo-pastorale ove vige il divieto di caccia in virtù delle distanze di sicurezza dalle strade ed edifici fissate dall'articolo 21, comma 1, lettera e) della L. n. 157/1992. Tale misura viene calcolata per difetto, applicando la distanza minima prevista per le vie di comunicazione (ferrovie e strade carrozzabili), pari a 50 metri a tutte le superfici urbanizzate (ivi compresi i fabbricati, per i quali, ai sensi del medesimo comma di legge, la distanza minima è di 100 metri). Il dato di superficie di tale "buffer" costruito sull'intorno delle aree non-TASP urbanizzate è in relazione alla superficie non-TASP stessa e, in misura direttamente proporzionale, al grado di frammentazione di dette aree urbanizzate: a parità di superficie non-TASP, infatti, il buffer è maggiore laddove le aree urbanizzate non sono concentrate bensì disperse sul territorio (determinando quindi maggiori "perimetri" dai quali devono essere mantenute le distanze di sicurezza). Il dato, sia in termini assoluti che relativi al TASP totale dell'ATC, costituisce pertanto un interessante ed importante parametro di misura della frammentazione della superficie agro-silvo-pastorale di un ATC effettivamente disponibile per la caccia e non può non essere tenuto in considerazione nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

## 9. ISTITUTI A DIVIETO DI CACCIA DEFINITI NEL PIANO FAUNISTICO- VENATORIO REGIONALE: FORESTE DEMANIALI E OASI COATTIVE

### 9.1 FORESTE DEMANIALI (ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA c) DELLA L. N. 157/1992) E OASI COATTIVA DELLA PIANA DEL CANSIGLIO

Al fine di assicurare certezza, sotto il profilo normativo, agli utenti venatori in merito all'applicazione del vincolo di divieto di caccia, vengono in questa sede individuate le foreste demaniali del Veneto a cui si applica il vincolo del divieto di caccia di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) della L. n. 157/1992, sulla base del criterio territoriale applicabile per definizione (ovvero aree demaniali interessate dalla presenza di foresta) unitamente ad un criterio gestionale rispondente all'esigenza di certezza dei confini e all'esigenza che sussista un soggetto giuridico affidatario della gestione dell'area demaniale forestale.

Conseguentemente si individuano quali foreste demaniali regionali (F. D. R.) del Veneto, ai fini dell'applicazione del richiamato articolo 21, comma 1, lettera c) della L. n. 157/1992, le superfici del demanio forestale regionale affidate alla gestione, in precedenza dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, cui è subentrata a tutti gli effetti l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, e che vengono individuate come segue:

Prov.	Denominazione	Superficie tot. ha
BL - TV	F.D.R. del Cansiglio	3.936,36
BL-TV	F.D.R. della Sinistra Piave	1.528,84
BL	F.D.R. della Destra Piave	651,41
BL	F.D.R. di Malgonera - Taibon Agordino	257,59
BL	F.D.R. di Piangrande - Forno di Zoldo	232,68
BL	F.D.R. della Val Montina - Perarolo di Cadore	969,57
VR	F.D.R. del Monte Baldo	2.634,95
VR	F.D.R. della Val d'Adige	1.468,06
VR	F.D.R. di Giazza	1.484,56

In dette superfici complessive possono essere ricomprese aree già vincolate quali Aree protette ai sensi della L. n. 394/1991. La superficie non forestale compresa nell'area demaniale del Cansiglio (Piana del Cansiglio, Valmenera e Cornesega), fatte salve le superfici già individuate come Riserve Naturali Statali, è individuata quale Oasi di Protezione coattiva, affidata in gestione all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.

## **10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISTITUZIONE E GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE INDIVIDUATI DAL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022-2027 E, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA L. r. N. 27/2017, DAI PIANI FAUNISTICO-VENATORI DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA AI FINI DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 3 DELLA L. n. 157/1992**

A differenza di quanto normativamente previsto ed attuato nel corso dei precedenti cicli pianificatori, il Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2021-2026, a seguito della riforma operata con la L. R. n. 27/2017, contempla al proprio interno l'individuazione dei vari istituti di protezione (Valichi montani, Oasi di Protezione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri pubblici di Riproduzione della fauna selvatica), che in precedenza competeva ai Piani Faunistici di Province e Città Metropolitana di Venezia.

In ragione del parallelo processo di riordino in corso sulle restanti porzioni dispositive della L. R. n. 50/1993, è possibile, in questa sede ed in questa fase del processo complessivo, confermare come tutte le attività attuative e gestionali sino a ieri riferibili a Province e Città Metropolitana di Venezia sono di fatto ri-allocate, a seguito dell'approvazione e promulgazione della L. R. n. 19/2015 e della L. R. n. 30/2016, alla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria (di seguito, "Struttura regionale"), secondo un disegno ed un livello di dettaglio che sarà definito nei provvedimenti operativi successivi all'approvazione ed all'entrata in vigore delle norme di cui alla L.R. n. 30/2018.

Rimane in ogni caso confermato che, ai fini della verifica del rispetto dei parametri previsti dall'art. 10, comma 3 della L. n. 157/1992, entro 180 giorni dalla pubblicazione del PFVR 2022-2027 la Giunta regionale, sulla base dei dati effettivi legati alla puntuale istituzione e applicazione dei vari istituti di tutela della fauna selvatica, attesta con proprio atto in ordine al rispetto a consuntivo dei parametri di cui alla medesima norma e, qualora detto parametro non risultasse rispettato, provvede all'istituzione di oasi coattive nella misura necessaria al soddisfacimento dei parametri di legge.

Ai sensi dei commi 13 e 14 dell'art. 10 della L. n. 157/1992, la Struttura regionale provvede, successivamente all'approvazione del PFVR, a notificare il provvedimento che determina il perimetro delle zone vincolate a ZRC e Oasi ai proprietari o conduttori dei fondi interessati, provvedendo contestualmente all'affissione della delibera medesima all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati. La notifica ai proprietari non è dovuta, intendendosi sufficiente l'affissione all'Albo Pretorio, qualora il numero di proprietari per l'area in questione risulti superiore a venti ovvero qualora i proprietari/conduttori stessi non siano tutti chiaramente individuabili. Entro 60 giorni dall'avvenuta notifica o affissione, i proprietari o conduttori possono presentare, in carta semplice esente da oneri fiscali, opposizione motivata all'istituzione dell'Oasi o della ZRC. La zona non viene istituita in caso di opposizione manifestata dai proprietari dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare. I fondi ricadenti nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari vengono assimilati a fondi sottratti ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L. n. 157/1992, fermi restando in capo ai proprietari e conduttori gli obblighi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 15, nonché la non ammissibilità a qualsiasi forma di contributo previsto dal presente PFVR per danni da fauna selvatica o ad altre forme di incentivo.

Con il provvedimento di istituzione dell'Oasi di protezione, si individua il soggetto responsabile della gestione dell'Oasi, gli specifici obiettivi di conservazione e tutela (habitat e/o specie), ad approvare il programma di attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione e tutela nel corso del ciclo pianificatorio, ivi comprese le attività di monitoraggio necessarie alla verifica degli obiettivi stessi. Le Oasi di Protezione non vengono modificate nel corso della pianificazione, se non nel caso siano intervenute variazioni significative della destinazione d'uso del territorio dell'Oasi, in termini di disponibilità di TASP e di superficie utile alla fauna selvatica.

Con il provvedimento di istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, si individua il soggetto responsabile della gestione della ZRC (ATC/CA o eventuali forme di gestione diretta) e si fissano gli elementi e gli obiettivi gestionali (specie target, densità presente al momento dell'istituzione della ZRC, densità obiettivo commisurata alla vulnerabilità delle colture presenti, obiettivi di produttività, in termini di catture e irraggiamento naturale), assetto ed ordinamenti colturali con particolare riferimento alla vulnerabilità delle colture, misure di prevenzione già presenti e programmazione degli interventi di prevenzione necessari al contenimento dei danni riferite alle colture vulnerabili, Programma pluriennale e annuale di interventi di miglioramento ambientale, si definisce il Programma annuale di censimenti e catture (superfici minime da censire, transetti, aree di cattura, ecc) ed il programma di controllo dei predatori, da sottoporre al parere preventivo dell'ISPRA. Il mantenimento delle ZRC per l'intera durata del PFVR è funzionale al raggiungimento degli obiettivi generali di gestione faunistica in capo all'ATC. Nel corso dell'arco temporale di validità del PFVR 2021-2026, si può prevedere la modifica delle ZRC esistenti nei casi in cui:

- siano intervenute modifiche non previste della destinazione d'uso del territorio della ZRC, in termini di disponibilità di TASP, di superficie utile alla specie target o di superficie interessata da colture particolarmente vulnerabili ai danni;
- impossibilità, per motivi oggettivi, di mettere in atto le misure di prevenzione programmate;
- significativo scostamento negativo dai parametri di produttività prefissati, sulla base di dati oggettivi di censimenti e catture raccolti per almeno tre anni dall'istituzione della ZRC, documentando la proposta con dati quantitativi a supporto della/e motivazione/i di cui sopra e presentando contestualmente la proposta di compensazione (nuova/e ZRC; ampliamento di ZRC esistente/i), nello stesso ATC ovvero in altro ATC della stessa provincia, in tale ultimo caso in accordo con l'ATC interessato, nonché il programma di gestione delle nuove aree aggiornato sulla base delle modifiche proposte.

Per le superfici destinate a zona di ripopolamento e cattura (ZRC), già facenti parte di istituti venatori privati in vigore alla data di scadenza del PFRV 2007 - 2012, è invece esclusa la possibilità di cambio di destinazione d'uso per tutta la durata del PFVR 2022- 2027, fatta eccezione per la sola ipotesi di reintegro nei confini dell'istituto venatorio privato sulla base di rinuncia dell'ATC interessato.

E' necessario attestare, con il provvedimento di modifica della ZRC, che non vi sono effetti a carico delle conclusioni della VAS e della Valutazione di Incidenza del PFVR 2022-2027; in ogni caso le modifiche entrano in vigore al termine ed al di fuori della stagione venatoria.

Le procedure di notifica a proprietari e conduttori del nuovo provvedimento di modifica rimangono le stesse del provvedimento di istituzione della ZRC.

## 11. QUESTIONI GESTIONALI LEGATE AI GRANDI CARNIVORI

Dopo la pressoché totale estinzione avvenuta tra la fine del XIV e i primi decenni del XX secolo, i grandi Carnivori (Lupo, Orso Lince e Sciacallo dorato) sono attualmente in fase di riespansione nel territorio delle Alpi.

Per quanto riguarda il Lupo, a partire dagli anni '90 la specie è ricomparsa sulle Alpi Marittime in espansione naturale dalla popolazione appenninica ed è oramai insediata stabilmente e diffusamente nell'intero settore alpino occidentale, con progressiva espansione anche in territori non propriamente montani. Per quanto riguarda le Alpi centro-orientali, dopo prime segnalazioni di singoli individui documentate nelle province di Trento e Bolzano, nel 2012 è stato documentato l'insediamento di una prima coppia stabile nel territorio della Lessinia a cavallo tra Trentino e Veneto, formata da una femmina in dispersione dalla popolazione italiana e un maschio in dispersione dalla popolazione dinarica slovena. Alla primavera del 2018, anno al quale risale l'ultimo aggiornamento ufficiale della consistenza della popolazione alpina italiana (vedasi: *Avanzinelli E., Calderola S., Giombini V. e Marucco F. (2018). Lo Status del lupo in Veneto 2014-2018. Relazione tecnica, Progetto LIFE 12 NAT/IT/00080 WOLFALPS - Azione D1. In: Marucco et al. (2018). Lo Status della popolazione di lupo sulle Alpi Italiane e Slovene 2014-2018 Relazione tecnica, Progetto LIFE 12 NAT/IT/00080 WOLFALPS - Azione A4 e D1 [https://www.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2020/10/Report\\_monitoraggio\\_Alpi\\_completo.pdf](https://www.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2020/10/Report_monitoraggio_Alpi_completo.pdf)) in Veneto risultavano documentati 6 branchi riproduttivi, dei quali 4 transregionali con territorio ricadente tra il Veneto e il Trentino, con una consistenza minima certa di 48 individui.*

Su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'ISPRA ha organizzato lo svolgimento, nell'inverno 2020/2021, del primo piano di monitoraggio del lupo coordinato a livello nazionale, a tutt'oggi in corso, a seguito del quale sarà disponibile l'aggiornamento ufficiale, supportato anche da dati di monitoraggio genetico, della consistenza della popolazione di lupo sull'intero territorio nazionale, consistenza che in Veneto è stimata, all'avvio del suddetto monitoraggio nell'autunno 2020, in circa 12 branchi riproduttivi.

Per quanto riguarda l'Orso bruno, il territorio regionale è interessato a partire dai primi anni 2000 dalla presenza sporadica e irregolare di singoli esemplari maschi in dispersione dalla vicina popolazione trentina, ricostituitasi alla fine degli anni '90 grazie al Progetto LIFE Ursus, e dalla popolazione dinarico-balcanica della Slovenia, al di fuori delle quali non è ad oggi stata documentata la presenza di femmine riproduttive.

Attraverso il monitoraggio opportunistico è documentato con sempre maggiore frequenza in territorio regionale anche dello Sciacallo dorato, in naturale espansione dal sud-est Europa, specie per la quale è stata accertata per la prima volta nel 2020 la presenza di due nuclei riproduttivi di cui uno in provincia di Belluno e uno in provincia di Verona. Incerta invece al momento la presenza in Veneto della Lince.

Dal punto di vista normativo, il Lupo (*Canis lupus*), l'Orso bruno (*Ursus arctos*) e la Lince (*Lynx lynx*) sono specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della L. 157/1992 e specie di interesse comunitario individuate come prioritarie nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (recepita dalla normativa nazionale con DPR 357/1992 e s.m.i.), la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e una protezione rigorosa.

In sintesi, l'attuale quadro normativo:

- vieta la cattura e l'uccisione, il disturbo, il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione del lupo (DPR 357/1997, art.8 cc.1 e 2);
- richiede una specifica autorizzazione per l'importazione di esemplari vivi o morti di lupo o di parti di essi (L. 874/1975, art. 4);
- richiede, per ogni attività di cattura a fini scientifici di lupi, un'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) sulla base di un parere rilasciato dall'ISPRA (DPR 357/1997, art. 11);
- prevede, al fine di prevenire danni gravi all'allevamento, la possibilità di deroga ai divieti di cattura o abbattimento dietro autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

sentito l'ISPRA, a condizione che non esistano altre soluzioni praticabili e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni di lupo (L. 157/1992, art. 19 c. 2; DPR 357/1997, art. 11 c.1);

- prevede che l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo e prevenzione dei danni, sia da parte delle Regioni che da parte degli Enti parco, sia conforme alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ai settori agricolo e forestale;
- prevede una specifica disciplina nella materia dei danni da fauna selvatica ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 di cui alla Comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea del 1 luglio 2014;
- prevede che all'interno delle aree protette sia l'Ente parco nazionale a provvedere alla conservazione e gestione della fauna e a indennizzare i danni causati dalla fauna del Parco ospitata nella medesima area protetta (L. 6 dicembre 1991, n. 394/91);
- prevede il monitoraggio delle popolazioni e l'implementazione di una banca dati sugli esemplari rinvenuti morti da parte delle Regioni sulla base di linee guida prodotte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in contatto con l'ISPRA e il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (DPR 357/1997, art. 7 c. 2).

Inoltre il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato con determina direttoriale del 5/11/2008 il Piano d'Azione per la Conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), Piano ratificato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2131 del 29/07/2008, dando atto che lo stesso costituisce l'attuazione delle specifiche Misure di conservazione previste per la specie orso bruno ai sensi della Direttiva Habitat e approvate con DGR 2371/2006.

Per quanto riguarda il Lupo invece, l'ancora vigente Piano nazionale di conservazione del Lupo in Italia (ISPRA/Ministero dell'Ambiente 2002) è attualmente in fase di revisione e aggiornamento, processo avviato dallo stesso Ministero dell'Ambiente nel 2015 e a tutt'oggi non ancora pervenuto ad una stesura definitiva.

Con riferimento all'Orso bruno e al Lupo, non rivestendo lo Sciacallo dorato e la Lince ad oggi particolare rilievo gestionale, le politiche gestionali sia in termini di monitoraggio che di gestione dei possibili conflitti sono caratterizzate dall'esigenza di un forte coordinamento sovra regionale e internazionale, trattandosi di specie con home range e capacità dispersive molto ampie.

Per tale motivo la Regione del Veneto ha partecipato nel recente passato a due Progetti finanziati a valere sulla programmazione comunitaria LIFE + con l'obiettivo dell'implementazione di azioni coordinate a livello alpino - per quanto riguarda il Lupo - e alpino-dinarico - per quanto riguarda l'Orso bruno - per la conservazione e la gestione delle due specie:

- il progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS, iniziato a fine 2013 e concluso a maggio 2018 ([www.lifewolfalps.eu](http://www.lifewolfalps.eu));
- il progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 DINALP BEAR iniziato nel 2014 e concluso a giugno 2019 ([www.lifedinalpbear.eu](http://www.lifedinalpbear.eu)).

Nell'ambito dei suddetti progetti LIFE, a livello regionale sono stati conseguiti in particolare la formazione di personale istituzionale sulle tematiche inerenti la gestione delle due specie, l'impostazione di protocolli di monitoraggio, anche genetico, coordinati e condivisi a livello di popolazione, l'implementazione di misure di prevenzione degli impatti sulle attività antropiche (predazioni sul bestiame domestico, danni all'apicoltura), la definizione di protocolli operativi per la gestione delle emergenze e delle situazioni critiche.

Le suddette attività sono proseguite dopo la conclusione dei progetti LIFE e sono state recepite nell'ordinaria attività amministrativa regionale.

#### Monitoraggio

Per quanto riguarda il monitoraggio del Lupo, la Regione del Veneto è impegnata nell'attuazione del già richiamato monitoraggio nazionale 2020/2021 indetto da ISPRA. Inoltre con DGR n. 1348 del 16/09/2020 è stato avviato un accordo di collaborazione triennale con il Centro Grandi Carnivori istituito presso l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (che coordina il monitoraggio a livello alpino) per il monitoraggio genetico del Lupo.

Per quanto riguarda l'Orso, con DGR 456 del 14/04/2020 è stato invece attivato l'accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, la Regione Lombardia, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,



la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, la Fondazione Edmund Mach e l'ISPRA ai fini del monitoraggio genetico dell'orso bruno sull'arco alpino, anch'esso di durata triennale.

#### Indennizzo e prevenzione dei danni

Secondo un'impostazione assunta e condivisa a livello di linee guida europee e nazionali, fin dal 2007 la Giunta regionale approva lo stanziamento e i criteri procedurali per l'indennizzo immediato e integrale dei danni causati dai grandi carnivori alle produzioni zootecniche e all'apicoltura. A tale proposito si rimanda all'ultimo provvedimento vigente per l'anno 2020 (DGR n. 321 del 17/03/2020, stanziamento pari ad € 250.000,00) e al Report tecnico di riepilogo annuale dei dati relativi alle predazioni e all'indennizzo dei danni (ultimo disponibile: Report tecnico sui danni causati da Grandi carnivori in Veneto nel 2019 pubblicato nel BUR n. 42 del 31/03/2020).

Per quanto riguarda la prevenzione, dopo l'esperienza maturata nell'ambito dei Progetti LIFE di cessione in comodato gratuito di sistemi di prevenzione delle predazioni al bestiame (recinzioni elettrificate, cani da guardiana, dissuasori acustici), a partire dal 2019 è stata attivata la Misura 4.4.3 del PSR Veneto (programmazione 2014-2020), con uno stanziamento annuale di 500.000 € per il finanziamento al 100% per l'acquisto di misure di prevenzione. Viene inoltre annualmente garantito, grazie al conferimento di 4 incarichi professionali, il servizio di consulenza e assistenza tecnica agli allevatori sull'installazione e manutenzione dei sistemi di prevenzione e il supporto sulle procedure di richiesta di indennizzo dei danni.

#### Gestione degli orsi confidenti e delle situazioni di emergenza

In attuazione del capitolo 3 del PACOBACE la Giunta regionale ha approvato con DGR n. 2236 del 03.12.2013 il Protocollo regionale di definizione delle procedure operative delle squadre di emergenza Orso di cui al Piano d'Azione per la Conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali PACOBACE e dell'Azione C4 del progetto LIFE Arctos in Veneto. Inoltre, nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE Dinalp Bear, è stata istituita la Squadra di Emergenza Orso del Veneto, con la partecipazione di personale delle Polizie provinciali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e del Comando Unità Carabinieri Forestale del Veneto, e ne è stata completata la formazione e l'equipaggiamento necessario per la gestione delle possibili situazioni emergenziali nel territorio regionale.

Per quanto riguarda l'attività di informazione nei confronti di Istituzioni e dell'opinione pubblica, è stato predisposto apposito materiale informativo e, con DGR n. 214 del 28.2.2018, è stato formalmente costituito ed attivato il Tavolo Regionale di Partecipazione e informazione sui grandi Carnivori.

Si ricorda infine la DGR n. 1350 del 18 settembre 2018 con la quale è stato approvato un progetto sperimentale per la gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria satellitare che prevede la sperimentazione di sistemi innovativi digitali per la prevenzione delle predazioni sul bestiame domestico, tramite la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari.

In riferimento allo specifico Obiettivo Prioritario n. 4 approvato con DGR n. 46/2019 "OP n. 4. Individuare, definire e strutturare modelli ed approcci indirizzati alla gestione delle problematiche connesse al naturale ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi e della stabilizzazione nel medio-lungo periodo di metapopolazioni autosufficienti, attraverso la riduzione dei conflitti, effettivi e anche potenziali, con le attività antropiche, nonché attraverso il coordinamento a livello intra- ed extra-regionale delle attività di gestione e monitoraggio (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 10 DI SOSTENIBILITÀ)", stante il livello di tutela assicurato ad entrambe le specie dal quadro normativo complessivo e l'assetto gestionale già vigente a livello regionale il presente PFVR 2021-2026 non può che prendere atto della situazione di presidio, negli stretti limiti imposti dal medesimo quadro, della situazione, e ciò anche in riferimento agli aspetti di necessario coordinamento interregionale, che, allo stato, sono garantiti anche da accordi e convenzioni sottoscritte dall'Amministrazione regionale, dando atto che qualsiasi intervento di ambito pianificatorio prima e gestionale poi attiene ad un regime autorizzativo che esula dal ruolo e dalle competenze di questo Piano, ritenendo conseguiti gli obiettivi ed i vincoli di cui all'Obiettivo Prioritario n. 4.

## **12. ISTITUZIONE DI UN VALICO FAUNISTICO IN LOCALITA' PASSO VALLES (BL).**

Nell'ambito degli esiti alla fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale, avviata con nota prot. n. 58773 del 15.2.2018 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la Provincia Autonoma di Trento, con nota prot. n. S158/2018 fascicolo 17.6, pone la questione della opportunità di valutare, su conforme comunicazione del Parco di Paneveggio, la possibilità di istituire un valico sul Passo Valles, sulla base di dati di rilievo citati dallo stesso Ente Parco.

I dati non trovano riscontro nelle rilevazioni faunistiche propedeutiche alla redazione del presente PFVR e di quello della Provincia di Belluno Territorialmente competente.

Pur convenendo che si tratta di questione che merita una specifica ed adeguata attenzione, non si può non rilevare come la stessa Provincia Autonoma di Trento, pur segnalando il rilievo del Parco, non abbia ritenuto né di avviare studi specifici né tantomeno di sottoporre il sito al regime di valico normativamente previsto dalla L. n. 157/1992.

### **13. ATTIVITA' DI CONTROLLO FAUNISTICO DELLE SPECIE DANNOSE NELLE AREE DEMANIALI**

Nell'ambito degli esiti alla fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale, avviata con nota prot. n. 58773 del 15.2.2018 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, con nota prot. n. 5767 del 20.3.2018, pone la questione del controllo faunistico nelle aree demaniali, con particolare riferimento alla gestione dei danni da cinghiale.

In riscontro a tale istanza, si rileva come la questione non sia stata posta nei termini adeguati. Infatti, l'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 risulta essere distinta, diversa ed estranea all'ordinaria attività venatoria (come conferma anche la Corte Costituzionale con le Sentenze n. 392/2005, n. 107/2014, n. 139/2017 e n. 174/2017) e in ragione di ciò opera senza i limiti ed i vincoli temporali e spaziali che attengono all'attività venatoria.

Pertanto, per tutte le aree demaniali, e quindi compreso il demanio regionale affidato alla predetta Agenzia, non sussistono limitazioni alla possibilità di poter operare un controllo della specie, nei limiti e secondo le previsioni di cui ai predetti articoli 19 della L. n. 157/1992 e 17 della L. R. n. 50/1993 e nell'ambito dello specifico Piano regionale di eradicazione 2017/2020 approvato con DGR n. 1155/2017 e i cui termini di validità sono stati prorogati con DDR n. 18 del 07/02/2020 e con DDR n. 357 del 28/12/2020.

## 14. MIGLIORAMENTI AGRO-AMBIENTALI A FINALITA' FAUNISTICA

Si tratta di un ambito operativo di grande ruolo, rilevanza ed interesse ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, anche sulla base di un quadro operativo di intervento che risale, in prima applicazione delle pertinenti disposizioni della L. n. 157/1992, al “Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria”, redatto nel 1994 dall'INFS (ora ISPRA).

Ruolo, rilevanza e interesse che attengono al tema generale del rapporto tra tutela ambientale in generale e faunistica in particolare, prelievo venatorio e attività agricola e che costituisce uno dei *focus* del presente Piano e che ha trovato una puntuale cornice programmatoria ed operativa nei Piani di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto.

In questo senso, quindi, è necessario operare nella direzione di una ancor più stretta convergenza, di obiettivi, di mezzi e di azioni tra gli obiettivi della pianificazione faunistico-venatoria e gli obiettivi della programmazione dello sviluppo rurale.

I miglioramenti ambientali si intendono, ai fini faunistici, quali interventi volti ad incrementare e conservare la consistenza della fauna spontanea, la cui realizzazione deve essere proporzionata alla densità desiderata e lo sforzo inversamente commisurato ai livelli già esistenti.

I miglioramenti ambientali sono fondamentali per la protezione, la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica, siano essi effettuati da soggetti pubblici (nelle Oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura), da organi di gestione (nei Comprensori Alpini e Ambiti territoriali di Caccia) o da soggetti privati (nelle Aziende faunistiche). La considerazione principale, quando si pensa ai miglioramenti ambientali, è che gli animali selvatici si trovano a vivere per la maggior parte del territorio, non in ambienti naturali, ma in veri e propri agro-ecosistemi, in cui la presenza dell'uomo e delle pratiche agricole sono ormai parte integrante.

I miglioramenti ambientali costituiscono interventi a carattere attuativo, spesso in applicazione di regimi di tutela delle risorse ambientali di emanazione internazionale, comunitaria e nazionale, ed il sostegno comunitario assicurato a livello di PSR intende perseguire due scopi, ovvero sostenere per quanto possibile l'applicazione di pratiche produttive - vincolate ad un rigido rispetto di vincoli ambientali - generalmente più onerose di quelle ordinarie e promuovere un uso estensivo di tali pratiche attraverso la valorizzazione e la promozione di interventi pilota con un forte carattere innovativo.

Così definito il quadro generale, non si ritiene necessario né tantomeno opportuno assegnare e circoscrivere un ruolo per questa sezione del presente Piano di mera elencazione di protocolli agronomici ed operativi, che, tra l'altro, dovrebbero fare riferimento ad una situazione estremamente diversificata di ambienti e contesti produttivi agro-silvo-pastorali, ambito complessivo in cui si articola e si caratterizza il territorio regionale. Oltre a ciò, la definizione anche solo di pochi protocolli operativi dovrebbe poi, necessariamente, prevedere a carico degli stessi una valutazione a carattere ambientale, con specifico riferimento alla VInCA.

In ragione di ciò e della considerazione del ruolo, del valore e del rilievo anche a fini faunistici degli interventi di miglioramento ambientale previsti dal vigente PSR Veneto 2014-2020, si ritiene di integrare, quali misure agroambientali del presente Piano, le pertinenti misure previste dal PSR Veneto 2014-2020. Tali misure, tra l'altro, sono già state oggetto, contestualmente all'approvazione del PSR stesso, di una specifica - e positiva - procedura di VInCA.

In pratica, con tale indirizzo, questo Piano intende attribuire ulteriore valore applicativo ad una serie di misure, azioni e percorsi operativi già dotati di piena autonomia applicativa, adeguata sostenibilità in termini economici e rigorosa valutazione in termini ambientali.

In ordine al periodo di attivazione e vigenza del presente PFVR, si evidenzia che, con Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, la vigenza ed operatività del PSR 2014-2020, approvato con DGR n. 947 del 28 luglio 2015, sono state prorogate al 31 dicembre 2022.

Le misure di riferimento del PSR Veneto 2014-2020 che si ritiene di implementare ed articolare nel presente Piano sono:

Misura 4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani e collinari abbandonati e degradati: l'intervento sostiene il recupero straordinario di aree montane e collinari abbandonate originariamente gestite a prato e pascolo e ora interessate da fenomeni di degrado del cotico erboso che limitano il permanere di essenze floristiche tipiche dei luoghi e assecondano l'avanzamento del bosco; **Beneficiari**: • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n. 1307/2013); • Associazioni e/o Consorzi di proprietari privati e/o gestori di superfici agricole; • Enti pubblici e loro associazioni; • Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale; • Comunità regoliere; **Condizioni di ammissibilità**: • Presentazione di un Piano degli Interventi; • Superficie minima di intervento pari a 1 ha; • Superficie interessata situata in zona di montagna e collina del Veneto; • Solo aree degradate catastalmente classificate come "agricole"; **Spese ammissibili**: Costi sostenuti per l'attività di recupero naturalistico e paesaggistico di superfici agro-pastorali abbandonate e degradate di montagna e di collina; **Tipo di sostegno, importi e aliquote**: • Contributo in conto capitale; • 100% del costo di investimento (calcolato sulla base di costi standard); • Contributo: -- 7.716,31 €/ha in zona ordinaria -- 8.468,75 €/ha in siti Natura 2000 (ipotesi 2 cantieri); **Principi di selezione**: • Tipologia beneficiario; • Localizzazione geografica (es.: aree della rete Natura 2000, parchi e aree naturali protette...); • Dimensione della superficie oggetto di intervento; **Impegni del beneficiario**: I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: • Effettuare preventivamente il rilievo GPS dell'area abbandonata oggetto di recupero; • Realizzare picchettamento attorno al perimetro dell'area oggetto del recupero; • Garantire l'esecuzione dell'intervento di recupero su tutta la superficie progettuale (nel caso di progetti presentati da Enti Pubblici dovrà essere garantita la massima integrazione fra superfici contigue, evitando - per quanto possibile - progettazioni "a macchia di leopardo").

Misura 4.4.2 Introduzione di infrastrutture verdi: l'intervento sostiene la realizzazione in ambiti agricoli di pianura e collina di nuove strutture ecologiche caratterizzate dalla co-presenza di sistemi arborei e arbustivi, erbacei e, in talune situazioni, la connessione con fossati aziendali o interaziendali già presenti o di nuova realizzazione. In particolare sono previsti i seguenti investimenti: impianto di nuovi corridoi ecologici arboreo-arbustivi; impianto di boschetti; realizzazione di operazioni aziendali di riqualificazione della rete idraulica minore; realizzazioni di canali erbosi; **Beneficiari**: • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); • Associazioni agricoltori; • Aziende agricole di enti pubblici; • Enti pubblici o loro associazioni; • Enti proprietari/gestori di demanio statale o regionale; **Condizioni di ammissibilità**: • Investimenti connessi con i Tipi di intervento 10.1.3 "Infrastrutture Verdi" e 10.1.6 "Tutela degli habitat seminaturali" • Interventi realizzati in aree agricole di pianura e collina; **Spese ammissibili**: • Corridoi ecologici (fasce tampone e siepi); • Boschetti; • Operazioni aziendali di riqualificazione della rete idraulica minore; • Canali erbosi; **Tipo di sostegno, importi e aliquote**: • Contributo in conto capitale sulla base di costi standard; • L'importo di sostegno è calcolato in termini di costo standard/ettaro di superficie; **Senza greening/Singolo aderente**: Corridoi ecologici 8,37 €/m; Boschetti 10497,21 €/ha; Riqualificazione rete idraulica; • *Allargamento/rinaturalizzazione* 14,82 €/m; • *Realizzazione* 18,34 €/m; Canali erbosi 4,03 €/m; **Principi di selezione**: • Localizzazione geografica (Rete Natura 2000, bacino scolante in Laguna di Venezia, zone vulnerabili ai nitrati) • Superficie oggetto intervento • Canali erbosi: progetto unitario; **Impegni del beneficiario**: I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: • Preparazione del terreno; • Impianto; • Nuovi corridoi ecologici arboreo-arbustivi; • Boschetti; • Riqualificazione della rete idraulica minore; • Realizzazione di canali erbosi.

Misura 4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica: l'intervento sostiene la realizzazione di strutture ecologiche o l'installazione di manufatti che contribuiscono ad incrementare la fauna selvatica nell'ambito degli agroecosistemi e a migliorare la fruizione dei biotopi. In particolare, l'intervento riguarda la realizzazione di strutture per l'osservazione dell'avifauna; strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica; aree umide; strutture per la raccolta del patrimonio biogenetico; **Beneficiari**: • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); • Associazioni agricoltori; • Aziende agricole di enti pubblici; **Condizioni di ammissibilità**: Investimenti connessi con i Tipi di intervento 10.1.3 "Infrastrutture Verdi" e 10.1.6 "Tutela degli habitat seminaturali" **Spese ammissibili**: Investimenti per: • Strutture funzionali all'osservazione della fauna selvatica (1); • Strutture funzionale alla diffusione della fauna selvatica (2) (nidi, barriere, tunnel, muretti); • Creazione di aree umide (3) (sistemi

fitodepurativi, piantumazioni macrofite, arginelli, chiaviche); • Strutture per la raccolta del patrimonio biogenetico (4); **Tipo di sostegno, importi e aliquote:** • Contributo in conto capitale sulla base di costi standard; • 100% della spesa ammessa; • Massimale di 20.000 euro/progetto per investimenti 1, 2 e 3; • Massimale di 500.000 euro/progetto per investimenti 4; **Principi di selezione:** • Localizzazione geografica; • Zone designate vulnerabili ai nitrati; • Superficie oggetto d'intervento; **Impegni del beneficiario:** I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: • Strutture per l'osservazione dell'avifauna; • Strutture funzionali per la diffusione della fauna selvatica; • Creazione di zone umide; • Strutture per la raccolta del patrimonio biogenetico.

Misura 8.1.1 **Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli:** l'intervento sostiene investimenti relativi a: 1) Imboschimento permanente di terreni agricoli e non agricoli; costituzione di boschi permanenti con specie forestali arboree o arbustive autoctone con prevalenti finalità climatico - ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali; 2) Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli; piantagioni di arboricoltura da legno pure o miste, monocicliche o policicliche, anche potenzialmente permanenti, con finalità multiple, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico; 3) Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli a ciclo breve: piantagioni di arboricoltura da legno pure o miste, monocicliche o policicliche, anche potenzialmente permanenti, con finalità multiple, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico; **Beneficiari:** Soggetti pubblici o privati (anche associati), proprietari o gestori di terreni agricoli e non agricoli; **Condizioni di ammissibilità:** Interventi su terreni agricoli o non agricoli; Sono esclusi: terreni a prato permanente e pascolo; terreni dove l'imboschimento può comportare la diminuzione della biodiversità L'imboschimento permanente è escluso in zone montane; **Requisiti obbligatori:** Rispettare il regime di Condizionalità (Reg. UE n.1306/2013); **Spese ammissibili:** • Acquisto del materiale di propagazione; • Operazioni di messa a dimora delle piante; • Cure colturali; • Spese generali; **Tipo di sostegno, importi e aliquote:** • Contributo in conto capitale per la realizzazione dell'imboschimento; • Presenza di informazioni desunte dal Piano di riassetto per superfici boscate superiori ai 100 ettari; • 100% della spesa ammessa per imboschimento permanente (1); • 80% della spesa ammessa per imboschimento temporaneo a ciclo medio-lungo (superiore ai 20 anni) e ciclo breve (8-20 anni) (2) (3); • Premio annuale per ha per 12 anni solo per investimento (1) e (2); • Terreni agricoli: per mancato reddito 1.000 euro/ha IAP (Imprenditore Agricolo Professionale); 250 euro/ha altri beneficiari non IAP; • Premio annuale per manutenzione: 880 euro/ha per investimento (1); 1000 euro/ha (primi 5 anni) e 500 euro/ha (dal sesto al dodicesimo) per investimento (2); **Principi di selezione:** • Tipologia beneficiario; • Localizzazione geografica; • Tipologia d'investimento; **Impegni del beneficiario:** I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: • Mantenere il soprassuolo sulla superficie oggetto d'intervento; • Favorire le condizioni stagionali e fisiologiche più idonee all'accrescimento e all'affermazione del popolamento; • Rispettare le disposizioni relative alla Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli.

Misura 8.2.1 **Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati:** l'intervento sostiene: 1) la realizzazione di sistemi silvopastorali su superfici già occupate da specie arboree che vengono opportunamente diradate per fare spazio all'attività agricola o zootecnica; le specie erbacee di interesse agrario sono consociate nella stessa superficie con una o più specie arboree di interesse forestale o agrario, fornendo assortimenti legnosi (legno da opera o biomassa a uso energetico), e prodotti forestali non legnosi e prodotti agricoli o zootecnici; 2) il recupero a fini produttivi ed ambientali di superfici già utilizzate per l'attività agricola e pastorale, colonizzate da vegetazione forestale naturale, a seguito dell'abbandono colturale; entrambi gli investimenti mirano alla creazione di fasce ecotonali e/o corridoi ecologici di transizione tra superfici agricole e neo formazioni forestali; **Beneficiari:** Comuni e soggetti privati (anche associati) proprietari o gestori di terreni agricoli e forestali; **Condizioni di ammissibilità:** • I sistemi silvopastorali possono essere realizzati solo all'interno di superfici boscate un tempo pascolate; • I seminativi arborati sono ammessi solo nei terreni agricoli in cui le superfici coltivate a seminativo sono utilizzate in consociazione alla piantagione di una o più specie arboree; • Utilizzo delle specie indicate dal PSR e dal bando; per investimenti sui seminativi arborati sono esclusi: • terreni a prato permanente e pascolo permanente; • terreni dove imboschimento può comportare diminuzione biodiversità; **Requisiti obbligatori:** Rispettare il regime di Condizionalità (Reg. UE n.1306/2013); **Spese ammissibili:** • Acquisto del materiale di propagazione; • Altre operazioni per sistemi agroforestali; • Cure colturali; • Spese generali;

**Tipo di sostegno, importi e aliquote:** • Contributo in conto capitale; • Presenza di informazioni desunte dal Piano di riassetto per superfici boscate superiori ai 100 ettari; • 80% della spesa ammessa • Premio annuale per ettaro per la manutenzione (massimo 5 anni): seminativo arborato 250 euro; sistemi silvopastorali 110 euro; **Principi di selezione:** • Tipologia beneficiario; • Localizzazione geografica; • Tipologia d'investimento; **Impegni del beneficiario:** I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: • Rispettare le disposizioni relative alla Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli.

Misura 8.5.1 Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste: L'intervento sostiene investimenti selvicolturali di natura straordinaria finalizzati ad aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste attraverso la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo; **Beneficiari:** Soggetti pubblici e privati (anche associati) proprietari o gestori di aree forestali; **Condizioni di ammissibilità:** • Limitato alle zone boscate; • Presenza informazioni desunte dal piano di riassetto per superfici boscate superiore ai 100 ettari; • Gli investimenti devono essere previsti nel Piano di riassetto Forestale; • Gli investimenti dovranno avere carattere di straordinarietà perciò non potranno essere finanziati con le medesime finalità e sullo stesso sito prima di dieci anni; • Sono esclusi i siti già finanziati nei cinque anni precedenti per lo stesso investimento; • Il materiale di propagazione forestale utilizzato deve essere conforme alla normativa vigente in materia; **Spese ammissibili:** Le cure colturali, i diradamenti nelle fustaie e nei cedui, l'avviamento ad alto fusto, la rinaturalizzazione di formazioni forestali, il recupero di soggetti arborei anche singoli e delle formazioni degradate, il rinfoltimento con l'uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all'area forestale oggetto di intervento; **Tipo di sostegno, importi e aliquote:** • Contributo in conto capitale; • Presenza di informazioni desunte dal Piano di riassetto per superfici boscate superiori ai 100 ettari; • 80% della spesa ammessa; • Costi standard: cure colturali 6.500 euro per ettaro; recupero colturale di soggetti vulnerabili; 10.000 euro per ettaro (almeno 67 soggetti ettaro); sotto i 67 esemplari ettaro: 150 euro a soggetto; **Principi di selezione:** • Aree con svantaggi stagionali, orografici e strutturali; • Aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali • Aree ad elevata valenza naturalistica; • Investimenti con approccio associativo; **Impegni del beneficiario:** I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: • Rispettare le disposizioni relative alla Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli; • Georeferenziazione dei soggetti vulnerabili.

Misura 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi: L'intervento sostiene la gestione attiva di "infrastrutture verdi" (fasce tampone, siepi e boschetti, fasce inerbite e canali erbosi) con connessa fascia erbacea di rispetto; lo scopo è migliorare la qualità delle acque, potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva, ridurre i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della CO<sub>2</sub> atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati; **Beneficiari:** • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); • Associazioni agricoltori; • Enti pubblici che conducono aziende agricole; **Condizioni di ammissibilità:** • Limite minimo per la conservazione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi: 0,125 ha; • Boschetti: estensione minima 0,05 ha; estensione massima 1 ha; • Limite massimo di superficie aziendale ad impegno: 20%; • Non ammessi interventi di conservazione di formazioni arboree contigue a produzione di biomassa nonché di impianti arborei già esistenti finalizzati a produzione biomassa (SFR - *short rotation forestry*); **Requisiti obbligatori:** • Svolgere "attività minima" (Reg. UE n.1307/2013); • Rispettare i requisiti di Condizionalità (Reg. UE n.1306/2013); • Rispettare requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (normativa di riferimento); **Spese ammissibili:** Non rilevante ai fini dell'intervento; **Tipo di sostegno, importi e aliquote:** • Siepi e fasce tampone: pagamento per superficie (euro/metro lineare) per 5 anni; • Boschetti: pagamento per superficie (euro/ha) per 5 anni; • Canali erbosi: pagamento per superficie (euro/metro lineare) per 5 anni; **Senza riduzione componente greening: Fasce tampone e siepi:** Totale annuale singolo aderente 2,42 €/ml; Totale annuale gruppo aderente 2,56 €/ml; **Boschetti:** Totale annuale singolo aderente 192 €/ha; Totale annuale gruppo aderente 208 €/ha; **Canali erbosi:** Totale annuale singolo aderente 0,17 €/mq; Totale annuale gruppo aderente 0,18 €/mq; Importo del pagamento greening base da sottrarre per le componenti individuate laddove pertinenti; **Impegni EFA - detrazione da applicare a tutti i metri lineari di fasce tampone e siepi, che concorrono ad assolvere l'obbligo EFA del greening:** Titolo ≤ 1.000 €/ha; Titolo > 1.000 €/ha; Fasce tampone e siepi 0,64 €/ml 1,09 €/ml; **Principi di selezione:**

- Localizzazione geografica (ad esempio fasce tampone ricomprese nel Bacino scolante della Laguna di Venezia, altre zone vulnerabili ai nitrati, Rete Natura 2000, parchi e aree protette, ecc.)
- Estensione dell'intervento, differenziata per tipologia **Impegni del beneficiario**: I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare:
  - Generali;
  - Gestione attiva di siepi e fasce tampone;
  - Gestione attiva di boschetti a prevalente finalità naturalistica
  - Gestione attiva di canali erbosii;
  - Periodo d'impegno: 5 anni dalla presentazione della domanda d'aiuto.

Misura 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati semi-naturali, pascoli e prati-pascoli: l'intervento sostiene il recupero e il mantenimento delle superfici investite a prati stabili, prati-pascoli, pascoli in zone montane con finalità produttiva, ambientale e paesaggistica. Tali aree, subendo spesso fenomeni di scarsa o eccessiva utilizzazione e concimazione, possono essere soggette a perdita di valore naturalistico riguardo alle specie vegetali presenti, o subire fenomeni di degrado per il mancato utilizzo delle superfici a prato e a pascolo. L'azzeramento degli input di origine chimica in tutte le tre azioni qui proposte riveste un ruolo essenziale per la salvaguardia della qualità dei corpi idrici. **Beneficiari**: • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); • Associazioni agricoltori; • Enti pubblici che conducono aziende agricole; **Condizioni di ammissibilità**: • Superficie minima d'impegno: 1ha; • Distribuzione effluenti zootecnici: obbligo di comunicazione sui quantitativi di effluenti distribuiti; anche sottosoglia in Zona Ordinaria; **Requisiti obbligatori**: • Svolgere "attività minima" (Reg. UE n.1307/2013); • Rispettare i requisiti di Condizionalità (Reg. UE n.1306/2013); • Rispettare i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (normativa di riferimento); **Spese ammissibili**: Non rilevante ai fini dell'intervento; **Tipo di sostegno, importi e aliquote**: • Pagamento a superficie per ettaro/anno, per 5 anni. L'entità del pagamento è articolata in base alle diverse tipologie di prato e pascolo; • Prati di pianura, collina e montagna: 450 euro/ha; • Pascoli e prati-pascolo di montagna: 235 euro/ha; • Prati seminaturali ricchi di specie (obbligo di progetto collettivo): -- Pianura: 999 euro/ettaro (Zona Vulnerabile); 1078 euro/ettaro (Zona Ordinaria); -- Collina: 856 euro/ettaro (Zona Vulnerabile); 849 euro/ettaro (Zona Ordinaria); -- Montagna: 783 euro/ettaro (Zona Vulnerabile); 744 euro/ettaro (Zona Ordinaria); **Principi di selezione**: Localizzazione geografica (zone vulnerabili ai nitrati, aree Rete Natura 2000, aree protette, parchi); **Impegni del beneficiario**: I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando.

Misura 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali: l'intervento sostiene l'aumento della complessità ecosistemica e paesaggistica e il ripristino di condizioni di naturalità diffusa, attraverso la conservazione di prati umidi e la semina di colture a perdere. Inoltre, con l'azione di conversione a prato delle superfici seminative si intende concorrere al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee; **Beneficiari**: • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); • Associazioni agricoltori; • Enti pubblici che conducono aziende agricole; **Condizioni di ammissibilità**: Superficie minima soggetta ad impegno: 1ha (derogano gli interventi di riqualificazione della rete idraulica minore realizzati con la sottomisura 4.4); **Requisiti obbligatori**: • Svolgere "attività minima" (Reg. UE n.1307/2013); • Rispettare i requisiti di Condizionalità (Reg. UE n.1306/2013); • Rispettare requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (normativa di riferimento); • Greening: sottrarre la componente del pagamento individuale greening di base "diversificazione"; **Spese ammissibili**: Non rilevante ai fini dell'intervento; **Tipo di sostegno, importi e aliquote**: • Pagamenti a superficie per ettaro/anno per cinque anni; • Mantenimento di prati umidi e zone umide (biotopi): pagamento annuo 700 euro/ha; • Colture a perdere: pagamento annuo 950 euro/ha; • Conversione a prato delle superfici seminative: pagamento annuo 700 euro/ha; • Conversione a prato per riqualificazione della rete idraulica minore: pagamento annuo 700 euro/ha; • Mantenimento per riqualificazione rete idraulica minore: 2,46 euro/m (singolo aderente); 2,60 euro/m (gruppo aderente); **Principi di selezione**: • Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide e colture a perdere: -- Localizzazione geografica (ad esempio Rete Natura 2000, parchi, aree protette); -- Interventi e investimenti non produttivi (anche già realizzati con altre misure del Programma; di sviluppo rurale o del Bacino scolante della Laguna Veneziana); • Conversione a prato delle superfici seminative: -- Localizzazione geografica (es.: zone di rispetto di opere pubbliche idriche per consumo; umano, aree golenali, zone vulnerabili ai nitrati); **Impegni del beneficiario**: I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare:
 

- Generali: • Divieto di impiego di fertilizzanti chimici e organici; -- Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide; -- Interventi di riqualificazione della rete idraulica minore; -- Semina di colture a perdere; --



Conversione a prato delle superfici seminative; • Periodo d'impegno: 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Misura 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi: l'intervento sostiene l'allevamento di nuclei di animali iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici delle razze locali autoctone minacciate di abbandono e la coltivazione di specie vegetali agrarie a rischio di erosione genetica. L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della diversità genetica nonché alla diminuzione o all'azzeramento del rischio di estinzione delle principali razze e cultivar autoctone del Veneto; **Beneficiari**: • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); • Associazioni agricoltori; • Enti pubblici che conducono aziende agricole; **Condizioni di ammissibilità**: • Specie animali (allevatori custodi): le razze autoctone, allevate in purezza, dovranno rispettare le condizioni di ammissibilità per le specie locali a rischio di abbandono definite dai regolamenti europei (Reg. delegato UE n. 807/2014; Reg. UE n. 1305/2013). Dovrà essere dimostrata l'iscrizione alle rispettive sezioni dei libri o registri degli animali allevati in Veneto; • Razze bovine: Rendena, Burlina, Razza Grigio Alpina; • Razze ovine: Alpagota, Lamon, Brogna, Vicentina-Foza; • Razze equine: Cavallo Norico, Cavallo Maremmano, Cavallo del Delta, Caitpr (Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido); • Razze avicole in minaccia di abbandono; • Specie vegetali (coltivatori custodi): Mais Marano; altre varietà di cereali specificate dal bando; **Spese ammissibili**: Non rilevante ai fini dell'intervento; **Tipo di sostegno, importi e aliquote**: • **Specie animali**: premio ad Unità di bestiame adulto (euro/UBA/anno) per l'allevamento in purezza di nuclei di animali appartenenti alle razze locali in via d'estinzione per un periodo di 5 anni; • **Specie vegetali**: premio a superficie (euro/ha/anno) per la conservazione di materiale vegetale minacciato da erosione genetica per un periodo di 5 anni **Specie Razza Premio Bovina**: Burlina 512 euro/UBA; Rendena Grigio alpina 200 euro/UBA; **Equina**: CAITPR 506 euro/UBA; Norico 378 euro/UBA; Maremmano 200 euro/UBA; Cavallo del Delta 200 euro/UBA; **Ovina**: Lamon e Foza/ Vicentina 600 euro/UBA; Alpagota Brogna 400 euro/UBA; **Avicoli** In minaccia di abbandono 200 euro/UBA; **Frumento e altri cereali a paglia** 488 euro/ha; **Mais** 565 euro/ha; **Principi di selezione**: • Tipologia di beneficiario; • Tipologia di azienda; **Impegni del beneficiario**: I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: Specie animali: • Mantenimento della numerosità del primo anno in allevamento per tutto il periodo di impegno dei cinque anni; • Rispetto delle prescrizioni dettate dai piani di selezione e conservazione, quando previsti dai Libri Genealogici o Registri Anagrafici; Specie vegetali: • Mantenimento delle cultivar anche su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno di 5 anni; • Rispetto dell'estensione di superficie richiesta con la domanda del primo anno, anche se su parcelle diverse, per ogni anno di impegno.

Tutte le predette misure e azioni, nell'ambito della complessiva VAS e Vinca del PSR Veneto 2014-2020, sono state oggetto, con esito positivo, delle medesime valutazioni ambientali e, pertanto, in osservanza al principio generale che pone il limite dell'unicità della valutazione ambientale a carico di una determinata misura o azione, la loro realizzazione nell'ambito delle previsioni del presente Piano non richiede ulteriore e specifica valutazione, anche in riferimento alla considerazione che, trattandosi di misure che hanno un fondamentale supporto materiale nelle disponibilità di terreni sulle quali poter essere realizzate, il contesto territoriale in cui si applica il PSR Veneto 2014-2020 coincide con quello in cui si andranno ad esplicare le attività previste dal presente Piano.

Si evidenzia, infine, che, in ordine all'ambito complessivo di coordinamento, sotto i profili gestionali e della tutela delle risorse ambientali, che sussiste tra il PFVR ed il PSR 2014-2020, con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019, il PSR è stato oggetto di una specifica integrazione che ha riguardato il Tipo Intervento 4.4.3 «Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica» del PSR, con puntuale riferimento al sostegno alla diffusione ed utilizzazione di sistemi di prevenzione delle predazioni da grandi carnivori a protezione del bestiame in allevamento zootecnico al pascolo. La misura ha come finalità da un lato la protezione diretta del bestiame, dall'altro la diffusione, nel comparto zootecnico di riferimento, di buone pratiche idonee a contenere e limitare il fenomeno delle predazioni a carico di animali allevati e concorrere alla riduzione dei conflitti tra le azioni di protezione previste per i grandi carnivori e la necessità di mantenere un adeguato presidio produttivo e di presenza antropica nelle aree montane del Veneto interessate dal fenomeno del ritorno dei grandi carnivori.

Al pari di altre misure del PSR 2014-2020, il Tipo Intervento 4.4.3 in parola è già stato oggetto di due attivazioni del relativo bando, delle quali la più recente con il Bando approvato con DGR 319 del 18 marzo 2021.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della L. n. 157/1992, i proprietari o conduttori di fondi rustici inclusi nella pianificazione faunistico-venatoria regionale ed ai fini della gestione programmata della caccia, hanno titolo all'assegnazione di contributi per l'utilizzazione dei fondi stessi. Il termine utilizzazione si intende riferito sia all'attività venatoria intesa in senso stretto, sia alla gestione complessiva degli istituti che concorrono alla gestione programmata della caccia, ovvero alle Zone di Ripopolamento e Cattura; l'erogazione dei contributi in parola è in capo all'Amministrazione Regionale, che vi provvede attraverso la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria di cui alla L. R. n. 50/1993, come modificata ed integrata con L. R. n. 30/2018.

Il quadro di riferimento di misure e azioni applicabili del vigente PSR Veneto 2014-2020 potrà quindi costituire, ai fini della presente pianificazione e nell'ambito dell'ulteriore finestra operativa a fine 2022 individuata con Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020:

-un riferimento operativo per attuare interventi gestionali fondati su miglioramenti ambientali sulla base di una programmazione ed attuazione a livello locale, da realizzare a cura di ciascun soggetto (ATC e CA) su cui si articola il regime di gestione programmata della caccia (articolo 14 della L. n. 157/1992 e comma 4 dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993) tramite convenzioni con imprese agricole, singole e associate;

-un riferimento operativo per attuare interventi gestionali fondati su miglioramenti ambientali sulla base di una programmazione ed attuazione a livello locale, da realizzare in aree destinate alla protezione della fauna (ZRC) a cura del soggetto delegato alla gestione operativa delle stesse (Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, ATC oppure CA) tramite convenzioni con imprese agricole, singole e associate;

-infine, un riferimento gestionale ai fini della gradazione dei contributi erogabili ai proprietari e conduttori di fondi ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 157/1992, nel senso di prevedere criteri di valutazione premianti ed incentivanti sulla base dell'effettivo indirizzo produttivo dei fondi.

In riferimento all'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 15 della L. n. 157/1992 ed alla definizione di convenzioni-tipo per la gestione del coinvolgimento attivo di imprese agricole singole e associate, il presente Piano assolve il compito di individuazione del riferimento operativo (le misure e azioni del PSR Veneto 2014-2020) e della piena valenza della loro implementazione nel presente PFVR in riferimento alle previste valutazioni ambientali (VAS e VInCA). Tutti i restanti aspetti della questione, essenzialmente procedurali, ivi compresa l'applicabilità del regime "*de minimis*" relativo alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di Aiuti di Stato, non avendo rilevanza in termini ambientali, potrà essere oggetto di definizione separata rispetto ai contenuti del presente Piano.

Eventuali interventi diversi da quelli indicati in precedenza, ove ritenuti necessari, dovranno essere oggetto di specifica VInCA.

In parallelo ed in attuazione al presente Piano saranno definiti uno o più provvedimenti, di competenza della Giunta regionale e sentito il parere della competente Commissione consiliare, con cui verranno inquadrati gli aspetti procedurali connessi alle diverse tipologie di intervento, sia in attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 15 della L. n. 157/1992 che in riferimento alla opportunità di porre in essere interventi specifici in regime di convenzione con imprese agricole, singole e associate, anche in ordine al profilo di "buone pratiche" che può essere riconosciuto agli stessi.

## 15. DANNI DA FAUNA

La L. n. 157/1992 e la L. R. n. 50/1993 disciplinano, rispettivamente, all'articolo 26 ed all'articolo 28, le modalità per la costituzione di fondi regionali finalizzati all'erogazione di somme a titolo di contributo relative ad azioni di risarcimento in favore di imprese e imprenditori agricoli per danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche ed alle strutture produttive agro-zootecniche, a valere su fondi costituiti quale quota pari al 20% delle somme versate a titolo di tassa di concessione regionale di parte di ciascun cacciatore. Sempre a carico del medesimo fondo, è prevista anche l'erogazione di somme destinate a sostenere la realizzazione di interventi di carattere preventivo rispetto ai medesimi danni.

A partire dal corrente periodo pianificatorio, e sulla base di un duplice ordine di considerazioni, riferite sia al fatto che l'intervento preventivo assume ruolo e carattere duraturo e strutturale in ordine ad un contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica che rispetto alla persistente disparità tra danno lamentato e risorse disponibili (problematica ulteriormente aggravata dalla progressiva riduzione dei contingenti di cacciatori, riduzione che si riverbera quale contrazione delle somme disponibili) è stato adottato l'indirizzo gestionale di dare priorità, in termini di sostegno economico, agli interventi a carattere preventivo. Infine, da ultimo, si rileva anche la questione dell'applicabilità, ai contributi in parola, delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, ovvero al c. d. "regime *de minimis*".

Dal punto di vista applicativo e gestionale, il predetto sistema varato con la vigente stagione pianificatoria si concretizza con l'adozione di soglie di contribuzione in funzione dell'entità del danno accertato e con il limite delle somme erogabili per ciascuna annualità nell'ambito di una somma ivi stanziata per ciascun esercizio; in tal senso, quindi, la limitazione da danno accertato a contributo liquidato deriva dall'applicazione, quale sommatoria, prima della riduzione tabellare stabilita e poi, rispetto alla somma già ridotta, una possibile ulteriore riduzione (che opera in maniera di riduzione proporzionale) in riferimento al rapporto tra somme da erogare e somme disponibili a seguito di stanziamento.

Di seguito si riportano una serie di prospetti riepilogativi sul riparto delle risorse in parola nel periodo 2014/2017.

	STANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 28 L.R. 50/1993 (AREE A GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA) - cap. 75044 -	STANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 6/2013 (AREE PROTETTE REGIONALI) - cap. 101930 -	STANZIAMENTI COMPLESSIVI A VALERE SU FONDI REGIONALI ANNO 2017
<b>STANZIAMENTO COMPLESSIVO BILANCIO REGIONALE 2017</b>	<b>€ 671.492,87</b>	<b>€ 165.000,00</b>	<b>€ 836.492,87</b>
di cui stanziati:			
<b>PER PREVENZIONE E INDENNIZZO DANNI DA GRANDI CARNIVORI TOTALI, di cui</b>	<b>€ 49.964,09</b>	<b>€ 87.565,48</b>	<b>€ 137.529,57</b>
INDENNIZZO DANNI DA GRANDI CARNIVORI GIÀ EROGATI AI SENSI DELLA DGR 1079/2017	€ 49.964,09	€ 49.863,57	€ 99.827,66
INDENNIZZO E PREVENZIONE DANNI DA GRANDI CARNIVORI DA EROGARE	-	€ 37.701,91	€ 37.701,91
PER PREVENZIONE DANNI ALL'AGRICOLTURA DA ALTRA FAUNA SELVATICA	€ 48.510,37	€ 36.716,85	85.227,22
PER INDENNIZZO DANNI ALL'AGRICOLTURA DA ALTRA FAUNA SELVATICA	€ 416.458,80	€ 40.717,67	457.176,47
<b>TOTALE STANZIAMENTI PER CONTRIBUTI AGRICOLTURA (Reg. UE n. 1408/2013)</b>	<b>€ 514.933,26</b>	<b>€ 165.000,00</b>	<b>€ 679.933,26</b>
PER PREVENZIONE E INDENNIZZO DANNI ALL'ACQUACOLTURA DA FAUNA SELVATICA	€ 156.559,61	-	€ 156.559,61
<b>TOTALE STANZIAMENTI PER CONTRIBUTI ACQUACOLTURA (Reg. UE 717/2014)</b>	<b>€ 156.559,61</b>	<b>-</b>	<b>€ 156.559,61</b>

	PREVENZIONE AGRICOLTURA				DANNI AGRICOLTURA				PREVENZIONE E DANNI ACQUACOLTURA		RIPARTO TOTALE
	n. istanze II sem. 2016	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione II semestre 2016 €	n. istanze I semestre 2017	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione I semestre 2017 €	n. istanze II sem. 2016	Assegnazione per contributi a titolo di indennizzo danni II semestre 2016 €	n. istanze I semestre 2017	Assegnazione per contributi a titolo di indennizzo danni I semestre 2017 €	n. istanze 2016	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione e indennizzo danni 2016 €	
Belluno	11	6.753,03	8	5.040,95	44	48.097,80	27	13.637,25	-	0,00	73.529,03
Padova	5	5.991,38	6	15.059,43	26	42.186,63	40	83.140,35	-	0,00	146.377,79
Rovigo	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	15.000,00	8	82.704,73	97.704,73
Treviso	-	0,00	1	785,70	47	12.333,00	41	19.518,60	-	0,00	32.637,30
Venezia	2	555,83	3	1.682,33	5	2.583,96	43	70.506,15	9	73.854,88	149.183,15
Verona	1	1.180,67	2	1.800,00	16	27.172,95	22	26.723,85	-	0,00	56.877,47
Vicenza	2	1.211,40	4	8.449,65	34	23.966,70	28	31.591,56	-	0,00	65.219,31
<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>15.692,31</b>	<b>24</b>	<b>32.818,06</b>	<b>172</b>	<b>156.341,04</b>	<b>202</b>	<b>260.117,76</b>	<b>17</b>	<b>156.559,61</b>	<b>621.528,78</b>

ENTE GESTORE	PREVENZIONE AGRICOLTURA		DANNI AGRICOLTURA		RIPARTO TOTALE
	n. istanze	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione €	n. istanze	Assegnazione per contributi a titolo di indennizzo danni €	
<b>Parco regionale del Colli Euganei</b>	43	36.716,85	49	31.360,30	<b>68.077,15</b>
<b>Agenzia regionale per l'Innovazione nel Settore Primario (Ente gestore delle Foreste demaniali regionali)</b>	-	0,00	1	2.220,00	<b>2.220,00</b>
<b>Comunità montana della Lessinia – Parco naturale regionale</b>	-	0,00	5	997,87	<b>997,87</b>
<b>Parco naturale Dolomiti d'Ampezzo</b>	-	0,00	1	6.139,50	<b>6.139,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>43</b>	<b>36.716,85</b>	<b>56</b>	<b>40.717,67</b>	<b>77.434,52</b>

## Anno 2016

	STANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 28 L.R. 50/1993 (AREE A GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA) - cap. 75044 -	STANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 6/2013 (AREE PROTETTE REGIONALI) - cap. 101930 -	STANZIAMENTI COMPLESSIVI A VALERE SU FONDI REGIONALI ANNO 2016
<b>STANZIAMENTO COMPLESSIVO BILANCIO REGIONALE 2016</b>	<b>€ 625.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 725.000,00</b>
di cui stanziati:			
PER PREVENZIONE E INDENNIZZO DANNI DA GRANDI CARNIVORI	€ 5.027,86	€ 49.066,33	€ 54.094,19
PER PREVENZIONE DANNI ALL'AGRICOLTURA DA ALTRA FAUNA SELVATICA	30.573,44	17.551,86	€ 48.125,30
PER INDENNIZZO DANNI ALL'AGRICOLTURA DA ALTRA FAUNA SELVATICA	478.218,70	33.381,81	€ 511.600,51
<b>TOTALE STANZIAMENTI PER CONTRIBUTI AGRICOLTURA (Reg. UE n. 1408/2013)</b>	<b>€ 513.820,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 613.820,00</b>
PER PREVENZIONE E INDENNIZZO DANNI ALL'ACQUACOLTURA DA FAUNA SELVATICA	€ 111.180,00	€ -	€ 111.180,00
<b>TOTALE STANZIAMENTI PER CONTRIBUTI ACQUACOLTURA (Reg. UE 717/2014)</b>	<b>€ 111.180,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 111.180,00</b>

	PREVENZIONE AGRICOLTURA				DANNI AGRICOLTURA				PREVENZIONE E DANNI ACQUACOLTURA		RIPARTO TOTALE
	n. istanze 2015	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione 2015 €	n. istanze I semestre 2016	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione I semestre 2016 €	n. istanze 2015	Assegnazione per contributi a titolo di indennizzo danni 2015 €	n. istanze I semestre 2016	Assegnazione per contributi a titolo di indennizzo danni I semestre 2016 €	n. istanze 2015	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione e indennizzo danni 2015 €	
Belluno	6	3.180,46	1	575,28	59	23.140,83	38	13.874,06	-	-	€ 40.770,63
Padova	8	6.912,00	2	1.365,21	43	84.805,94	22	23.264,55	-	-	€ 116.347,70
Rovigo	1	378,05	-	-	-	-	4	3.039,60	8	51.348,23	€ 54.765,88
Treviso	1	268,75	2	2.256,13	123	51.749,40	63	31.232,70	-	-	€ 85.506,98
Venezia	-	-	-	-	27	37.849,13	30	51.120,84	9	58.482,20	€ 147.452,17
Verona	4	6.327,14	3	2.270,12	33	55.903,03	13	11.054,07	-	-	€ 76.054,36
Vicenza	3	4.069,00	1	1.671,30	74	71.636,55	18	19.548,00	1	1.349,57	€ 99.074,42
<b>TOTALE</b>	<b>23</b>	<b>21.935,40</b>	<b>9</b>	<b>8.638,04</b>	<b>359</b>	<b>325.084,88</b>	<b>188</b>	<b>153.133,82</b>	<b>18</b>	<b>111.180,00</b>	<b>€ 619.972,14</b>

ENTE GESTORE	PREVENZIONE AGRICOLTURA		DANNI AGRICOLTURA		RIPARTO TOTALE
	n. istanze	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione €	n. istanze	Assegnazione per contributi a titolo di indennizzo danni €	
Parco regionale dei Colli Euganei	27	15.796,67	33	18.283,20	€ 35.835,06
Parco naturale regionale del Fiume Sile	-	-	6	7.357,56	€ 7.357,56
Comunità montana della Lessinia – Parco naturale regionale	-	-	1	640,80	€ 640,80
Parco naturale Dolomiti d'Ampezzo	-	-	1	7.100,25	€ 7.100,25
<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>15.796,67</b>	<b>41</b>	<b>33.381,81</b>	<b>€ 50.933,67</b>

Anno 2015

	STANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 28 L.R. 50/1993 (AREE A GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA) - cap. 75044 -	STANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 6/2013 (AREE PROTETTE REGIONALI) - cap. 101930 -	STANZIAMENTI COMPLESSIVI A VALERE SU FONDI REGIONALI ANNO 2015
<b>STANZIAMENTO COMPLESSIVO BILANCIO REGIONALE 2015</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>
di cui stanziati:			
PER PREVENZIONE E INDENNIZZO DANNI DA GRANDI CARNIVORI	€ 6.180,00	€ 51.000,00	€ 57.180,00
PER PREVENZIONE DANNI ALL'AGRICOLTURA DA ALTRA FAUNA SELVATICA	€ 14.000,00	€ 9.133,77	23.133,77
PER INDENNIZZO DANNI ALL'AGRICOLTURA DA ALTRA FAUNA SELVATICA	€ 100.000,00	€ 38.322,83	€ 138.322,83
<b>TOTALE STANZIAMENTI PER CONTRIBUTI AGRICOLTURA (Reg. UE n. 1408/2013)</b>	<b>€ 120.180,00</b>	<b>€ 98.456,60</b>	<b>€ 218.636,60</b>
PER PREVENZIONE E INDENNIZZO DANNI ALL'ACQUACOLTURA DA FAUNA SELVATICA	€ 29.820,00	€ 1.543,40	31.363,40
<b>TOTALE STANZIAMENTI PER CONTRIBUTI ACQUACOLTURA (Reg. UE 717/2014)</b>	<b>€ 29.820,00</b>	<b>€ 1.543,40</b>	<b>31.363,40</b>

	PREVENZIONE AGRICOLTURA			DANNI AGRICOLTURA			PREVENZIONE E DANNI ACQUACOLTURA			RIPARTO TOTALE (A+B+C)
	n. istanze	Totale contributi massimi erogabili sulla base dei criteri regionali	Assegnazione in base allo stanziamento (A)	n. istanze	Totale contributi massimi erogabili sulla base dei criteri regionali	Assegnazione in base allo stanziamento (B)	n. istanze	Totale contributi massimi erogabili sulla base dei criteri regionali	Assegnazione in base allo stanziamento (C)	
Belluno	11	€ 6.397,13	€ 2.298,49	43	€ 33.034,02	€ 8.217,56	-			€ 10.516,05
Padova	4	€ 1.060,20	€ 408,04	56	€ 73.575,81	€ 17.152,24	-			€ 17.560,28
Rovigo	4	€ 5.778,08	€ 2.063,44	2	€ 1.572,28	€ 390,28	9	€ 235.834,82	€ 16.142,41	€ 18.596,13
Treviso	4	€ 4.346,26	€ 1.552,11	192	€ 107.247,45	€ 26.294,64	3	€ 6.723,75	€ 517,96	€ 28.364,71
Venezia	1	€ 12.895,20	€ 4.561,66	51	€ 64.803,98	€ 15.164,07	9	€ 192.213,83	€ 13.159,63	€ 32.885,36
Verona	3	€ 3.571,20	€ 1.275,33	44	€ 56.235,87	€ 13.051,02	-			€ 14.326,35
Vicenza	8	€ 5.155,02	€ 1.840,93	106	€ 82.787,55	€ 19.730,19	-			€ 21.571,12
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>	<b>€ 39.203,09</b>	<b>€ 14.000,00</b>	<b>494</b>	<b>€ 419.256,96</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>21</b>	<b>€ 434.772,40</b>	<b>€ 29.820,00</b>	<b>€ 143.820,00</b>

	PREVENZIONE AGRICOLTURA			DANNI AGRICOLTURA			PREVENZIONE E DANNI ACQUACOLTURA			RIPARTO TOTALE (A+B+C)
	n. istanze	Totale contributi massimi erogabili sulla base dei criteri regionali	Assegnazione in base allo stanziamento (A)	n. istanze	Totale contributi massimi erogabili sulla base dei criteri regionali	Assegnazione in base allo stanziamento (B)	n. istanze	Totale contributi massimi erogabili sulla base dei criteri regionali	Assegnazione in base allo stanziamento (C)	
Parco regionale Colli Euganei	10	€ 10.765,24	€ 9.133,77	53	€ 43.886,43	€ 37.235,46	-			€ 46.369,23
Comunità montana della Lessinia Parco naturale regionale	-			2	€ 1.281,60	€ 1.087,37	-			€ 1.087,37
Parco regionale veneto Delta del Po	-			-			1	€ 22.952,70	€ 1.543,40	€ 1.543,40
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>€ 10.765,24</b>	<b>€ 9.133,77</b>	<b>55</b>	<b>€ 45.168,03</b>	<b>€ 38.322,83</b>	<b>1</b>	<b>€ 22.952,70</b>	<b>€ 1.543,40</b>	<b>€ 49.000,00</b>

Anno 2015

	PREVENZIONE		DANNI		RIPARTO TOTALE € (A+B)
	Contributo ammissibile €	Riparto in base alla disponibilità € (A)	Contributo ammissibile €	Riparto in base alla disponibilità € (B)	
Belluno	10.489,77	3.821,57	90.382,38	20.583,18	24.404,75
Padova	9.909,71	3.601,32	67.330,66	14.915,97	18.517,29
Rovigo	66.493,17	24.155,02	59.748,75	12.922,00	37.077,02
Treviso	5.310,83	1.930,02	109.042,65	25.365,87	27.295,89
Venezia	2.608,80	948,07	265.104,88	57.566,43	58.514,50
Verona	4.953,50	1.800,17	88.095,96	19.814,46	21.614,63
Vicenza	10.301,85	3.743,83	83.047,65	18.993,79	22.737,62
<b>TOTALE</b>	<b>110.067,63</b>	<b>40.000,00</b>	<b>762.752,93</b>	<b>170.161,70</b>	<b>210.161,70</b>

E' evidente per il 2015 la disparità tra il contributo ammissibile ed il riparto sulla base delle effettive disponibilità di bilancio: € 40.000,00.= a fronte di € 110.067,63.= per la prevenzione, pari a meno del 40% delle effettive necessità, € 170.161,70 a fronte di € 762752,93:= per i danni, pari a poco più del 22% delle effettive necessità per il 2014.

E' evidente, è il tema era già stato efficacemente posto in rilievo dalla Regione Veneto nell'ambito di alcuni provvedimenti attuativi in materia di controllo della fauna selvatica (in particolare, la DGR n. 3996/1999 e la successiva 3269/2000), come la questione dei danni provocati dalla fauna selvatica non possa trovare soluzione rispetto al solo approccio operativo del risarcimento.

Da un lato la stessa procedura legata all'erogazione dei contributi (da tempo non possono essere più nemmeno considerati risarcimenti), del tutto disallineata da qualsiasi riferimento ed approccio operativo nell'ambito dell'impresa agricola, dall'altro la recente inclusione di questi risarcimenti all'interno della questione legata al regime degli Aiuti di Stato hanno di fatto ulteriormente ingessato e reso ancor più problematica l'intera questione.

Da un altro punto di vista, la progressiva riduzione dei contingenti di cacciatori in attività si ripercuote negativamente come contrazione, all'origine, delle risorse che possono essere stanziare, trattandosi di somme vincolate di bilancio, come tali normativamente previste a carico di una quota delle tasse di concessione regionale versate annualmente dagli stessi cacciatori.

Infine, ulteriore elemento di criticità, la questione legata ai danni di cui alcune specie e popolazioni faunistiche sono responsabili a carico di altre specie ed anche di habitat (si pensi al caso del cinghiale, solo per citare un esempio): si tratta di danni ingenti, la cui valutazione puntuale è, quando possibile, estremamente complessa e con esiti di grande rilievo economico.

In questo senso, quindi è evidente la necessità di operare sugli altri due fronti della questione, ovvero il tema della prevenzione e le attività di controllo faunistico.

Per entrambi, la Regione del Veneto ha da tempo iniziato ad operare nell'ambito di piani di controllo a valenza regionale riferiti preliminarmente alle specie che provocano i maggiori danni, non solo nei confronti dell'attività agricola, come già illustrato nei precedenti Capitoli 6 e 7.

Anche in ragione di queste considerazioni, il tema dei criteri e del procedimento per la determinazione dei danni, che in precedenza era previsto quale puntuale elemento di Piano, sia a livello di PFVP (lettera d), comma 5 dell'articolo 9) che di PFVR (lettera f), comma 2 dell'articolo 10) della L. R. n. 50/1993, con la riforma operata con la L. R. n. 27/2017 il tema è stato tolto dai contenuti e dagli elementi essenziali del Piano.

Infine, si evidenzia come, nell'ambito del complessivo processo di riordino della materia, e quindi delle competenze e delle attribuzioni operative realizzata a valle della L. n. 56/2014 e con le LL. RR. n. 30/2016 e n. 30/2018, la funzione relativa alla quantificazione dei danni da fauna selvatica e l'erogazione delle risorse a titolo di contributo per i danni e per gli apprestamenti preventivi è stata oggetto di affidamento alle competenze di AVEPA, a motivo, da un lato, della necessità di rendere uniforme nell'intero territorio regionale, le tecniche e le metodiche di quantificazione del danno, dall'altro dalla possibilità, con il subentro dell'Organismo Pagatore regionale, di allineare, coordinare e rendere omogenea ed efficace la questione relativa all'applicazione delle norme in materia di aiuti di stato. Accanto a ciò, è evidente che la presenza, presso AVEPA, del fascicolo aziendale delle aziende ed imprese agricole che accedono a tale contribuzione, rende ancora più veloce e puntuale la verifica sulle soglie di contribuzione e sull'entità dei contributi percepiti nel periodo di riferimento.

In ordine alla necessità di raccordare e coordinare la funzione specifica rispetto all'attività di AVEPA e rispetto al nuovo modello organizzativo della funzione complessiva derivante dalle LL. RR. n. 30/2016 e n. 30/2018 e delle DDGR n. 1079/2019 e n. 1080/2019, con DGR n. 945 del 14 luglio stata stipulata una specifica Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e dell'acquacoltura, in applicazione della nuova formulazione dell'articolo 28 della L. R. n. 50/1993.

## 16. - PROPOSTA DI MISURE GESTIONALI IN RIFERIMENTO AI SITI SIC/ZPS (DGR N. 233/2013)

PROVINCE	SITO	PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013	NOTE	SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAL PFVP	SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DELLO SPECIFICO PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO	SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DALLA PROPOSTA DI PFVR 2021-2026 IN RIFERIMENTO ALLO STUDIO DI INCIDENZA DELLA PROPOSTA DI PFVR 2019-2024
Verona	SIC IT3210002 "Monti Lessini: Cascate di Molina"	Nessuna specie bersaglio	Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile.	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli</li> </ul>	<p>Il SIC rientra nel perimetro del Parco della Lessinia, pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	Non necessarie



				<p>obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p>		
<b>Verona</b>	<p>SIC-ZPS IT3210003 "Laghetto del Frassino"</p>	<p>Airone rosso, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Schirbillia, Voltolino</p>	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione AATV</p>	<p>Il sito rientra nel perimetro dell'Oasi "Laghetto del Frassino", pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesses nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di</p>	
--	--	--	--	---	--

				munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)		
Verona	SIC IT3210004 "Monte Luppia e P.ta San Vigilio"	Nessuna specie bersaglio		<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dai</li> </ul>	<p>L'area coperta da Oasi non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	Non necessarie

				<p>Piano faunistico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</li> <li>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica</li> <li>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</li> </ul>		
Verona	<p>SIC-ZPS IT3210006 "Monti Lessini: Ponte di Veja, Vajo della Marciora "</p>	<p>Francoalino di monte</p>	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Divieto concessione AATV</li> </ul>	<p>Il sito rientra nel perimetro del Parco della Lessinia, pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesses nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di</p>	
--	--	--	--	---	--

			munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unite" (norma già superata)		
<b>Verona</b>	SIC IT3210007 "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda"	Suociacapre	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Obbligo V.IncA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampiamiento di quelle esistenti; a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dai</li> </ul>	<p>L'area coperta da Oasi non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	Non necessarie

				<p>Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unide" (norma già superata)</p> <p><b>Previsioni specifiche di Piano:</b></p> <p>1. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie Succiacapre (dal 1° maggio al 30 giugno);</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Succiacapre</p>	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p>	<p>Non necessarie</p>
Verona	SIC-ZPS IT3210008 "Fontanili di	Nessuna specie bersaglio		<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti</b></p>		

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027

	Povegliano"		<p><b>i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li> <li>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</li> <li>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesses nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la</li> </ul>	<p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	
--	-------------	--	--	--	--



				<p>riproduzione della fauna selvatica</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p>		
Verona	<p>SIC IT3210012 "Val Gallina e Prognò Borago"</p>	<p>Succiaccapre</p>	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Obbligo V.IncA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione, in queste aree andrebbero</li> </ul>	<p>L'area coperta da Oasi non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative. <b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>altresi vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di</p> <p>Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p> <p><b>Previsioni specifiche di Piano:</b></p> <p>1. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie Succiacapre (dal</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>1° maggio al 30 giugno);</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Succiacapre</p>		
Verona	<p>SIC-ZPS IT3210013 "Palude del Busatello"</p>	<p>Airone rosso, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Schirbilla, Voltolino</p>	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Obbligo VincA, per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo VincA, per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li> <li>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni</li> </ul>	<p>Il sito è Riserva Naturale e rientra nel perimetro dell'Oasi "Palude Busatello", pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell' 1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p>		
Verona	<p>SIC-ZPS IT3210014 "Palude del Feniletto-Sguazzo del Vallesè "</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, <b>Moretta tabaccata</b>, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, <b>Garzetta*</b>, <b>Nitticora*</b> <b>Tarabusino*</b>, <b>Voltoilino*</b> e <b>Schirbillia*</b> (*specie non in formulario)</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Obbligo V.Inc.A. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura</p>	<p>L'area coperta da Oasi non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative. <b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>	

			<p>2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unide" (norma già superata)</p> <p><b>Previsioni specifiche di</b></p>		
--	--	--	---	--	--

				<p><b>Piano</b></p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Niticora, Voltolino, Schiribilla e Tarabusino (1° aprile-31 luglio)</b></p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento delle specie <b>Tarabusio, Voltolino e Schiribilla</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici della specie <b>Moretta tabaccata</b></p> <p>4. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni dell'<b>Airone bianco maggiore, Garzetta, Niticora</b></p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Falco di palude, Voltolino e Schiribilla dal 1° aprile al 31 luglio</b></p>		
<b>Verona</b>	SIC-ZPS IT3210015 "Palude di Pellegrina"	Tarabusino, <b>Niticora*</b> (*specie non in formulario)	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p><b>Previsioni generiche</b></p> <p><b>Provinciale dal PFV</b></p> <p><b>Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</p> <p>- Obbligo VinCA per le</p>	<p>Il sito rientra nel perimetro dell'Oasi "Palude Pellegrina", pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	Non necessarie

				<p>A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</p> <p>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti; a meno di</p> <p>Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012:</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>"utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p>		
Verona	<p>SIC-ZPS IT3210016 "Palude del Brusà-Le Vallette "</p>	<p>Aitone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Tarabuso, Nittoia, Scribbilla, Voltolino</p>	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Obbligo V. Inca, per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V. Inca, per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli</li> </ul>	<p>Il sito rientra nel perimetro dell'Oasi "Palude del Brusà-Le Vallette", oltre che in parte nell'omonima riserva, pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>



				<p>obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unite" (norma già superata)</p>	
Verona	SIC-ZPS IT3210018 "Basso Garda"	Moretta tabaccata, Tarabuso, Tarabusino	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</p> <p>- Obbligo V.Inc.A. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</p> <p>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000</p>	<p>L'area coperta da Oasi non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	Non necessarie

			<p>m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti; a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>caccia nelle zone unite" (norma già superata)</p> <p><b>Previsioni specifiche di Piano:</b></p> <p><b>1.</b> Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento della specie <b>Tarabuso</b></p> <p><b>2.</b> Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione della specie <b>Tarabuso</b> (<b>1° aprile-31 luglio</b>)</p> <p><b>3.</b> Effettuare monitoraggi specifici della specie <b>Moretta tabaccata</b></p>		
<b>Verona</b>	<p>SIC-ZPS IT3210019 "Sguazzo di Rivalunga"</p>	<p><b>Tarabusino, Tarabuso*, Garzetta* e Altrone bianco maggiore* (*specie non in formulario)</b></p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Obbligo V.IncA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in</li> </ul>	<p>L'area coperta da Oasi non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti; a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell' 1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p> <p><b>Misure specifiche di Piano:</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento della specie Tarabuso</p> <p>2. Divieto di costruzione di</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione della specie Garzetta, Tarabusino (1° aprile-31 luglio)</p> <p>3. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie Altrone bianco maggiore e Garzetta</p>		
Verona	<p>SIC IT3210021 "Monte Pastello"</p>	Nessuna specie bersaglio	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano</li> </ul>	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative. <b>Misure correttive non necessarie.</b></p>	Non necessarie

				<p>con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</li> <li>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesses nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica</li> <li>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unide" (norma già superata)</li> </ul>	<p>Le aree coperte da Oasi, Riserve e Foresta Demaniale non sono soggette a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie.</b></p>	<p>Non necessarie</p>
<p><b>Verona</b></p>	<p>SIC-ZPS IT3210039 "Monte Baldo Ovest "</p>	<p>Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, <b>Gipeto</b> ("non <b>segnalato di recente</b>), Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, <b>Re di quaglie*</b> (non nidificante), <b>Orso*</b> (non in formulario)</p>		<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Obbligo V.inca, per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> </ul>		<p>Non necessarie</p>

				<p>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti; a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell' 1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo"</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unide" (norma già superata)</p> <p><b>Previsioni specifiche di Piano:</b></p> <p>1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio.</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alla specie Succiacapre, Francolino di monte e Gallo cedrone</p> <p>3. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale, Gipeto, Orso).</p> <p>4. Per le specie Coturnice, Fagiano di monte e Pernice bianca contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del</p>			
--	--	--	---	--	--	--



				<p>26.02.2013)</p> <p>5. Posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote &gt;900 m (Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie)</p> <p>6. Posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto (Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie)</p> <p>7. Sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri del sito nel periodo riproduttivo delle specie Coturnice, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie e Pernice bianca (dal 1° aprile al 31 agosto)</p> <p>8. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie Succiacapre (dal 1° maggio al 30 giugno)</p>		
Verona-Vicenza	SIC-ZPS IT3210040 "Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone	Sito compreso all'interno di Istituto di protezione della fauna	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</p>	<p>La parte del sito inclusa in provincia di Verona rientra nel perimetro del Parco della Lessinia, pertanto non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	Non necessarie

					<p>- Obbligo Vinca, per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</p> <p>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unide" (norma già superata)</p>	
Verona	<p>SIC-ZPS IT3210041 "Monte Baldo Est"</p>	<p>Succiaccapre, Gallo cedrone*, Aquila reale*, Coturnice*, Fraccolino di monte* (*specie non in formulario)</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Obbligo V.IncA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti; a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano</li> </ul>	<p>Le aree coperte da Oasi e Foresta Demaniale non sono soggette a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>

			<p>con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p> <p><b>Previsioni specifiche di Piano:</b></p> <p>1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alla specie Succiacapre, Gallo cedrone e Francollino di monte</p> <p>3. Informazione e formazione presso i</p>	
--	--	--	--	--

				<p>cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale).</p> <p>4. Posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote &gt;900 m (Specie target Gallo cedrone, Coturnice, Francolino di monte).</p> <p>5. Posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto (Specie target Gallo cedrone, Coturnice, Francolino di monte).</p> <p>6. Sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie Gallo cedrone, Coturnice, Francolino di monte (dal 1° aprile al 31 agosto)</p> <p>7. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie Succiacapre (dal 1° maggio al 30 giugno)</p> <p>8. Per le specie Coturnice contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>demografici: minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p>		
<p><b>Verona- Padova- Rovigo</b></p>	<p>SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine"</p>	<p>Airone rosso, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino</p>		<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Obbligo V./incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V./inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li> </ul>	<p>Le aree coperte da Oasi non sono soggette a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative. <b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unide" (norma già superata)</p> <p><b>Previsioni specifiche di Piano:</b></p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Aironi rosso e Tarabusino (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni di Aironi bianco maggiore e Garzetta</p>	<p>Le aree coperte da Oasi non sono soggette a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di</p>	<p>Non necessarie</p>
Verona	SIC IT3210043 "Fiume Adige	Aironi rosso, Garzetta, Tarabusino		<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti</b></p>	<p>Le aree coperte da Oasi non sono soggette a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di</p>	<p>Non necessarie</p>

	tra Belluno Veronese e Verona Ovest "		<p><b>i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Obbligo VincA, per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo VincA, per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampiamiento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li> <li>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di</li> </ul>	conservazione del sito sono risultate non significative. <b>Misure correttive non necessarie</b>	
--	--	--	---	---	--



				<p>tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p> <p><b>Previsioni specifiche di Piano</b></p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Garzetta, Airone rosso e Tarabusino (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni di Garzetta</p>		
Vicenza	SIC IT3220002 "Granezza"	Francolino di monte, Re di quaglie, Gallo cedrone	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>2. Effettuare monitoraggi</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p>	Non necessarie	

				specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b> 3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b> ) 4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b> ) 5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto		
<b>Vicenza</b>	SIC-ZPS IT3220005 "Ex cave di Casale - Vicenza"	Aitone rosso, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Tarabuso, Nitricora, Schirbilla, Voltolino	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
<b>Vicenza</b>	SIC IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa"	Aquila reale, <b>Francolino di monte*</b> , Succiacapa, Tarabuso, Nitricora, <b>Gallo cedrone*</b> (*specie non presenti nel sito)		<b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b> 1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso</b> e	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle <b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b>	Non necessarie

				<p><b>Nitticora</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Succiacapre</b></p> <p>3. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>).</p> <p>4. Interdizione di appuntamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b></p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p>		
<b>Vicenza</b>	SIC IT3220008 "Buso della rana"	Nessuna specie bersaglio		Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
<b>Vicenza</b>	ZPS IT3220013 "Bosco di Dueville"	Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Garzetta, Nitticora, Combattente	Sito totalmente incluso nel SIC IT3220040 Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Non necessarie	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna (2 aree OPF e 1 area ATP) Misure correttive non necessarie	Non necessarie

<p><b>Vicenza</b></p>	<p>SIC-ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni"</p>	<p>Aquila reale, Francolino di monte, Garzetta, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, <b>Re di quaglie*</b> (*specie non in formulario)</p>	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione della specie <b>Garzetta</b> (1° aprile-31 luglio)</li> <li>2. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</li> <li>3. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b></li> <li>4. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>).</li> <li>5. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Garzetta</b></li> <li>6. Per le specie <b>Fagiano di monte</b> e <b>Pernice bianca</b> contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo</li> </ol>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>
-----------------------	---	--	--	---	-----------------------

				<p>solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 pag 5/14)</p> <p>7. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Perrice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> <p>8. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Perrice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> <p>9. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della <b>Perrice bianca, Francolino di monte, Gallo cedrone e Fagiano di monte e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>
<b>Vicenza</b>	SIC IT3220037 "Colli Berici"	Airone rosso, Tarabuso, Succiacapre, Falco di palude, Tarabuso, Schiribilla, Volfolino		<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici</p>		

				<p>nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Airone rosso, Schiribilla e Voltolino</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiacapre</b></p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Tarabuso</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di palude, Schiribilla e Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p>		
Vicenza	SIC IT3220038 "Torrente Valdiezza"	Nessuna specie bersaglio	Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie	
Vicenza	SIC IT3220039 "Biotopo "I Poscole""	Nessuna specie bersaglio	Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie	

<p><b>Vicenza - Padova</b></p>	<p>SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"</p>	<p>Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Garzetta, Nitticora, Combattente</p>	<p>Incluse totalmente i siti: ZPS IT3220013</p>	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Nitticora</b> e <b>Garzetta</b> (1° aprile-31 luglio)</li> <li>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alla specie <b>Combattente</b></li> <li>3. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora</b> e <b>Garzetta</b></li> <li>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo dell'<b>Albanella minore</b> dal 1° aprile al 31 luglio</li> <li>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</li> </ol>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	<p>Non necessarie</p>
<p><b>Verona- Vicenza</b></p>	<p>SIC-ZPS IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine"</p>	<p>Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone</p>		<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</li> </ol>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francochino di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiacapre</b></p> <p>4. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>).</p> <p>5. Per le specie <b>Coturnice</b>, <b>Fagiano di monte</b> e <b>Pernice bianca</b> contingenzialmente dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>6. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francochino di monte</b>, <b>Pernice bianca</b>, <b>Fagiano di monte</b>, <b>Gallo cedrone</b>, <b>Coturnice</b> e <b>Re di quaglie</b>)</p> <p>7. Posticipo inizio</p>		
--	--	--	--	--	--	--



				<p>censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Coturnice e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>9. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p>		
<p><b>Belluno- Treviso- Vicenza</b></p>	<p>SIC-ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa"</p>	<p>Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Falco di palude, Re di quaglie, Fagiano di monte, Gallo cedrone</p>	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	<p>Non necessarie</p>	

					<p>3. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p> <p>4. Per le specie <b>Coturnice</b> e <b>Fagiano di monte</b> contingente dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>5. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b> e <b>Re di quaglie</b>)</p> <p>6. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b> e <b>Re di</b></p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p><b>quaglie)</b></p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francofino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Falco di palude</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>9. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p>		
<p><b>Padova- Vicenza</b></p>	<p>SIC-ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Falco di palude, Re di quaglie, Tarabuso, Niticora</p>	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso</b> e <b>Tarabuso</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Airone rosso, Niticora</b> e <b>Sgarza ciuffetto</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento della specie</p>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p>	<p>Non necessarie</p>	

				<p><b>Tarabuso</b></p> <p>4. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alla specie <b>Succiacapre</b></p> <p>5. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b></p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Tarabuso</b> e del <b>Falco di palude</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
Belluno	SIC IT3230003 "Gruppo del Sella"	Aquila reale, Pernice bianca, Coturnice		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b></li> </ul>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013.</p>	Non necessarie

				<p><i>Tetrao urgallus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Francolino di monte <i>Borasia bonasia</i></li> <li>• Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p><b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste</b></p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p><b>ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p><b>1. Per le specie Pernice bianca e Coturnice</b> contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p><b>2. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Coturnice</b>)</b></p> <p><b>3. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Coturnice</b>)</b></p> <p><b>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca e Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</b></p> <p><b>5. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini</b></p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: <b>Aquila reale</b>)</p>		
<b>Belluno</b>	<p>SIC IT3230005 "Gruppo Marmolada"</p>	<p>Aquila reale, Pernice bianca, Fagiano di monte, Coturnice</p>		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> </ul>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013.</b></p>	<p>Non necessarie</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>● divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li> <li>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</li> <li>3. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle allane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte.</b></li> <li>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</li> <li>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRa e Regione.</li> <li>7. Avvio del processo</li> </ul>		
--	--	--	--	---	--	--

					<p>informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao uruggallus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice</b> contingente dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori</p>								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>ai 900 m slm (Specie target <b>Perrice bianca, Coturnice e Fagiano di monte</b>)</p> <p>3. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Perrice bianca, Coturnice e Fagiano di monte</b>)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Perrice bianca, Fagiano di monte e Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>5. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: <b>Aquila reale</b>)</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p>	<p>Non necessarie</p>
<b>Belluno</b>	<p>SIC IT3230006 "Val Viscende – Monte Peralba Quaternà"</p>	<p>Coturnice, Aquila reale, Francofino di monte, Perrice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso</p>	<p>Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089</p>	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di</p>		

					<p>cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiaccapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li> </ul>								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>3. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>7. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasia bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle</b></li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

				<p><b>Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i> <b>Alectoris</b></p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte e Gallo cedrone</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte</b>)</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p><b>monte, Gallo cedrone e Coturnice)</b></p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: <b>Aquila reale</b>)</p>		
<b>Belluno</b>	SIC IT3230017 "Monte Pelmo – Mondoval – Formin"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Gipeto, Pernice bianca Fagiano di monte, Gallo cedrone		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p>	Non necessarie

				<p>l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di suociacapre dal 1°</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--



			<p>maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e degli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle allane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPPA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urgallus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Borasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b></li> </ul>	
--	--	--	--	--

				<p><b>Lagopus mutus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coturnice delle Alpi Alectoris graeca.</b></li> </ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>Per le specie <b>Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte e Gallo cedrone</b></p> <p>Posticcio dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b>)</p> <p>Posticcio inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>(Specie target: <b>Francoolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b>)</p> <p>Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francoolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: <b>Aquila reale, Gipeto</b>)</p>		
<b>Belluno</b>	SIC IT3230019 "Lago di Misurina"	Francoolino di monte		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p>	<p>Valgono le Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 applicate dal PFV Provinciale</p>	Non necessarie

					<p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di</li> </ul>								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>suocciacchepre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la cacocia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>tagliano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urgaillus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> </ul>	
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernice bianca</li> <li>• <i>Lagopus murus</i></li> <li>• Coturnice delle Alpi</li> <li>• <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>Posticcio dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte</b>)</p> <p>Posticcio inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte</b>)</p> <p>Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Francolino di monte</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p>	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Creazione di oasi di Ritugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</li> <li>2. Norme che regolano</li> </ol> <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	<p>Non necessarie</p>
<p><b>Belluno- Treviso- Vicenza</b></p>	<p>SIC-ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa"</p>	<p>Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Falco di palude, Re di quaglie, Fagiano di monte, Gallo cedrone</p>		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Creazione di oasi di Ritugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</li> <li>2. Norme che regolano</li> </ol>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1°</li> </ul>		
--	--	--	--	---	--	--

					<p>maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e degli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle allane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urgallus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasia bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b></li> </ul>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027



			<p><b>Lagopus mutus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Fagiano di monte e Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Falco di palude</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>8. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>9. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				(Specie target <b>Aquila reale</b> )		
<b>Belluno-Treviso</b>	SIC IT3230025 "Gruppo dei Visentini : M. Favaghera - M. Cor"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Fagiano di monte	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare chiofle dal 1° maggio al 15</li> </ul>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	Non necessarie

				<p>Luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di suociacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>2. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urgaillus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle allane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPPA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Fagiano di monte</b> e <b>Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p><b>Francolino di monte, Fagiano di monte,</b></p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico; al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte e Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p>		
<b>Belluno</b>	SIC IT3230027 "Monte Dolada Versante S.E."	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Fagiano di monte		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le</b></p>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio</b></p>	Non necessarie

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027

				<p><b>specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di</li> </ul>	2013	
--	--	--	--	--	------	--

				<p>divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e degli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione</p>		
--	--	--	--	--	--	--



			<p>Provinciale fatte salve le competenze di ISPPA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per la specie <b>Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie</p>	
--	--	--	--	--

				<p>target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p>		
<b>Belluno</b>	<p>SIC IT3230031 "Val Tovanello Bosconero"</p>	<p>Columbite, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso</p>	<p>Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089</p>	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urgaillus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa</i></li> </ul>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>

				<p><i>bonasia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pernice bianca</i></li> <li>• <i>Lagopus murus</i></li> <li>• <i>Coturnice delle Alpi</i></li> <li>• <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francochino di monte, gallo cedrone, fagiano</b></li> </ul>	
--	--	--	--	--	--

						<p><b>di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di suociacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>tagliano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>							
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				<p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Perrice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone e Orso</b>)</p>		
				<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio. Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>
<b>Belluno</b>	<p>SIC IT3230032 "Lago di Busche - Vincheto di Cellarada - Fontane"</p>	<p>Aquila reale, Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabuso, Niticora, Combattente, Mignattolo, Schiribilla, Voltolino, Sterna comune, <b>Re di quaglie</b></p>	<p>Sito totalmente incluso nel SIC IT3230088</p>			

				<p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione gare cinofile in presenza del <b>re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					<p>dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 (misure 1,2,3,4,5, da attuarsi in caso di riascio di autorizzazioni per appostamenti agli acquatici):</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino e Succiacapre</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Garzetta, Airone bianco maggiore e Mignattaio</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</b></p> <p>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Moretta tabaccata e Combatente</b></p> <p>5. Divieto di costruzione di appostamenti per acquatici</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Niticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Sterna comune</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Schiribilla, Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: <b>Aquila reale</b>)</p>		
<b>Belluno</b>	<p>SIC-ZPS IT3230035 "Valli del Cison - Vanoi - Monte Coppolo"</p>	<p>Columbice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone</p>		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao uruggallus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal</li> </ul>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRa e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca,</b></p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p><b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie)</b></p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Perrice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale e Grifone</b>)</p>		
<b>Belluno</b>	SIC IT3230042 "Torbiere di Lipo"	Nessuna specie bersaglio		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le</b></p>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio</b></p>	Non necessarie

				<p><b>specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e tagliano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie</p>	<p>2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li> <li>• <b>Francollino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul>		
<b>Belluno</b>	<p>SIC-ZPS IT3230043 "Pale di San Martino; Focobon, Papa - San lucano, Agner Croda Granda"</p>	<p>Aquila reale, Francollino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, <b>Coturnice*</b> (specie non in formulario)</p>	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b></li> </ul>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p>	<p>Non necessarie</p>	

				<p><b>Tetrao urgallus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Francolino di monte Borasca bonasia</b></li> <li>• <b>Pernice bianca Lagopus mutus</b></li> </ul> <p><b>Cornice delle Alpi Alectoris graeca.</b></p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di</b></li> </ul>		
--	--	--	--	---	--	--



			<p><b>monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di suociacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A</b></p>	
--	--	--	--	--

				<p><b>DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte e Gallo cedrone</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico; al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Perrice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p>		
				<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urgaillus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> </ul>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013.</p>	<p>Non necessarie</p>
<b>Belluno</b>	<p>SIC IT3230044 "Fontane di Nogarè"</p>	<p>Airone rosso, Tarabuso, Garzetta, Tarabusino, Schirbillia, Vololino, Sterna comune</p>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus murus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio in presenza del re <b>di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succionapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>tagliano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 (misure 1, 2, 3, 4 da attuarsi in caso di rilascio di autorizzazioni per appostamenti agli acquatici):</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla</b> e <b>Voltoino</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Garzetta</b></p>	
--	--	--	---	--

				<p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</b></p> <p>4. Divieto di costruzione di appostamenti aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Garzetta, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino e Sterna comune</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p>		
<b>Belluno</b>	SIC IT3230045 "Torbiera di Antole"	<b>Tarabuso</b>		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie presenti:</b></p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> </ul>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<ul style="list-style-type: none"> <li>● individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>2. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</li> <li>3. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</li> <li>4. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</li> </ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 (misure 1,2,3, da attuarsi in caso di rilascio di autorizzazioni per appostamenti agli acquatici</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso</b></li> <li>2. Effettuare monitoraggio specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso</b></li> <li>3. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso</b>, (1° aprile-31 luglio)</li> </ol>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p>			
	<p><b>Belluno</b></p>	<p>SIC IT3230047 "Lago di Santa Croce"</p>	<p>Aitone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Falco di palude</p>	<p>Sito che presenta solo il 6% di superficie cacciabile</p>	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rituaggio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e degli altri istituti di tutela</p>	<p><b>Vaiono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	<p>Non necessarie</p>



			<p>faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle allane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPPA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 (misure 1,2,3 da attuarsi in caso di rilascio di autorizzazioni per appostamenti agli acquatici)</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Tarabuso</b></p> <p>2. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Moretta tabaccata</b></p>	
--	--	--	--	--

				<p>3. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso</b>, <b>Sgarza ciuffetto</b>, <b>Airone rosso</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso</b> e <b>Falco di palude</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p>		
<b>Belluno</b>	SIC IT3230060 "Torbiere di Danta"	Aquila reale, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></li> <li>• Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• Pernice bianca <i>Lagopus murus</i></li> <li>• Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<ul style="list-style-type: none"> <li>● zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>● divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>● individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>● divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di suociacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>5. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>6. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRAP e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per la specie <b>Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte e Gallo cedrone</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico; al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p>		
<p><b>Belluno</b></p>	<p>SIC IT3230063 "Torbiere di Lac Torond"</p>	<p>Francollino di monte, Re di quaglie, Fagiano di monte, Pernice bianca</p>		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li> <li>• <b>Francollino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello</li> </ul>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p>	<p>Non necessarie</p>

			<p>di tutela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francoino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice</b> e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di suociacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15</p>	
--	--	--	--	--

				<p>maggio nei pressi delle arene di canto di gallo <b>cedrone e tagliano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori</p>		
--	--	--	--	--	--	--



				<p>ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico; al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p>	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti.</b></p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p>	<p>Non necessarie</p>
<p><b>Belluno</b></p>	<p>SIC IT3230067 "Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia"</p>	<p>Nessuna specie bersaglio</p>		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti.</b></p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p>	<p>Non necessarie</p>	<p>Non necessarie</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>● zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>● divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>● individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>tagliano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Provinciale fatte salve le competenze di ISPPA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p>		
Belluno	<p>SIC IT3230068 "Valpiana - Valmorel (aree palustri)"</p>	<p>Re di quaglie</p>		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Dittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento</li> </ul>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	<p>Non necessarie</p>

			<p>e allenamento cani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPPA e</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
<b>Belluno</b>	<p>SIC-ZPS IT3230071 "Dolomiti d'Ampezzo"</p>	<p>Columbice, Aquila reale, Francolino di monte, Gipeto, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone</p>	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasia bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b></li> </ul>	<p>Il SIC/ZPS IT 3230071 "Dolomiti d'Ampezzo" corrisponde quasi completamente con l'area protetta del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, per cui non è stato valutato.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>

				<p><b>Lagopus mutus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coturnice delle Alpi Alectoris graeca.</b></li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice</b></li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--

<b>Belluno-Treviso</b>	SIC-ZPS IT3230077 "Foresta del Cansiglio"	Aquila reale, Francolino di monte, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso, <b>Re di quaglie*</b> (specie non in formulario)	Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile in prov. di Belluno ed il 7% in prov. di Treviso	<p><b>e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPPA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p>	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come</b></p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio</p>	Non necessarie

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027

				<p><b>presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività</li> </ul>	2013	
--	--	--	--	--	------	--



			<p>di addestramento e allenamento cani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte.</b></p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le</p>	
--	--	--	---	--

					<p>competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte e Gallo cedrone</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>esalpicco, al 20/8 in territorio mesalpicco e al 25/8 in territorio endalpicco (Specie target <b>Pernice bianca, Francoilino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francoilino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone, Orso</b>)</p>		
<b>Belluno</b>	SIC IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Cornelico"	Aquila reale, Francoilino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	Non necessarie

					<p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li> <li>• <b>Francochino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento</li> </ul>								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Suciacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle allane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRa e Regione.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>territorio endalpico (Specie target <b>Perrice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Perrice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Orso</b>)</p>		
<b>Belluno</b>	SIC IT3230080 "Val Tagajona - Gruppo	Aquila reale, Francolino di monte, Grifone, Perrice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV Provinciale valide per tutti</b></p>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi</b></p>	Non necessarie

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027

	Monte Cridola - Monte Duranno			<p><b>i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di gallo monte, gallo</b></li> </ul>	dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013.	
--	-------------------------------	--	--	--	--	--



			<p><b>cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle allane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPR-A e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p>	
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• Gallo cedrone <i>Tetrao uruggallus</i></li> <li>• Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte e Gallo cedrone</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b>)</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico; al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b></p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone</b>)</p>		
<b>Belluno</b>	SIC-ZPS IT3230081 "Gruppo Antelao -	Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso, <b>Coturnice</b>	Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio	Non necessarie	

	Marmarole – Sorapis”			<p><b>specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Faglano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urögallus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus murus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di</li> </ul>	2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009	
--	----------------------	--	--	--	--	--

				<p>divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e degli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice e Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grittone, Orso</b>)</p>		
--	--	--	--	---	--	--

<b>Belluno</b>	SIC-ZPS IT3230083 "Dolomiti feltrine e bellunesi"	Corturice, Aquila reale, Francofino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Gipejo, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone	Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile.	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</li> <li>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in</li> </ul>	<p>Il SIC/ZPS IT 3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi" corrisponde quasi completamente con l'area protetta del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, per cui non è stato valutato.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	Non necessarie
----------------	---	---	--	---	---	----------------



			<p>presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle allane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPPA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p>	
--	--	--	--	--

				<p>7. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></li> <li>• Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul>		
<b>Belluno</b>	<p>SIC-ZPS IT3230084 "Civetta - Cime di San Sebastiano"</p>	<p>Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiaccapre, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone</p>		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</li> <li>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> </ul>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francoino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca</b>, <b>Coturnice</b> e <b>Fagiano di monte</b> e contingentamento dei</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Perrice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Perrice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Perrice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice e Gallo</b></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><b>cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p>		
<b>Belluno</b>	<p>SIC IT3230085 "Cornello - Bosco della Digola - Brenioni - Tudaio"</p>	<p>Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Grifone, Perrice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso, <b>Coturnice*</b> (specie non in formulario)</p>	<p>Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089</p>	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• Gallo cedrone <i>Tetrao urugallus</i></li> <li>• Francolino di monte <i>Borasa</i></li> </ul>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>

				<p><i>bonasia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernice bianca <i>Lagopus murus</i></li> <li>• Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i></li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francochino di monte, gallo cedrone, fagliano</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

			<p><b>di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>tagliano di monte</b>.</p> <p>5. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>		
--	--	--	--	--	--



				<p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Coturnice e Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grintone, Orso</b>)</p>		
<b>Belluno</b>	ZPS IT3230086 "Col di Lana - Settsas - Chertz"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Re di quaglie, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone		<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> </ul>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009.</p>	Non necessarie

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gallo cedrone <i>Tetrao urgaillus</i></li> <li>• Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare chofle dal 1° maggio al 15 luglio e in</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--

					<p>presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle allane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPPA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo</b></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p><b>cedrone, Coturnice)</b></p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice e Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone, Orso</b>).</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>
<b>Belluno</b>	<p>ZPS IT3230087 "Versante Sud delle Dolomiti feltrine"</p>	<p>Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Grifone, Fagiano di monte, Gallo cedrone</p>		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p>		

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027

				<p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Diritiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di franco di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel</li> </ul>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b></li> </ul>		
--	--	--	---	--	--



				<p><i>Tetrao uruggallus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Coturnice e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>consenso estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Re di quaglie, Coturnice e Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Gritone</b>)</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Belluno-Treviso	<p>SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maseroti alle grave di Pederobba"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Combattente, Schirbillia, Voltolino, Sterna comune, Succiacapre</p>	<p>Incluse totalmente i siti: ZPS IT3230032 ZPS IT3240034</p>	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</li> <li>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile in presenza del <b>re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</li> </ul>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	<p>Non necessarie</p>
-----------------	---	--	---	--	--	-----------------------

					<p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>7. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle</b></li> </ul>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p><b>Alpi Alectoris graeca</b></p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 (misure 1,2,3,4,5 da attuarsi in caso di rilascio di autorizzazioni per appostamenti agli acquatici)</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Succiacapre, Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Garzetta e Aironne bianco maggiore</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</b></p> <p>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Moretta tabaccata e Combatente</b></p> <p>5. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle</p>	
--	--	--	--	--

				<p>specie <b>Tarabuso</b>, <b>Tarabusino</b>, <b>Sgarza</b> <b>cluffetto</b>, <b>Garzetta</b>, <b>Airone</b> <b>bianco maggiore</b>, <b>Airone</b> <b>rosso</b>, <b>Schiribilla</b>, <b>Voltoino e Sterna comune</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso</b>, <b>Falco di palude</b>, <b>Schiribilla</b>, <b>Voltoino</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p>		
<b>Belluno</b>	<p>ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Cornelico"</p>	<p>Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Suociacapre, Re di quaglie, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso</p>	<p>Incluse totalmente i siti: SIC IT3230031 SIC IT3230080 SIC IT3230085 SIC IT3230006 SIC IT3230078 SIC IT3230060</p>	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di</li> </ul>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo</b></p>		
--	--	--	--	--	--	--

					<p><b>cedrone e fagiano di monte.</b></p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPPA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urgallus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in</p>								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>piano di prelievo:  autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm. (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico; al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice, Re di</b></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><b>quaglie e Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone, Orso</b>)</p>	
<b>Belluno</b>	SIC-ZPS IT3230090 "Cima Campo - Monte Celado"	Francollino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Gallo cedrone	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urgaillus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa</i></li> </ul>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<p><i>bonasia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pernice bianca</i></li> <li>• <i>Lagopus murus</i></li> <li>• <i>Coturnice delle Alpi</i></li> <li>• <i>Alectoris graeca</i></li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francochino di monte, gallo cedrone, fagliano</b></li> </ul>	
--	--	--	--	--	--

			<p><b>di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>tagliano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>		
--	--	--	--	--	--

				<p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Re di quaglie e Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p>		
--	--	--	--	--	--	--

<p><b>Treviso-Belluno</b></p>	<p>ZPS IT3240024 "Dorsale piealbina tra Valdobbiadene e Serravalle"</p>	<p>Columbite, Aquila reale, Francolino di monte, Succiaccapre, Grifone, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</p>	<p>Incluse totalmente i siti: SIC IT3230025 SIC IT3240003</p>	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li> <li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li> <li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i></li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei</li> </ul>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>
-------------------------------	---	--	---	--	---	-----------------------

				<p>900 m prima del 1° settembre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francoino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</li> </ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Fagiano di monte e Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 pag 5/14)</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio</p>		
--	--	--	--	---	--	--



				<p>censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia e Occhione</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>8. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>9. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Grifone</b>, <b>Aquila reale</b>)</p>		
Treviiso- Belluno	ZPS IT3240034 "Garzala di Pederobba"	Airone rosso, Tarabuso, Suoiacapre, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino, Niticora, Sgarza ciuffetto, <b>Sterna comune</b>	Sito totalmente incluso nel SIC IT3230088	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile in presenza del <b>re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il</li> </ul>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	Non necessarie

			<p>31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>3. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>tagliano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 (misure 1, 1.2, 3, 4 da attuarsi in caso di rilascio di autorizzazioni per appostamenti agli acquatici)</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggio</p>	
--	--	--	---	--

				<p>specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso</b><sup>1,1</sup> e <b>Succiaccapre</b><sup>1,2</sup></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora</b>, <b>Garzetta</b>, <b>Airone bianco maggiore</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggio specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Tarabuso</b></p> <p>4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso</b>, <b>Nitticora</b>, <b>Sgarza ciuffetto</b>, <b>Sterna comune</b>, <b>Garzetta</b>, <b>Airone bianco maggiore</b>, <b>Airone rosso</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiaccapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p>		
<b>Treviso- Belluno</b>	SIC IT3240003 "Monte Cesen"	Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024	<p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</b></p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagiano di monte</li> <li>• <i>Tetrao tetrix</i></li> <li>• Gallo cedrone</li> </ul>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<p><i>Tetrao urgallus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Francolino di monte <i>Borasia bonasia</i></li> <li>• Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></li> <li>• Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</li> </ul> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li> <li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</li> <li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li> <li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRa e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p><b>Misure correttive previste</b></p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p><b>ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per la specie <b>Fagiano di monte</b> continuamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 pag 5/14)</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte e Gallo cedrone</b></p> <p>Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte e Gallo cedrone</b>)</p> <p>3. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte e Gallo cedrone</b>)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte e Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>agosto</p> <p>5. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p>		
<b>Treviso</b>	SIC IT3240002 "Colli asolani"	Succiaccapre, Re di quaglie		<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alla specie <b>Succiaccapre</b></p> <p>2. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiaccapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle <b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b> e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre</li> <li>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani</li> </ul>	Non necessarie
<b>Treviso- Belluno</b>	SIC IT3240003 "Monte Cesen"	Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per la specie <b>Fagiano di monte</b> contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo:</p> <p>autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle <b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b> e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno</li> </ul>	Non necessarie



			<p>riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 pag 5/14)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte e Gallo cedrone</b></p> <p>Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Francolino di monte e Gallo cedrone</b>)</p> <p>3. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Francolino di monte e Gallo cedrone</b>)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Francolino di monte e Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>5. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p>	<p>tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>:</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li> <li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1;</li> </ul> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R. 50/93 al 1° settembre;</li> <li>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

Treviso	SIC IT3240004 "Montello"	Succiaccapre, Re di quaglie		<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiaccapre</b></p> <p>2. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiaccapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre</li> <li>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani</li> </ul>	Non necessarie
Treviso	SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano"	Nessuna specie bersaglio		Non necessarie	Non necessarie	
Treviso	SIC/ZPS IT3240006 "Bosco di Basalghelle"	Nessuna specie bersaglio	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	Non necessarie	Non necessarie	
Treviso	SIC/ZPS IT3240008 "Bosco di Cessalto"	Nessuna specie bersaglio	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Non necessarie	Non necessarie	
Treviso- Padova	ZPS IT3240011 "Site: sorgenti, paludi di Morgano e S.	Alitone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Albarella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitricora	Sito totalmente incluso nei SIC IT3240028 Sito compreso totalmente all'interno	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

	Cristina"		di Istituto di protezione della fauna per la prov. di Padova Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile per la prov. di Treviso	specifici relativamente alla specie <b>Tarabusio</b> 2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b> 3. Effettuare monitoraggio specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Tarabusio</b> 4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusio, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Atrone rosso</b> (1° aprile-31 luglio) 5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabusio, Falco di palude e Albanella minore</b> dal 1° aprile al 31 luglio 6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto		Valgono le misure correttive già previste dal <b>PFV Provinciale</b> che corrispondono alle <b>Misure correttive</b> previste ai sensi dell' <b>Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b>	Non necessarie
<b>Treviso</b>	SIC/ZPS IT3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo"	Tarabusino, Nitticora, Voltolino	Sito che presenta solo il 3% di superficie cacciabile.	<b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b> 1. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alla specie <b>Voltolino</b> 2. Effettuare monitoraggio specifici e mappaggio dei siti			

			<p>di svernamento relativamente alla specie <b>Voltoilino</b></p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Niticora, Voltoilino</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Voltoilino</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p>			
<b>Treviso</b>	ZPS IT3240013 "Ambito fluviale del Livenza"	Falco di palude, Re di quaglie, Tarabusino, Niticora, Voltoilino	Sito totalmente incluso nel SIC IT3240029	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Voltoilino</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Niticora</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Voltoilino</b></p> <p>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Moretta tabaccata e Combatente</b></p> <p>5. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino,</b></p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all' All. D della DGR 2463/2009</p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all' All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il carne (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre</p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani</p>	Non necessarie

				<p><b>Nitticora, Voltolino</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di palude, Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
<b>Treviso</b>	SIC IT3240014 "Laghi di Revine"	Airone rosso, Albanella minore, Nitticora	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
<b>Treviso</b>	SIC IT3240015 "Pala del Quartiere del Piave"	Airone rosso, Falco di palude, Re di quaglie, Nitticora, Voltolino	Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile.	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Voltolino</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Voltolino</b></p> <p>4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Nitticora,</b></p>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	Non necessarie

				<p><b>Airone rosso, Voltolino</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di palude, Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
<b>Treviso</b>	SIC/ZPPS IT3240016 "Bosco di Galatine"	Nessuna specie bersaglio	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
<b>Treviso</b>	SIC/ZPPS IT3240017 "Bosco di Cavaller"	Nessuna specie bersaglio	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
<b>Treviso- Venezia</b>	ZPS IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Tarabustino, Nitticora, Voltolino	Sito totalmente incluso nel SIC IT3240031  Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso</b> e <b>Voltolino</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora</b> e <b>Garzetta</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggio specifici e mappaggio dei siti di svernamento</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<p>relativamente alle specie <b>Tarabuso</b> e <b>Voltoilino</b></p> <p>4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore</b>, <b>Tarabuso</b>, <b>Tarabusino</b>, <b>Nitticora</b>, <b>Sgarza ciuffetto</b>, <b>Garzetta</b>, <b>Airone rosso</b> e <b>Voltoilino</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso</b>, <b>Falco di palude</b> e <b>Voltoilino</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p>		
<b>Treviso</b>	<p>ZPS IT3240023 "Grave del Piave"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Occhione, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora, Combattente, Schiribilla, Voltoilino</p>	<p>Sito totalmente incluso nel SIC IT3240030</p>	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso</b>, <b>Schiribilla</b>, <b>Voltoilino</b> e <b>Occhione</b></p> <p>2. Corsi di riconoscimento specifici per i cacciatori che frequentano le aree di presenza/passaggio della specie <b>Occhione</b></p> <p>3. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora</b> e <b>Airone bianco maggiore</b></p> <p>4. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal <b>PFV Provinciale</b> che corrispondono alle <b>Misure correttive</b> previste ai sensi dell' <b>Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b> e le misure di cui <b>All. D della LR n. 1 del 05/01/2007</b> e successive modificazioni di cui all' <b>All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all' All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre (in alternativa, istituzione di alcune piccole oasi lungo il SIC)</p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</b></p> <p>5. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Combatente</b></p> <p>6. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabuso, Niticora, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla e Voltolino</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Schiribilla, Voltolino e Occhione</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
<b>Treviso-Belluno</b>	ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Gifone, Fagiano di monte, Gallo cedrone	Incluse totalmente i siti: SIC IT3230025 SIC IT3240003	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Fagiano di monte e Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo:</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della</p>	Non necessarie



			<p>autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 pag 5/14)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Schiribilla, Votolino, Cavaliere d'Italia e Occhione</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo</p>		<p><b>L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</li> <li>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li> <li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1;</li> </ul> </li> <li>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</li> <li>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R. 50/93 al 1° settembre;</li> <li>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</li> </ul>	
--	--	--	---	--	---	--

				<p>riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>8. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>9. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Grifone, Aquila reale</b>)</p>	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Combattente</b></p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione della specie</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal P.F.V. Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p>	
<b>Treviso</b>	ZPS IT3240025 "Campazzi di Onigo"	Atrone rosso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Combattente		<p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà</p>	Non necessarie		

				<p><b>Airone rosso</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di palude</b> e <b>Albanella minore</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p>	<p>ottobre</p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani</p>	
<b>Treviso</b>	<p>IT3240026</p> <p>ZPS</p> <p>"Prai di Castello di Godego"</p>	<p>Airone rosso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Combattente</p>	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Combattente</b></p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione della specie <b>Airone rosso</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di palude</b> e <b>Albanella minore</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re</b></p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre</p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani</p>	<p>Non necessarie</p>	

				di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto		
<b>Treviso-Padova</b>	SIC IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabuso, Niticora	Incluse totalmente i siti: ZPS IT3240011  Sito compreso totalmente all'interno di istituto di protezione della fauna per la prov. di Padova Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile per la prov. di Treviso	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Tarabuso</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Niticora</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Tarabuso</b></p> <p>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Moretta tabaccata e Combattente</b></p> <p>5. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabuso, Niticora, Sgarza ciuffetto, Airone rosso</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude e Albanella minore</b>, dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>7. Sospensione attività di</p>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	Non necessarie

				<p>addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
<b>Treviso- Venezia</b>	<p>SIC IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano"</p>	<p>Falco di palude, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora, Voltolino</p>	<p>Incluse totalmente i siti: ZPS IT3240013</p>	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio siti svernamento relativamente alla specie <b>Voltolino</b></li> <li>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b></li> <li>4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Nitticora, Voltolino</b> (1° aprile-31 luglio)</li> <li>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di palude, Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio</li> <li>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</li> </ol>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio</p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre</li> <li>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani</li> </ul>	<p>Non necessarie</p>
<b>Treviso</b>	<p>SIC IT3240030 "Grave del Prave - Fiume</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Occhione, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora,</p>	<p>Incluse totalmente i siti: ZPS IT3240023</p>	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio</b></p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio</p>	<p>Non necessarie</p>

	Soligo - Fosso di Negrisa"	Combattente, Schiribilla, Voltolino		<p><b>2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino e Occhione</b></p> <p>2. Corsi di riconoscimento specifici per i cacciatori che frequentano le aree di presenza/passaggio della specie <b>Occhione</b></p> <p>3. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora, Airone bianco maggiore</b></p> <p>4. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</b></p> <p>5. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Combattente</b></p> <p>6. Divieto di costruzione di appostamenti legunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore,</b></p>	<p><b>2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre</p> <p>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre (in alternativa, istituzione di alcune piccole oasi lungo il SIC)</p>	
--	----------------------------	-------------------------------------	--	--	---	--

				<p><b>Schiribilla, Voltolino e Occhione</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
<p><b>Treviso- Venezia</b></p>	<p>SIC IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitricora, Voltolino</p>	<p>Incluye totalmente i siti: ZPS IT3240019</p> <p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso e Voltolino</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitricora e Garzetta</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento</p> <p>4. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Nitricora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone rosso e Voltolino</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude e Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>
<p><b>Treviso</b></p>	<p>SIC IT3240032</p>	<p>Nessuna specie bersaglio</p>		<p>Non necessarie</p>		<p>Non necessarie</p>

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027

	"Flume Meschio"					
<b>Treviso-Venezia</b>	SIC IT3240033 "Fiumi Meolo e Vallo"	Nessuna specie bersaglio		Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
<b>Treviso-Belluno</b>	ZPS IT3240034 "Garzala di Pederobba"	Airone rosso, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabuso, Niticora	Sito totalmente incluso nel SIC IT3230088	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso</b> e <b>Succiacapre</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Niticora, Garzetta, Airone bianco maggiore</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Tarabuso</b></p> <p>4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Niticora, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie



Trevviso	ZPS IT3240035 "Settolo Basso"	Succiaccapre, Tarabusino		<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiaccapre</b></p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione della specie <b>Tarabusino</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiaccapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle <b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto);</li> <li>- utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide (norma decaduta).</li> </ul>	Non necessarie
Belluno- Trevviso- Vicenza	SIC-ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiaccapre, Falco di palude, Re di quaglie, Fagiano di monte, Gallo cedrone		<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Fagiano di monte</b> e <b>Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte</b>, <b>Gallo cedrone</b> e</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle <b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte</b>, <b>pernice bianca</b> e <b>coturnice</b>;</li> <li>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li> <li>- <b>coturnice</b> e <b>pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1;</li> </ul>	Non necessarie

			<p><b>Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico; al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Falco di palude</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p>	<p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R. 50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>8. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>9. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p>		
<b>Belluno-Treviso</b>	<p>SIC IT3230025 "Gruppo del Visentin : M. Faverghera - M. Cor"</p>	<p>Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Fagiano di monte</p>	<p>Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024</p>	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Fagiano di monte</b> e <b>Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1°</p>	<p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte e Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p>		
<b>Treviso</b>	SIC IT3230026	Aquila reale, Fagiano di monte	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024	<b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A</b>	<b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle</b>	Non necessarie

	"Passo di San Boldo"		Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p><b>DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per la specie <b>Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Fagiano di monte</b>)</p> <p>2. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Fagiano di monte</b>)</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Fagiano di monte</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>4. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>5. Informazione e</p>	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p>	
--	----------------------	--	---	--	---	--

				formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b> )		
<b>Belluno-Treviso</b>	SIC/ZPPS IT3230077 "Foresta del Cansiglio"	Aquila reale, Francolino di monte, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso	Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile in prov. di Belluno ed il 7% in prov. di Treviso.	<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell' Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca e Fagiano di monte</b> e contingimento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte e Gallo cedrone</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Perrice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b> )		
				5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Perrice bianca, Fagiano di monte e Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto		
				6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di allane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio		
				7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone, Orso</b> )		
<b>Belluno-Treviso</b>	SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabuso, Combattente, Schiabililla, Voltolino, Sterna comune	Incluse totalmente i siti: ZPS IT3230032 ZPS IT3240034	<b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b> 1. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</b>	Non necessarie

				<p>specie <b>Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Garzetta e Airone bianco maggiore</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggio specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</b></p> <p>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Morretta tabaccata e Combattente</b></p> <p>5. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabuso, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino e Sterna comune</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Schiribilla, Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>
<p><b>Padova-Treviso</b></p>	<p>SIC IT3260023 "Muson Vecchio, sorgenti e</p>	<p>Airone rosso, Garzetta, Tarabusino</p>		<p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Interdizione di</p>		



				<p>appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Garzetta</b></p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Garzetta e Airone rosso</b> (1° aprile-31 luglio)</p>		
Venezia	<p>SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi Ilforanei"</p>	<p>Airone rosso, Succiacapre, Falco di palude, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Combattente, Fraticello, Sterna comune, <b>Pernice di mare (non segnalata)</b>, Beccapesci</p>	<p><b>Prescrizioni generiche:</b> Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallico; OASI; SIC/ZPS Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p><b>Prescrizioni specifiche:</b> 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Garzetta, Airone rosso, Cavaliere d'Italia, Sterna comune, Beccapesci e Fraticello</b> (1° aprile-31 luglio) 2. Effettuare monitoraggio specifici della specie <b>Combattente</b></p>	<p><b>Non necessarie ulteriori misure correttive</b></p>	<p>Non necessarie</p>	

<b>Venezia</b>	SIC/ZPPS IT3250006 "Bosco di Lison"	Suociacape	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	L'intero sito è incluso nella più vasta Oasi del Bosco di Lison, che tutela quindi con un efficace funzione filtro questa piccola superficie boscata, relikto delle vaste formazioni boscate che in tempi storici ricoprivano ampie superfici della pianura padana. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPPS IT3250006 sono pertanto nulle. <b>Misure correttive non necessarie</b>	Non necessarie
<b>Venezia</b>	SIC/ZPPS IT3250008 "Ex cave di Villetta di Salzano"	Garzetta, Tarabusino, Niticora	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	L'intero sito è incluso nell'Oasi delle Cave di Salzano. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013- 2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPPS IT3250008 sono pertanto nulle. <b>Misure correttive non necessarie</b>	Non necessarie
<b>Venezia</b>	SIC/ZPPS IT3250010 "Bosco di Carpenedo"	Nessuna specie bersaglio	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Il sito tutela due bacini idrici di ex-cava disgiunti (distanza dei due ambiti ca. 300 m), separati tra loro da aree agricole ed infrastrutture stradali. Le due parti sono entrambe incluse nella più ampia Oasi del Bosco di Carpenedo, che funge quindi da filtro per le parti centrali del SIC/ZPPS. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPPS IT3250010 sono pertanto nulle. <b>Misure correttive non necessarie</b>	Non necessarie

<p><b>Venezia</b></p>	<p>ZPS IT3250012 "Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene- cave di Cinto Caomaggiore"</p>	<p>Airone rosso, Marangone minore, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabuso, Niticora, Sterna comune</p>	<p>Tot. incluso nel sito SIC IT3250044 Sito che presenta solo il 7% di superficie cacciabile</p>	<p><b>Prescrizioni generiche:</b> Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve: OASI; SIC/ZPS Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS <b>Prescrizioni specifiche:</b> 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Tarabuso, Niticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Marangone minore, Airone bianco maggiore, Airone rosso e Sterna comune (1° aprile-31 luglio) 2. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore e Niticora</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio 3. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 2 4. Interdizione agli appostamenti acquatici presso i roost individuati tramite il censimento di cui</p>	<p><b>Non necessarie ulteriori misure correttive</b></p>	<p>Non necessarie</p>
-----------------------	--	--	--	---	--	-----------------------

				<p>al punto 2 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>5. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 2</p> <p>6. Mappaggio annuale dei siti di svernamento della specie <b>Tarabuso</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>7. Monitoraggio della specie <b>Tarabuso</b> in periodo di svernamento</p> <p>8. Effettuare monitoraggi specifici della specie <b>Moretta tabaccata</b></p>		
Venezia	<p>SIC IT3250013 "Laguna dei Morti e pinete di Eradea"</p>	<p>Succiacapre, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Combattente, Fraticello, Sterna comune</p>	<p><b>Prescrizioni generiche:</b> Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve: OASI; SIC/ZPS Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallico; OASI; SIC/ZPS Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p><b>Prescrizioni specifiche:</b> 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Garzetta, Fraticello e Sterna comune</b> (1° aprile-31</p>	<p><b>Non necessarie ulteriori misure correttive</b></p>	<p>Non necessarie</p>	

				luglio); 2. Effettuare monitoraggi specifici della specie <b>Combattente</b>		
<b>Venezia</b>	SIC/ZPS IT3250016 "Cave di Gaggio"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Niticora, Combattente, Migriataio, Schirbilla, Voltolino, Fraticello, Sterna comune	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Il sito tutela due ambiti geograficamente separati di cave dismesse: le Cave di Gaggio e le Cave del Praello, tra loro lontani più di 1.300 m. I due ambiti sono entrambi inseriti in oasi di protezione che include: l'intero sito e una fascia agricola tampone lungo il lato orientale del sito Natura 2000 nel caso delle Cave di Gaggio Nord, il solo perimetro del sito Natura 2000 nel caso delle Cave del Praello. Il sito IT3250016 non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250016 sono pertanto nulle. <b>Misure correttive non necessarie</b>	Non necessarie
<b>Venezia</b>	SIC/ZPS IT3250017 "Cave di Noale"	Airone rosso, Garzetta, Tarabusino, Niticora	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Il sito tutela l'ambito di ex-cava lungo il Rio Draganzolo, che viene interamente incluso nella più vasta Oasi delle Cave di Noale. L'oasi perimetra zone agricole che svolgono funzione di filtro, sia a Nord che a Sud-Est del sito Natura 2000. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250017 sono pertanto nulle. <b>Misure correttive non necessarie</b>	Non necessarie
<b>Venezia</b>	SIC/ZPS IT3250021 "Ex cave di Martellago"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Garzetta, Tarabusino, Niticora	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Il sito tutela l'ambito di ex-cava lungo il Rio Storto, che viene interamente incluso nella Oasi delle Cave di Martellago. L'oasi perimetra anche una zona agricola di ca. 14 Ha lungo il lato Nord-Est del sito Natura 2000, che svolge funzione di	Non necessarie

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027

					<p>fitto. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250021 sono pertanto nulle.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	
Venezia	SIC/ZPS IT3250022 "Bosco Zacchi"	Succiacapre	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna.	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p> <p>Le due porzioni di sito presenti lungo il litorale del Lido sono entrambe racchiuse nelle più vaste Oasi di protezione della fauna (Oasi degli Alberoni e Oasi di San Nicolò), la porzione presente a Pellestrina non è invece protetta come Oasi ma è inserita in un contesto urbanizzato, ove la caccia di fatto non viene effettuata.</p> <p>Il sito tutela tre porzioni distinte degli ecosistemi litoranei veneziani: gli Alberoni e San Nicolò presenti alle due estremità dell'isola del Lido, e Santa Maria del Mare all'estremità Nord dell'isola di Pellestrina. Le due porzioni di sito presenti lungo il litorale del Lido sono entrambe racchiuse nelle più vaste Oasi di protezione della fauna (Oasi degli Alberoni e Oasi di San Nicolò), la porzione presente a Pellestrina non è invece protetta come Oasi ma è inserita in un contesto urbanizzato, ove la caccia di fatto non viene effettuata.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	Non necessarie	
Venezia	SIC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei"	Succiacapre, Falco di palude, Garzetta, Gabbiano corallino, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci	Sito che presenta solo il 5% di superficie cacciabile.	<p>Il sito SIC IT3250023 non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250023 sono pertanto nulle.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	Non necessarie	

<p><b>Venezia- Padova</b></p>	<p>SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Niticora, Marangone minore, Combatente, Spatola, Mignattajo, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci</p>	<p>Sito totalmente incluso nella ZPS IT3250046</p>	<p><b>Prescrizioni generiche:</b> Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve: OASI; SIC/ZPS Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS <b>Prescrizioni specifiche:</b> 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Niticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello</b> (1° aprile-31 luglio) 2. Idonea copertura delle botti, finalizzata ad impedire la caduta dei pulli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 aprile – 31 luglio (Specie target: <b>Gabbiano corallino, Fraticello, Sterna comune,</b></p>	<p><b>Non necessarie ulteriori misure correttive</b></p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom settembre – 31 dicembre). Divieto caccia da natante; Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba" No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993); Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA; Max n. 3 cacciatori/h. appostamenti individuati per provincia; Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993); Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate); Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate Divieto pre-apertura: Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE; Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio) Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina; Divieto Z.A.C. Divieto immissione selvaggina per ripopolamento Divieto uso pallini Piombo</p>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

				<p><b>Beccapesci).</b></p> <p>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore, Nitticora e Spatola</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>7. Mappaggio dei siti di svernamento della specie <b>Tarabuso</b></p> <p>8. Monitoraggio annuale della specie <b>Tarabuso</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>9. Monitoraggio annuale della specie <b>Avocetta</b> nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>10. Effettuare monitoraggi specifici della specie <b>Combattente</b></p>		



<p><b>Venezia</b></p>	<p>SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albatella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Niticora, Marangone minore, Combatente, Spatola, Mignattaro, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci, Fenicottero</p>	<p>Sito totalmente incluso nella ZPS IT3250046</p>	<p><b>Prescrizioni generiche:</b> Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve: OASI; SIC/ZPS Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS <b>Prescrizioni specifiche:</b> 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Niticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello</b> (1° aprile-31 luglio) 2. Idonea copertura delle botti, finalizzata ad impedire la caduta dei pulli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 Aprile – 31 Luglio (Specie target: <b>Gabbiano corallino, Fraticello, Beccapesci,</b></p>	<p><b>Non necessarie ulteriori misure correttive</b></p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre). Divieto caccia da natante; Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba" No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993); Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA; Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia; Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993); Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate); Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate (Nota: la previsione di piano è idonea all'annullamento di possibili incidenze sul fenicottero). Divieto pre-apertura: Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE; Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio) Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina; Divieto Z.A.C. Divieto immissione selvaggina per ripopolamento Divieto uso pallini Piombo</p>
-----------------------	--	---	--	---	--	---

				<p><b>Sterna comune</b>),</p> <p>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore, Niticora e Spatola</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio</p> <p>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>7. Censimento annuale delle aree di svernamento del <b>Fenicottero</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio</p> <p>8. Divieto di effettuare la caccia per più di due giornate a settimana, comunque non consecutive, nelle aree individuate tramite il censimento di cui al punto 7.</p> <p>9. Mappaggio dei siti di svernamento della specie <b>Tarabuso</b></p>		
--	--	--	--	---	--	--

				10. Monitoraggio annuale della specie <b>Tarabuso</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio 11. Monitoraggio annuale della specie <b>Avocetta</b> nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio 12. Effettuare monitoraggi specifici della specie <b>Combattente</b>		
<b>Venezia</b>	SIC/ZPS IT3250032 "Bosco Nordio"	Succiaccapre, Albanella minore	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna  Il sito tutela il Bosco Nordio, caratterizzato dalla presenza di una vasta omo-lecceta, formazione rara che rappresenta un importante relictto delle foreste ampiamente diffuse in passato nel litorale alto adriatico. Il sito è interamente incluso nella più ampia Oasi di Bosco Nordio. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250032 sono pertanto nulle.  <b>Misure correttive non necessarie</b>	Non necessarie	
<b>Venezia</b>	SIC IT3250033 "Laguna di Caorle - foce del Tagliamento"	Aitone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Succiaccapre, Aitone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nittoicora, Marangone minore, Combattente, Mignattaro, Schirbilla, Voltolino, Avocetta, Fratocello, Sterna comune, <b>Pernice di mare</b> (*non segnalata)	Incluse totalmente i siti: ZPS IT3250042 e quasi totalmente i siti: IT3250041	<b>Prescrizioni generiche:</b> Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-valtivo Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-valtivo; OASI; SIC/ZPS Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree	<b>Non necessarie ulteriori misure correttive</b>	Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre). Divieto caccia da natante; Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba" No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993); Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA; Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia;

			<p>terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p><b>Prescrizioni specifiche:</b></p> <p>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabuso, Niticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Sterna comune e Fraticello</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi nelle zone a canneto identificate al precedente punto 2., nel periodo di nidificazione: 1 Aprile-31 Luglio (Specie target: <b>Tarabuso</b>)</p> <p>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore, Niticora</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio</p> <p>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 4</p> <p>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 4</p>		<p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993;</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate</p> <p>Divieto pre-apertura:</p> <p>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;</p> <p>Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;</p> <p>Divieto Z.A.C.</p> <p>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento</p> <p>Divieto uso pallini Piombo</p> <p>Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo dal 1° aprile - 31 luglio</p>
--	--	--	---	--	--

				<p>In un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 4</p> <p>7. Mappaggio dei siti di svernamento delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b></p> <p>8. Monitoraggio annuale delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>9. Monitoraggio annuale della specie <b>Avocetta</b> nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>10. Effettuare monitoraggi specifici delle specie <b>Moretta tabaccata e Combattente</b></p>	<p>Il sito è caratterizzato dai tipici aspetti vegetazionali litoranei della serie psammofila, anche se con mancanza degli aspetti più maturi, e risulta interamente incluso nella più ampia Oasi Foce dell'Adige. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250034 sono pertanto nulle.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	
<p><b>Venezia</b></p>	<p>SIC IT3250034 "Dune residue del Bacucco"</p>	<p>Succiacapre, Falco di palude, Albanella minore, Fraticello, Sterna comune</p>	<p>Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie</p>	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p>Il sito è caratterizzato dai tipici aspetti vegetazionali litoranei della serie psammofila, anche se con mancanza degli aspetti più maturi, e risulta interamente incluso nella più ampia Oasi Foce dell'Adige. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250034 sono pertanto nulle.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>

<p><b>Venezia</b></p>	<p>ZPS IT3250040 "Foce del Tagliamento"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Pernice di mare, Cavaliere d'Italia, Tarabuso, Niticora, Marangone minore, Combattente, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Fratlicello, Sterna comune</p>	<p>Sito totalmente incluso nel SIC IT3240033</p> <p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p>Il sito è interamente incluso nell'Oasi Foce del Tagliamento. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio.</p> <p>Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250040 sono pertanto nulle.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>
<p><b>Venezia</b></p>	<p>ZPS IT3250041 "Valle Vecchia - Zumele - valli di Bibione"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Calandrella, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabuso, Gabbiano corallino, Niticora, Marangone minore, Combattente, Spatola, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Fratlicello, Sterna comune, Beccapesci, <b>Pernice di mare*</b> (<i>non segnalata</i>)</p>	<p>Sito quasi totalmente incluso nel SIC IT3240033</p>	<p><b>Prescrizioni generiche:</b> Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve: OASI, SIC/ZPS Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-valtivo Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-valtivo; OASI; SIC/ZPS Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC; AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p><b>Prescrizioni specifiche:</b> 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabuso, Niticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci,</b></p>	<p><b>Non necessarie ulteriori misure correttive</b></p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre). Divieto caccia da natante; Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba" No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993); Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA; Max n. 3 cacciatori/in. appostamenti individuati per provincia; Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993); Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate); Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate Divieto pre-apertura: Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE; Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio) Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;</p>

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027

			<p><b>Sterna comune e Fraticello</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi nelle zone a canneto identificate al precedente punto 2., nel periodo di nidificazione: 1 Aprile-31 Luglio (Specie target: <b>Tarabusino</b>)</p> <p>3. Idonea copertura delle botti nei siti riportati nell'Allegato 2 al SINCA, finalizzata ad impedire la caduta dei pulli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 Aprile – 31 Luglio (Specie target: <b>Gabbiano corallino, Fraticello, Beccapesci, Sterna comune</b>).</p> <p>4. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore, Niticora e Spatola</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>5. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 5</p> <p>6. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 5 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>7. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e</p>			<p>Divieto Z.A.C.</p> <p>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento</p> <p>Divieto uso pallini Piombo</p> <p>Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo dal 1° aprile - 31 luglio</p>
--	--	--	--	--	--	--

				lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 5		
				8. Mappaggio dei siti di svernamento delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b>		
				9. Monitoraggio annuale delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio		
				10. Monitoraggio annuale della specie <b>Avocetta</b> nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio		
				11. Distribuzione di schede di riconoscimento della specie <b>Calandrella</b> ai soci A.T.C. con relativa attività formativa obbligatoria a cura degli A.T.C.		
				12. Effettuare monitoraggi specifici delle specie <b>Moretta tabaccata e Combattente</b>		
<b>Venezia</b>	ZPS IT3250042 "Valli Zignago - Ferra - Franchetti - Nova"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Suoiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albatella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Mignattolo, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, <b>Perrice di mare</b> ("non segnalata)	Sito totalmente incluso nel SIC IT3240033	<b>Prescrizioni generiche:</b> Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve: OASI, SIC/ZPS Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-valtivo Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-valtivo; OASI, SIC/ZPS	<b>Non necessarie ulteriori misure correttive</b>	Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre). Divieto caccia da natante; Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba" No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993); Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;



			<p>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SICZ/PS</p> <p><b>Prescrizioni specifiche:</b></p> <p>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Niticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Sterna comune e Fraticello</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Idonea copertura delle botti, finalizzata ad impedire la caduta dei puli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 aprile – 31 luglio (Specie target: <b>Fraticello, Sterna comune</b>).</p> <p>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore e Niticora</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e</p>	<p>Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia;</p> <p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993;</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate</p> <p>Divieto pre-apertura:</p> <p>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;</p> <p>Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;</p> <p>Divieto Z.A.C.</p> <p>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento</p> <p>Divieto uso pallini Piombo</p>
--	--	--	---	--

				<p>lagunari, presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>7. Mappaggio dei siti di svernamento delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b></p> <p>8. Monitoraggio annuale delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>9. Effettuare monitoraggi specifici delle specie <b>Moretta tabaccata e Combatente</b></p>		
<b>Venezia</b>	<p>ZPS IT3250043 "Garzaia della tenuta "Civrana"</p>	<p>Airone rosso, Garzetta, Nitticora, Combatente, Spatola, Mignattolo</p>		<p><b>Prescrizioni generiche:</b> Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallico; OASI; SIC/ZPS Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS <b>Prescrizioni specifiche:</b> 1. Divieto di costruzione e manutenzione di</p>	<p><b>Non necessarie ulteriori misure correttive</b></p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Niticora, Garzetta e Airone rosso</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Niticora</b> e <b>Spatola</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>3. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 2</p> <p>4. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 2 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>5. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 2</p> <p>6. Effettuare monitoraggio specifici della specie <b>Combattente</b></p>		
<p><b>Venezia</b></p>	<p>SIC IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - canale Taglio e rogge limitrofe - cave di Cinto Caomaggiore"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabuso, Niticora, Sterna comune</p>	<p>Incluse il sito ZPS IT3250012</p>	<p><b>Prescrizioni generiche:</b> Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallico; OASI; SIC/ZPS</p>	<p><b>Non necessarie ulteriori misure correttive</b></p>	<p>Non necessarie</p>

			<p>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere. Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS</p> <p><b>Prescrizioni specifiche:</b></p> <p>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabuso, Niticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Atrone bianco maggiore, Atrone rosso e Sterna comune</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi nelle zone a canneto identificate al precedente punto, nel periodo di nidificazione: 1 aprile-31 luglio (Specie target: <b>Tarabuso</b>)</p> <p>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Atrone bianco maggiore e Niticora</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 4</p> <p>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 54 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>6. Delocalizzazione degli</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 4</p> <p>7. Mappaggio dei siti di svernamento della specie <b>Tarabuso</b></p> <p>8. Monitoraggio annuale della specie <b>Tarabuso</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>9. Effettuare monitoraggi specifici della specie <b>Moretta tabaccata</b></p>		
<b>Venezia</b>	<p>ZPS IT3250045 "Palude le Marce – Cavazere"</p>	<p>Airone rosso, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Tarabusino, Nitricora, Voltolino</p>	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p>Il sito è interamente incluso nella più vasta Oasi Palude le Marce. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250045 sono pertanto nulle.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>
<b>Venezia- Padova</b>	<p>ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Suoiacape, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitricora, Marangone minore, Combattente, Fenicottero, Spatola, Migrattolo, Schinbilla, Voltolino, Avocetta, Frattonello, Sterna comune, Beccapesci, <b>Sterna zampanere</b> (individuazione non confermata), Re di quaglie, Croccolone, Pernice di mare* (*non segnalate)</p>	<p>Include totalmente i siti: SIC IT3250030 SIC IT3250031</p>	<p><b>Prescrizioni generiche:</b> Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve: OASI, SIC/ZPS Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallico Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallico; OASI: SIC/ZPS Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI,</p>	<p><b>Non necessarie ulteriori misure correttive</b></p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre). Divieto caccia da natante; Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba" No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993); Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA; Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia; Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art.</p>

			<p>ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p><b>Prescrizioni specifiche:</b></p> <p>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Niticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Idonea copertura delle botti nei siti riportati nell'Allegato 2, finalizzata ad impedire la caduta dei puli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 aprile – 31 luglio (Specie target: <b>Gabbiano corallino, Fraticello, Beccapesci, Sterna comune</b>).</p> <p>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore, Niticora e Spatola</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p>		<p>25 L.R. 50/1993:</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate); Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate; Divieto pre-apertura: MOSE; Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE; Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimana (da calendario venatorio) Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina; Divieto Z.A.C. Divieto immissione selvaggina per ripopolamento Divieto uso pallini Piombo Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo dal 1° aprile - 31 luglio</p>
--	--	--	---	--	---

				<p>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>7. Mappaggio dei siti di svernamento delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b></p> <p>8. Monitoraggio annuale delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>9. Monitoraggio annuale della specie <b>Avocetta</b> nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>10. Censimento annuale delle aree di svernamento del <b>Fenicottero</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>11. Divieto di effettuare la caccia per più di due giornate a settimana, comunque non consecutive, nelle aree individuate tramite il censimento di cui al punto 10.</p> <p>12. Effettuare monitoraggi specifici delle specie</p>	
--	--	--	--	--	--

				<b>Moretta tabaccata e Combattente</b>		
<b>Treviso-Venezia</b>	ZPS IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Voltolino	Sito totalmente incluso nel SIC IT3240031  Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	La porzione di sito che rientra in Provincia di Venezia è inclusa nel territorio del Parco Regionale del Fiume Sile, pertanto non risulta soggetta a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione della ZPS IT3240019 sono pertanto nulle.  <b>Misure correttive non necessarie</b>	Non necessarie
<b>Treviso-Venezia</b>	SIC IT3240029 "Ambito fluviale del Liverza e corso inferiore del Monticano"	Falco di palude, Tarabusino, Nitticora, Voltolino, <b>Re di quaglie</b> ("non segnalata)	Include totalmente i siti: ZPS IT3240013	<p><b>Prescrizioni generiche:</b></p> <p>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS</p> <p>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-valtivo; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p><b>Prescrizioni specifiche:</b></p> <p>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Nitticora e Voltolino</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi nelle zone a canneto identificate al precedente punto 2., nel periodo di nidificazione: 1 aprile-31 luglio (Specie target: <b>Tarabusino</b>)</p>	<b>Non necessarie ulteriori misure correttive</b>	Non necessarie



				3. Censimento annuale dei roost di svernamento della specie <b>Nitticora</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio 4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 4 5. Interdizione o delocalizzazione agli appostamenti acquatici presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 4 in un raggio di 100 m dagli stessi 7. Mappaggio dei siti di svernamento del <b>Voltolino</b> 8. Monitoraggio annuale del <b>Voltolino</b> nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio		
<b>Treviso-Venezia</b>	SIC IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Voltolino	Incluye totalmente i siti: ZPS IT3240019 Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	L'intera parte del sito che rientra in Provincia di Venezia è inclusa nel territorio del Parco Regionale del Fiume Sile, pertanto non risulta soggetta a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC IT3240031 sono pertanto nulle. <b>Misure correttive non necessarie</b>	Non necessarie
<b>Treviso-Venezia</b>	SIC IT3240033 "Fiumi Mecio e Vallio"	Nessuna specie bersaglio	-	Non necessarie	<b>Non necessarie</b>	Non necessarie
<b>Rovigo-Venezia</b>	SIC IT3270017	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone	Incluye totalmente i siti: ZPS IT3270023	Sito compreso all'interno di	La porzione del sito che ricade in Provincia di	Non necessarie

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027

<b>Rovigo- Venezia</b>	ZPS IT3270023 "Delta del Po"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Niticora, Marangone minore, Combattente, Fenicottero, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci	ZPS IT3270022 Nel territorio della Provincia di Venezia la porzione di Sito è compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	istituto di protezione della fauna	Venezia è interamente inclusa nella più vasta Oasi Foce dell'Adige. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3270017 sono pertanto nulle. <b>Misure correttive non necessarie</b>		Non necessarie
<b>Padova</b>	ZPS IT3260001 "Palude di Onara"	Airone rosso, Falco di palude, Tarabusino, Niticora	Sito totalmente incluso nel SIC IT3260022 Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile.	<b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Obbligo Vinca, per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e	La ZPS è inclusa nell'Oasi "Terzola paludi di Onara", pertanto non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative. <b>Misure correttive non necessarie</b>		Non necessarie

			<p>addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unide".</p>		
--	--	--	---	--	--

<b>Padova</b>	SIC-ZPS IT3260017 "Colli Euganei- Monte Lozzo- Monte Ricco"	Suociacopre, Re di quaglie, Tarabusino	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Obbligo VincA, per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione, in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li> <li>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento</li> </ul>	<p>Il SIC-ZPS rientra nel perimetro del Parco dei Colli Euganei, pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	Non necessarie
---------------	---	---	--	--	---	----------------

				<p>cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesses nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</p>		
<p><b>Padova- Vicenza</b></p>	<p>SIC-ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza cifuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Falco di palude, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora</p>		<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</p> <p>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Obbligo VincA, per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le</p>	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>

			<p>modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gate cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unite".</p> <p><b>Previsioni specifiche di Piano:</b></p> <p><b>1.</b> Divieto di costruzione di</p>	
--	--	--	--	--

				<p>appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Tarabusino e Nitricora (1° aprile-31 luglio)</b></p> <p><b>2.</b> Effettuare monitoraggio specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso, Succiacapre</b></p> <p><b>3.</b> Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitricora</b></p> <p><b>4.</b> Mappaggio dei siti di svernamento del <b>Tarabuso</b></p> <p><b>5.</b> Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Succiacapre (dal 1° maggio al 30 giugno)</b></p> <p><b>6.</b> Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Tarabuso e Falco di Palude (dal 1° aprile al 31 luglio)</b></p>		
<b>Padova</b>	ZPS IT3260020 "Le Vallette"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Albanella minore, Garzetta, Tarabusino, Nitricora	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte</li> </ul>	<p>La ZPS è esattamente sovrapposibile all'Oasi "Le Vallette" e non risulta soggetta ad alcuna pressione diretta di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	Non necessarie

			<p>nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Obbligo V.IncA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesses nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal</p>	
--	--	--	--	--



				<p>PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unide".</p>		
Padova	<p>ZPS IT3260021 "Bacino Valgrande-Lavacci"</p>	<p>Airone rosso, Airone bianco maggiore, Albanella minore, Garzetta, Tarabusino, Nitricora</p>	<p>Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Obbligo V.inca. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dai</li> </ul>	<p>La ZPS è esattamente sovrapposibile all'Oasi "Bacino Valgrande-Lavacci" e non risulta soggetta ad alcuna pressione diretta di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>

	<p>SIC IT3260022 "Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva San Girolamo"</p>	<p>Tarabussino, Nitticora, Airone rosso, Falco di palude</p>	<p>Incluse totalmente i siti: ZPS IT3260001</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> </ul>	<p>Il SIC è incluso quasi totalmente nell'Oasi "Tergola paludi di Onara" e gran parte di esso non risulta soggetto ad alcuna pressione diretta dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>
				<p>Piano faunistico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1 % di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</li> <li>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</li> <li>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</li> </ul>		

			<p>- Obbligo Vinca, per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampiammento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesses nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di</p>	
--	--	--	--	--

			munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".	<p><b>Previsioni specifiche di Piano:</b></p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabusino, Airone rosso e Niticora (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Falco di Palude (dal 1° aprile al 31 luglio)</p> <p>3. Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Niticora</p>	Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.	
<p><b>Padova-Treviso</b></p>	<p>SIC IT3260023 "Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga"</p>	<p>Airone rosso, Garzetta, Tarabusino</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</p> <p>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Obbligo VincA, per le A.F.V. proposte dentro i Siti</p>	<p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p>	<p>Non necessarie</p>

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027

				<p>Natura 2000.</p> <p>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unite".</p> <p><b>Previsioni specifiche di Piano:</b></p> <p>1. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Garzetta</b></p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Garzetta e Airone rosso</b> (1° aprile-31 luglio)</p>		
Vicenza - Padova	<p>SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive Ilnitrofe"</p>	<p>Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Garzetta, Nitticora, Combattente</p>	<p>Incluse totalmente i siti: ZPS IT3220013</p> <p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Obbligo V.inca, per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero</li> </ul>	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>

			<p>altresi vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI: concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal P.F.V. regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unite".</p> <p><b>Previsioni specifiche di Piano:</b></p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Nitticora</b> e <b>Garzetta</b></p>	
--	--	--	--	--

				<p>(1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora</b> e <b>Garzetta</b></p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Albanella minore</b> e <b>Falco di palude</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>4. Effettuare monitoraggio specifici relativamente alla specie <b>Combattente</b></p>		
Treviso- Padova	<p>SIC IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora</p>	<p>Incluse totalmente i siti: ZPS IT3240011</p> <p>Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile per la prov. di Treviso</p> <p>Sito compreso totalmente all'interno di istituto di protezione della fauna per la prov. di Padova</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Obbligo V.inca, per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di</li> </ul>	<p>La parte del sito inclusa in provincia di Padova rientra nel perimetro del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, pertanto non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>



<p>Venezia- Padova</p>	<p>SIC IT3250030 Laguna medio- interiore di Venezia</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore,</p>	<p>Sito totalmente incluso nella ZPS IT3250046</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b> - Mantenimento e/o</p>	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative. <b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre). Divieto caccia da natante; Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di</p>
<p>nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica. - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</p>						

		<p>Combatente, Spadolà, Mignattaro, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci</p>		<p>creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</p> <p>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Obbligo Vinca per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione, in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesses nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna</p>	<p>tipo "botte orba"</p> <p>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;</p> <p>Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia;</p> <p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;</p> <p>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;</p> <p>Divieto pre-apertura;</p> <p>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;</p> <p>Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;</p> <p>Divieto Z.A.C.</p> <p>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento</p> <p>Divieto uso pallini Piombo</p>
--	--	---	--	---	---

			<p>selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</p> <p><b>Previsioni specifiche di Piano:</b></p> <p><b>1.</b> Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Niticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapisci, Sterna comune e Fraticello (1° aprile-31 luglio)</b></p> <p><b>2.</b> Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Cavaliere d'Italia (1° aprile-31 luglio)</b></p> <p><b>3.</b> Interdizione di appostamenti acquatici e lagunari presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Airone bianco maggiore,</b></p>	
--	--	--	--	--

				<p><b>Garzetta, Nitticora, Marangone minore, Spatola e Mignattajo</b></p> <p>4. Mappaggio dei siti di sverramento della specie <b>Tarabuso</b></p> <p>5. Monitoraggio annuale della specie <b>Tarabuso</b></p> <p>6. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Combattente</b></p>		<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre).</p> <p>Divieto caccia da natante;</p> <p>Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba"</p> <p>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;</p> <p>Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia;</p> <p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;</p> <p>Divieto pre-apertura;</p> <p>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;</p> <p>Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione</p>
<p><b>Venezia- Padova</b></p>	<p>ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanello minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabuso, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Spatola, Mignattajo, Avocetta, Fratlicello, Sterna comune, Beccapesci, Moretta tabaccata</p>	<p>Incluse totalmente i siti: SIC IT3250030 SIC IT3250031</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</p> <p>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Obbligo V.inca, per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e</p>	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre).</p> <p>Divieto caccia da natante;</p> <p>Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba"</p> <p>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;</p> <p>Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia;</p> <p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;</p> <p>Divieto pre-apertura;</p> <p>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;</p> <p>Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione</p>

			<p>purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gate cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone unite".</p> <p><b>Previsioni specifiche di Piano:</b></p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabuso, Niticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cavaliere d'Italia,</b></p>	<p>di Selvaggina; Divieto Z.A.C. Divieto immissione selvaggina per ripopolamento Divieto uso pallini Piombo</p>
--	--	--	--	---

				<p>Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Cavaliere d'Italia (1° aprile-31 luglio)</p> <p>3. Interdizione di appostamenti acquatici e lagunari presso posatoi serali e notturni delle specie Airone bianco maggiore, Garzetta, Nitticora, Marangone minore, Spatola e Mignattaiolo</p> <p>4. Mappaggio dei siti di svernamento della specie Tarabuso</p> <p>5. Monitoraggio annuale della specie Tarabuso</p> <p>8. Effettuare monitoraggi specifici della specie Moretta tabaccata e Combattente</p>	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</p> <p>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte</p>	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>
<p>Verona-Padova-Rovigo</p>	<p>SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine"</p>	<p>Airone rosso, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino</p>					

			<p>nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo V.IncA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li> <li>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</li> <li>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesses nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</li> <li>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal</li> </ul>	
--	--	--	---	--

				<p>PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</p> <p><b>Previsioni specifiche di Piano:</b></p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, (1° aprile-31 luglio)</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti acquatici e lagunari presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Airone bianco maggiore, Garzetta</b></p>	<p>La parte del sito inclusa in provincia di Padova rientra nel perimetro del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, pertanto non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>	<p>Non necessarie</p>
<p><b>Treviso- Padova</b></p>	<p>IT3240011 ZPS "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e Santa Cristina"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabusino, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora</p>	<p>Sito totalmente incluso nel SIC IT3240028</p> <p>Sito compreso totalmente all'interno di istituto di protezione della fauna per la prov. di Padova</p> <p>Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile per la prov. di Treviso</p>	<p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li> <li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li> <li>- Obbligo V.inca. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li> <li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura</li> </ul>		



				<p>2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesses nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					caccia nelle zone umide".		
<b>Rovigo</b>	SIC IT3270003 "Dune di Donada e Contarina"	Nessuna specie bersaglio	Sito incluso in tutto o in parte entro il perimetro del Parco Reg. Veneto Delta del Po	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito	Non necessarie	Non necessarie	
<b>Rovigo</b>	SIC IT3270004 "Dune di Rosolina e Volto"	Nessuna specie bersaglio	Sito incluso in tutto o in parte entro il perimetro del Parco Reg. Veneto Delta del Po	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito	Non necessarie	Non necessarie	
<b>Rovigo</b>	SIC IT3270005 "Dune fossili di Ariano nel Polesine"	Nessuna specie bersaglio	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3270023 Sito incluso in tutto o in parte nella perimetrazione del Parco Regionale Veneto Delta del Po	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito	Non necessarie	Non necessarie	
<b>Rovigo</b>	SIC IT3270006 "Rota di S. Martino"	Albanella minore, Garzetta, Tarabusino	Sito incluso in tutto o in parte nella perimetrazione del Parco Regionale Veneto Delta del Po.	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito	Non necessarie	Non necessarie	
<b>Rovigo</b>	SIC IT3270007 "Gorghi di Treceña"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Tarabusino, Nitricora	Sito compreso per il 95% all'interno di istituto di protezione della fauna	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito	Non necessarie	Non necessarie	

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027

<p><b>Rovigo- Venezia</b></p>	<p>SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nittoira, Marangone minore, Combattente, Fencottero, Avocetta, Fratlicello, Sterna comune, Beccapesci.</p> <p>Il sito interessa solo marginalmente la Provincia di Venezia per una piccola area già compresa in un istituto di protezione della fauna</p>	<p>Sito incluso per una sup. TASP di Ha 9,501 nella perimetrazione del Parco Regionale Veneto Delta del Po. Presenti n. 3 oasi di protezione: 1 Golea bergantino; 2 Fiume Po- tratto Ficarolo-Galba; 3 Fiume Po- tratto crespino, Canalnovo e Villanova Marchesana.</p>	<p>Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito.</p>	<p>Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei siti di interesse comunitario</p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre). Densità venatoria: 1 cacciatore/30 Ha TASP; No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993); Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993); Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA; Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba" Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia; Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate); Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate (Nota: la previsione di piano è idonea all'annullamento di possibili incidenze sul fencottero) Divieto caccia sugli SCANNI A MARE; Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio); Divieto istituzione A.A.T.V.; Divieto Z.A.C. CON SPARO Divieto immissione selvaggina d'allevamento; Divieto uso pallini Piombo Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate</p>
<p><b>Rovigo</b></p>	<p>ZPS IT3270022 "Golea di Bergantino"</p>	<p>Sgarza ciuffetto, Garzetta, Nittoira, Fratlicello, Sterna comune</p>	<p>Sito totalmente incluso nei SIC IT3270017 Sito compreso all'interno di istituto di</p>	<p>Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito</p>	<p>Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei siti di interesse comunitario</p>	<p>Non previste</p>

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027

			protezione della fauna			Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre). Densità venatoria: 1 cacciatore/30 Ha TASP; No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993); Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993); Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA; Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba" Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia; Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Gaccia per 3 giornate/settimana (a di fuori delle valli arginate); Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate (Nota: la previsione di piano è idonea all'annullamento di possibili incidenze sul fenicottero) Divieto caccia sugli scanni a mare; Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio); Divieto istituzione A.A.T.V.; Divieto Z.A.C. CON SPARO Divieto immissione selvaggina d'allevamento; Divieto uso pallini: Piombo
<b>Rovigo- Venezia</b>	ZPS IT3270023 "Delta del Po"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albatella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Niticora, Marangone minore, Combattente, Fenicottero, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci	Sito totalmente incluso nel SIC IT3270017 Sito incluso per una sup. TASP di Ha 9,501 nella perimetrazione del Parco Regionale Veneto Delta del Po	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito.	Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei siti di interesse comunitario	
<b>Rovigo</b>	ZPS IT3270024 "Vallona di Loreo"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino, Niticora	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal	Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei siti di interesse comunitario	Non necessarie

Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027

			confine del Sito			
<b>Verona- Padova- Rovigo</b>	SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine"	Airone rosso, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino	Sito quasi interamente compreso (nel territorio polesano) all'interno di istituto di protezione della fauna	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito	Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei siti di interesse comunitario	Non necessarie

**NOTA GENERALE PER LE MISURE CORRETTIVE PREVISTE PER L'ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO CANI IN Z.A.C. E GARE CINOFILE:** la sospensione periodica dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile, prevista nei vari casi esposti in tabella, va applicata oltre che nell'area compresa nel Sito anche ad un buffer di 200 metri dal perimetro del sito stesso. Tale sospensione va riferita esclusivamente alle aree idonee alla presenza della specie; la determinazione delle idoneità alla presenza delle specie bersaglio dell'area interessata dall'attività cinofila viene determinata nella Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale (redatta ai sensi dell'art. 6 Dir. 92/43/CEE) prevista per la richiesta di istituzione di Z.A.C. o per il rinnovo di quelle esistenti. Analoga procedura deve essere seguita, per tali periodi, anche nei casi di richiesta di effettuazione di gare cinofile eventualmente ricadenti all'interno del perimetro del Sito e nel suo buffer di 200 m.

## 17. DISTURBO ANTROPICO DELLA FAUNA

Numerose attività umane interferiscono negativamente con le popolazioni animali. Il disturbo provocato da tali attività sulla fauna può essere definito come la fonte del disturbo che i singoli individui subiscono e che può avere ripercussioni sulla intera popolazione animale. Secondo Mustoni e Pedrotti (*Ungulati delle Alpi. Biologia, riconoscimento, gestione*. Nitida Immagine 2002) *"nel caso degli animali il concetto di disturbo si va a sovrapporre in modo notevole a quello di stress, nel definire la causa di tutta una serie di reazioni fisiologiche e comportamentali che concorrono a modificare i normali equilibri vitali. Tutte le reazioni associabili allo stress (...) concorrono a determinare un calo quali-quantitativo delle popolazioni che, nei casi più drastici, possono vedere diminuire notevolmente le proprie densità nelle aree più disturbate"*.

Per la salvaguardia dal disturbo antropico alla fauna, la Giunta regionale potrà promuovere le necessarie iniziative e attività a salvaguardia delle popolazioni animali che, in ambienti antropizzati come le Alpi, la fascia pedemontana, di pianura e lagunare, convivono con l'uomo e le sue molteplici attività, e che tengano conto sia del

A. *Disturbo diretto*: in generale delle interazioni uomo-animale. Tra queste possono assumere rilevanza le molestie (disturbo intenzionale) o, più frequentemente, le attività che involontariamente provocano reazioni da parte degli animali; che del

B. *Disturbo indiretto*: è il caso di tutte le attività e strutture umane che per motivi diversi possono provocare reazioni sugli animali, senza un'interazione diretta dell'essere umano con gli stessi. Tra queste assumono una notevole importanza quelle che portano ad una limitazione nell'uso dello spazio, le caratteristiche costruttive delle opere o a un decadimento della qualità dell'habitat.

### BUONE PRATICHE

Le competenti strutture della Giunta regionale, al fine di favorire la realizzazione di buone pratiche per la salvaguardia dal disturbo antropico alla fauna, potranno promuovere ogni iniziativa o attività utile al contenimento del "disturbo" che le attività antropiche e le aree urbanizzate esercitano sulla fauna selvatica e sugli ecosistemi, anche attraverso una campagna di divulgazione a mezzo dei canali comunicativi ritenuti più opportuni.

Per quanto concerne il disturbo connesso alle attività turistiche e ricreative, specie nelle aree maggiormente vocate, l'attività di comunicazione potrà essere indirizzata a far maturare consapevolezza naturalistica in particolare nell'ambito dell'utenza turistica, tenendo conto delle diverse figure che operano sul territorio.

La Giunta regionale potrà promuovere iniziative o attività con riguardo agli uccelli che nidificano sulle pareti rocciose oggetto anche di attività sportiva (arrampicata, parapendio, escursionismo) che tengano conto della reazione degli uccelli, o dell'interruzione della cova, indicando eventuali suggerimenti o altre indicazioni per lo svolgimento delle sopra indicate attività sportive nelle aree maggiormente a rischio.

Per la mitigazione del disturbo nelle aree edificate o urbanizzate, la Giunta regionale potrà promuovere interventi e attività di divulgazione utili a correggere abitudini dannose o promuovere buone pratiche, accanto a quelle già previste attraverso gli strumenti del Piano di Sviluppo rurale. Si tratta ad esempio:

- della promozione del rispetto dell'art. 3 della Legge 157/1992, sensibilizzando al divieto di uccellazione, di prelievo di uova, nidi o piccoli nati, in risposta alla distruzione di nidi, in particolare di rondini e balestrucci, fra le specie più minacciate;
- della divulgazione di pratiche di corretta gestione delle attività agronomiche al fine di salvaguardare la nidificazione dell'avifauna;
- della promozione di interventi per adeguare anche gli spazi urbani alla presenza di fauna selvatica,

in particolare per quella più a rischio, ad esempio l'erpetofauna e l'avifauna, a salvaguardia di aree verdi utili a fornire l'habitat per molte specie animali e vegetali, in modo tale da favorire la conservazione della natura.

- della diffusione delle strategie utili ad evitare la collisione degli uccelli contro le grandi vetrate, promuovendo le conseguenti iniziative.

In riferimento ai rischi legati alla conservazione della popolazione faunistica anche per la circolazione stradale in sicurezza, la Giunta regionale potrà individuare o implementare corridoi faunistici, anche promuovendo iniziative e attività per la realizzazione di nuove infrastrutture rispettose delle caratteristiche naturali, ad esempio con la promozione di utilizzo di soluzioni tecniche atte a consentire di evitare l'attraversamento stradale, fra i quali i dissuasori.

## **Appendici all'Allegato C Relazione al PIANO FAUNISTICO- VENATORIO 2022-2027**

**Appendice 1 - Report analitico recante la individuazione del Territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica**

**Appendice 2A - Zone di ripopolamento e cattura**

- **Volume 1: Treviso - Vicenza - Verona**
- **Volume 2: Padova - Venezia - Rovigo**

**Appendice 2B - Oasi di protezione**

- **Volume 1: Belluno - Treviso - Vicenza - Verona**
- **Volume 2: Padova - Venezia - Rovigo**


**Appendice 2C - Parchi, riserve, foreste e valichi**





REGIONE DEL VENETO

# PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027



## ALLEGATO C

**Appendice 1: Report analitico recante la  
individuazione del Territorio agro-silvo-pastorale  
(TASP) e la percentuale di territorio di  
protezione della fauna selvatica**



### Appendice 1: Report analitico recante la individuazione del Territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica

ID Istituto Ven.	Terr. Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi + Riserve + Foreste + Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
CA BL01	ZFA 2.004,31	0,00				<b>0,00</b>	
CA BL02	ZFA 3.460,70	0,00				<b>0,00</b>	
CA BL03	ZFA 2.450,60	49,25	49,25	0,00		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	OP_BL1	ALLEGHE 1	20,09	0,00			
	OP_BL23	OP MONTE PELSÀ 1	29,16	0,00			
CA BL04	ZFA 6.207,71	205,86	205,86	0,00		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	OP_BL16	LAGO DI CORLO	205,86	0,00			
CA BL05	ZFA 16.098,43	1.005,59	28,45	0,00	977,14	<b>977,14</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	OP_BL17	LAGO DI MISURINA	28,45	0,00			
CA BL06	ZFA 12.593,13	1.645,81			1.549,51 23,17 73,14	<b>1.645,81</b>	
CA BL07	ZFA 2.218,82	2,57	2,57	0,00		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	OP_BL21	LAGO DI VODO 1	2,57	0,00			
CA BL08	ZFA 2.816,57	20,40	20,40	0,00		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	OP_BL11	LAGO DI CADORE 1	20,40	0,00			
CA BL09	ZFA 3.349,35	0,26			0,26	<b>0,26</b>	
CA BL10	ZFA 1.728,59	0,00			0,00	<b>0,00</b>	
CA BL11	ZFA 1.639,61	1,02	0,59	0,00	0,43	<b>0,43</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	OP_BL24	OP MONTE PELSÀ 1	0,59	0,00			
CA BL12	ZFA 7.290,31	4.069,35	20,43	0,00	4.024,77 20,77 3,38	<b>4.048,92</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	OP_BL9	LAGO DI BUSCHE 1	20,43	0,00			
CA BL13	ZFA 3.480,53	0,00				<b>0,00</b>	
CA BL14	ZFA 1.785,54	0,00				<b>0,00</b>	
CA BL15	ZFA 1.362,04	0,00				<b>0,00</b>	
CA BL16	ZFA 8.544,50	0,00				<b>0,00</b>	
CA BL17	ZFA 17.003,76	6.424,55			6.424,55	<b>6.424,55</b>	
CA BL18	ZFA 770,06	0,00				<b>0,00</b>	
CA BL19	ZFA 4.234,72	123,52	123,52	0,00		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	OP_BL12	LAGO DI CADORE 2	123,52	0,00			
CA BL20	ZFA 4.567,70	0,00				<b>0,00</b>	
CA BL21	ZFA 3.885,58	1.924,76	677,96	0,00	11,38 1.235,43	<b>1.246,80</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	OP_BL18	LAGO DI SANTA CROCE 1	677,96	0,00			
CA BL22	ZFA 8.529,56	1.941,21	25,46	0,00	1.753,72 130,01 32,02	<b>1.915,75</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	OP_BL31	TORBIERA DI LIPOI	25,46	0,00			
CA BL23	ZFA 2.405,67	0,00				<b>0,00</b>	
CA BL24	ZFA 6.803,97	907,61			682,72 0,00 224,89	<b>907,61</b>	
CA BL25	ZFA 4.420,26	1.898,34			1.882,34 16,00	<b>1.898,34</b>	
CA BL26	ZFA 4.161,26	417,64			412,59 5,05	<b>417,64</b>	
CA BL27	ZFA 5.155,16	32,70	32,70	0,00		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	OP_BL7	LAGHETTO SEINAIGA E PONTE SERRA 1	32,70	0,00			
CA BL28	ZFA 3.524,70	320,20	61,65	0,00	1,04 257,50	<b>258,55</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	OP_BL4	LAGHETTI DELLA RIMONTA 1	42,30	0,00			

ID Istituto Ven.	Terr. Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi +	Riserve +	Foreste +	Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
	OP_BL10	LAGO DI BUSCHE 2	19,35	0,00						
CA BL29	ZFA	3.515,75	0,00						0,00	
CA BL30	ZFA	8.978,82	74,27	74,27	0,00				0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL28	OP VALPAROLA	74,27	0,00						
CA BL31	ZFA	9.274,03	2.444,51		2.444,51				2.444,51	
CA BL32	ZFA	2.217,56	11,88	11,88	0,00				0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL13	LAGO DI CADORE 3	11,88	0,00						
CA BL33	ZFA	2.880,14	6,85	6,85	0,00				0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL14	LAGO DI CADORE 4	6,85	0,00						
CA BL34	ZFA	8.155,77	48,33	45,43	0,00		2,91		2,91	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL5	LAGHETTI DELLA RIMONTA 2	45,43	0,00						
CA BL35	ZFA	3.457,36	907,15			907,15			907,15	
CA BL36	ZFA	2.264,02	472,17		468,50	0,68	2,99		472,17	
CA BL37	ZFA	3.632,34	620,02				620,02		620,02	
CA BL38	ZFA	2.063,53	0,00						0,00	
CA BL39	ZFA	5.353,08	70,90	70,90	0,00				0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL15	LAGO DI CADORE 5	70,90	0,00						
CA BL40	ZFA	5.155,84	520,02		519,95		0,07		520,02	
CA BL41	ZFA	1.218,60	105,21	105,21	0,00				0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL19	LAGO DI SANTA CROCE 2	105,21	0,00						
CA BL42	ZFA	2.636,41	408,81				408,81		408,81	
CA BL43	ZFA	3.964,11	1.165,34		1.165,20	0,14			1.165,34	
CA BL44	ZFA	5.988,13	45,18	45,18	0,00				0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL2	ALLEGHE 2	45,18	0,00						
CA BL45	ZFA	1.624,90	282,90		282,90				282,90	
CA BL46	ZFA	2.146,65	225,15	225,15	0,00				0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL29	OP DELLE MAGNIFICHE REGOLE DI COSTA E S. NICOLO' DI COMELICO	225,15	0,00						
CA BL47	ZFA	4.978,41	0,00						0,00	
CA BL48	ZFA	1.798,30	0,00	0,00	0,00				0,00	
CA BL49	ZFA	4.050,45	0,00			0,00			0,00	
CA BL50	ZFA	2.972,34	428,82	0,85	0,00	427,97			427,97	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL6	LAGHETTI DELLA RIMONTA 3	0,85	0,00						
CA BL51	ZFA	8.401,06	0,00						0,00	
CA BL52	ZFA	7.705,38	5.011,64		5.008,30	3,35			5.011,64	
CA BL53	ZFA	3.083,49	0,00						0,00	
CA BL54	ZFA	6.013,34	239,75	237,92	0,00		1,83		1,83	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL30	SOLAROLI	237,92	0,00						
CA BL55	ZFA	5.681,09	3.893,99	133,17	0,00	3.756,49	4,33		3.760,82	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL20	LAGO DI VEDANA	133,17	0,00						
CA BL56	ZFA	1.304,87	0,00						0,00	
CA BL57	ZFA	4.697,65	1.865,57	10,53	0,00	1.779,10	13,17	62,76	1.855,03	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL8	LAGHETTO SEINAIGA E PONTE SERRA 2	10,53	0,00						

ID Istituto Ven.	Terr. Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi +	Riserve +	Foreste +	Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
CA BL58	ZFA 6.470,95	471,51	216,73	0,00			254,78		<b>254,78</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL26	OP MONTE PELSÀ 1	205,47	0,00						
	OP_BL27	OP MONTE PELSÀ 2	11,25	0,00						
CA BL59	ZFA 4.220,47	2.276,49				280,84	1.995,65		<b>2.276,49</b>	
CA BL60	ZFA 4.001,58	0,00							<b>0,00</b>	
CA BL61	ZFA 1.215,42	0,00							<b>0,00</b>	
CA BL62	ZFA 3.915,24	0,00							<b>0,00</b>	
CA BL63	ZFA 1.712,46	226,28					226,28		<b>226,28</b>	
CA BL64	ZFA 6.200,38	0,00							<b>0,00</b>	
CA BL65	ZFA 4.491,22	170,05	170,05	0,00					<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_BL3	COSTA CIAURINA	160,89	0,00						
	OP_BL22	LAGO DI VODO 2	9,16	0,00						
CA BL66	ZFA 4.918,50	0,00							<b>0,00</b>	
Belluno	ATC	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
	ZFA	304.852,79	<b>42.983,44</b>	2.602,99	0,00	32.583,11	2.394,20	5.403,14	<b>40.380,45</b>	
				2.602,99	0,00	32.583,11	2.394,20	5.403,14	<b>40.380,45</b>	<b>0,00</b>
Tot. Provincia: BL	<b>304.852,79</b>	<b>42.983,44</b>		<b>2.602,99</b>						
ATC TV01	ATC 10.312,79	1.952,79	0,00	1.952,79					<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	ZRC_TV6	BANDIERON	0,00	312,36						
	ZRC_TV61	LE TOFANE	0,00	322,39						
	ZRC_TV88	PERER	0,00	334,38						
	ZRC_TV92	POGGIANA	0,00	402,04						
	ZRC_TV99	RASPA	0,00	289,86						
	ZRC_TV117	SPINEDA	0,00	171,20						
	ZRC_TV133	CASELLE SARETTA	0,00	120,56						
ATC TV02	ATC 10.075,02	2.259,63	0,00	1.702,76	524,26				<b>524,26</b>	32,61
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	ZRC_TV79	MUSONELLO	0,00	1.102,21						
	ZRC_TV109	SAN FLORIANO	0,00	118,02						
	ZRC_TV141	BARCON 1	0,00	482,53						
ATC TV03	ATC 15.935,80	4.206,63	0,00	3.827,46	305,47				<b>305,47</b>	73,71
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	ZRC_TV43	FALZE'	0,00	427,28						
	ZRC_TV44	FELTRINA	0,00	170,82						
	ZRC_TV48	GRILLO	0,00	91,01						
	ZRC_TV59	LE CORTI	0,00	169,44						
	ZRC_TV73	MAURE	0,00	169,85						
	ZRC_TV89	PEZZAN	0,00	87,30						
	ZRC_TV93	PORCELLENZO	0,00	396,44						
	ZRC_TV94	POSTUMIA	0,00	1.736,22						
	ZRC_TV128	VISNADELLO 1	0,00	159,50						
	ZRC_TV132	BOSCO DEL RESPIRO	0,00	80,54						
	ZRC_TV135	ISTRANA	0,00	20,66						
	ZRC_TV136	PADERNO	0,00	49,59						
	ZRC_TV137	SALA DI CAMPAGNA	0,00	88,61						
	ZRC_TV142	BARCON 2	0,00	180,22						
ATC TV04	ATC 13.004,63	3.328,50	0,00	1.766,65	1.393,23				<b>1.393,23</b>	168,62
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	ZRC_TV8	BARROLLO - SERVA	0,00	217,36						
	ZRC_TV31	CONDULMER	0,00	104,55						
	ZRC_TV32	CONSCIO	0,00	138,26						
	ZRC_TV39	DIANA	0,00	108,28						
	ZRC_TV60	LE GRAZIE	0,00	223,86						
	ZRC_TV71	MAROCCO	0,00	194,18						
	ZRC_TV91	PIOVEGA	0,00	155,79						
	ZRC_TV102	RIGOLO	0,00	78,51						
	ZRC_TV112	SCHIAVONIA	0,00	339,28						
	ZRC_TV130	ZERMANSON 1	0,00	114,69						
	ZRC_TV131	ZERMANSON 2	0,00	91,90						

ID Istituto Ven.	Terr. Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi + Riserve + Foreste + Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
ATC TV05	ATC 12.099,11	3.256,32	87,50	3.165,10		0,00	3,73
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV5	BANDIE	0,00	108,07			
	ZRC_TV10	BERTI 1	0,00	51,51			
	ZRC_TV18	CARBONERA	0,00	48,97			
	ZRC_TV45	FONTANE BIANCHE	0,00	74,65			
	ZRC_TV58	LE CAMPAGNE	0,00	217,99			
	ZRC_TV74	MEDIOPIAVE 1	0,00	1.040,79			
	ZRC_TV78	MONTI	0,00	347,87			
	ZRC_TV80	ONESTI	0,00	90,87			
	ZRC_TV118	STORGA	0,00	167,60			
	ZRC_TV122	TINCA	0,00	17,28			
	ZRC_TV125	VALLIO-MEOLO	0,00	976,12			
	OP_TV3	BOSCO DEGLI ONTANI	1,20	0,00			
	OP_TV6	BOSCO GALILEO	2,93	0,00			
	OP_TV7	CARBONERA	13,31	0,00			
	OP_TV16	FONTANE BIANCHE L.	39,44	0,00			
	OP_TV24	OSSARIO	26,24	0,00			
	OP_TV25	PESCHIERA	4,37	0,00			
	ZRC_TV134	FONTANE BIANCHE 2	0,00	23,38			
ATC TV06	ATC 9.293,00	1.948,47	0,00	1.310,32	638,14	638,14	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV3	BAGAGGIOLO	0,00	97,41			
	ZRC_TV11	BERTI 2	0,00	91,83			
	ZRC_TV24	CLAUDIA AUGUSTA	0,00	81,61			
	ZRC_TV37	CORREGGIO	0,00	522,95			
	ZRC_TV110	SAN PIETRO	0,00	22,83			
	ZRC_TV120	SUSANNA	0,00	493,69			
ATC TV07	ATC 16.520,92	3.407,93	28,61	3.379,32		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV15	CALANDRA	0,00	325,04			
	ZRC_TV25	CODOLO	0,00	229,62			
	ZRC_TV33	CORNER	0,00	180,26			
	ZRC_TV47	GRASSAGA	0,00	66,89			
	ZRC_TV50	LA BORNIA	0,00	165,99			
	ZRC_TV67	MANDRE	0,00	351,09			
	ZRC_TV68	MARCELLO	0,00	270,39			
	ZRC_TV69	MARENO	0,00	234,66			
	ZRC_TV75	MEDIOPIAVE 2	0,00	1.001,19			
	ZRC_TV121	TEMPIO	0,00	97,43			
	OP_TV14	EMILIO	16,00	0,00			
	OP_TV15	FELICE	12,61	0,00			
	ZRC_TV140	CALGRANDE	0,00	456,76			
ATC TV08	ATC 9.766,39	1.446,03	16,04	1.429,98		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV4	BALDIZZA	0,00	246,25			
	ZRC_TV9	BASALGHELLE	0,00	380,82			
	ZRC_TV46	FOSSAMARA	0,00	377,03			
	ZRC_TV90	PIANZANO	0,00	425,88			
	OP_TV1	BOSCO BASALGHELLE	13,95	0,00			
	OP_TV4	BOSCO DI GAIARINE	2,10	0,00			
ATC TV09	ATC 9.053,58	2.051,23	36,21	2.015,02		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV2	ARZERI 2	0,00	39,11			
	ZRC_TV13	BRISCHE	0,00	287,91			
	ZRC_TV21	CAVALIER	0,00	319,49			
	ZRC_TV40	DONEGAL	0,00	525,51			
	ZRC_TV52	LA MOROSINA	0,00	495,98			
	ZRC_TV53	LAGHI 1	0,00	90,43			
	ZRC_TV100	REDIGOLE	0,00	256,59			
	OP_TV2	BOSCO CAVALIER	8,66	0,00			
	OP_TV5	BOSCO DI OLME'	27,55	0,00			
ATC TV10	ATC 9.867,83	1.635,68	0,00	1.635,68		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV1	ARZERI 1	0,00	123,13			
	ZRC_TV17	CARBONARE	0,00	376,54			
	ZRC_TV19	CASONI	0,00	377,21			
	ZRC_TV42	FAE'	0,00	307,60			
	ZRC_TV86	PARADISO	0,00	451,20			

ID Istituto Ven.	Terr. Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi + Riserve + Foreste + Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
CA TV01	ZFA 1.706,80	281,58	0,00	281,58		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV111	SAN ROCCO	0,00	196,84			
	ZRC_TV139	SAN ROCCO 2	0,00	84,74			
CA TV02	ZFA 3.576,71	293,83	0,00	282,13		0,00	11,70
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV22	CERLETTI	0,00	32,87			
	ZRC_TV38	COSTA	0,00	148,45			
	ZRC_TV65	LUCHESCHI	0,00	100,81			
CA TV03	ZFA 3.016,47	346,59	75,73	247,74		0,00	23,13
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV29	COL DI GUARDA	0,00	33,95			
	ZRC_TV76	MERCATELLI	0,00	16,04			
	ZRC_TV106	S. SALVATORE	0,00	197,75			
	OP_TV42	OP VALGRANDE 1	56,64	0,00			
	OP_TV43	OP VALGRANDE 2	19,09	0,00			
CA TV04	ZFA 1.738,81	227,11	0,00	227,11		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV34	CORNOLERE 1	0,00	154,68			
	ZRC_TV35	CORNOLERE 2	0,00	72,43			
CA TV05	ZFA 2.878,30	257,36	0,00	248,19		0,00	9,17
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV64	LOREDAN	0,00	115,81			
	ZRC_TV113	SELVA1	0,00	132,38			
CA TV06	ZFA 1.317,16	379,21	0,00	203,77		0,00	175,44
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV87	PEDERIVA	0,00	203,77			
CA TV07	ZFA 1.282,63	142,15	0,00	142,15		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV119	SULDER	0,00	142,15			
CA TV08	ZFA 1.556,77	143,60	3,95	139,65		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV12	BOLZON	0,00	17,93			
	ZRC_TV72	MARTINAZZO	0,00	59,97			
	ZRC_TV129	VOLPI	0,00	61,74			
	OP_TV23	MOSTACCIN	3,95	0,00			
CA TV09	ZFA 991,42	162,49	0,00	162,49		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV81	PAGNAN	0,00	68,35			
	ZRC_TV105	S. MARTINO	0,00	94,14			
CA TV10	ZFA 2.921,93	545,54	0,00	545,54		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV36	CORNOSEGA	0,00	468,41			
	ZRC_TV41	EX CORPON BORSO	0,00	48,99			
	ZRC_TV124	VAL GIARON	0,00	28,14			
CA TV11	ZFA 1.548,48	254,08	156,61	97,47		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV95	PRA' LONG - VIDI	0,00	68,92			
	ZRC_TV97	PUSTERNON 1	0,00	28,56			
	OP_TV10	CORPON	142,06	0,00			
	OP_TV13	DON BOSCO	14,54	0,00			
CA TV12	ZFA 1.750,02	233,08	0,00	233,08		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV98	PUSTERNON 2	0,00	188,36			
	ZRC_TV126	VILLA FIETTA	0,00	44,72			
CA TV13	ZFA 727,86	67,81	0,00	67,81		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV62	LONGOMUSON	0,00	67,81			
CA TV14	ZFA 1.024,97	86,65	0,00	76,66		0,00	9,98
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV63	LONGON	0,00	76,66			
CA TV15	ZFA 1.012,37	56,06	0,00	56,06		0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV28	COL DI DRAGA	0,00	48,88			
	ZRC_TV104	ROVER	0,00	7,17			

ID Istituto Ven.	Terr. Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi + Riserve + Foreste + Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
CA TV16	ZFA 1.679,13	95,55	0,00	95,55		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV82 PALON		0,00	17,55			
	ZRC_TV127 VIRAGO		0,00	77,99			
CA TV17	ZFA 2.416,22	183,18	6,26	176,93		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV103 RIVALUNGA		0,00	176,93			
	OP_TV18 GARZAIA 1		6,26	0,00			
CA TV18	ZFA 1.707,75	139,31	0,00	130,91	8,40	<b>8,40</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV26 COL BRIA		0,00	130,91			
CA TV19	ZFA 5.477,22	953,33	0,07	915,50	37,76	<b>37,76</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV70 MARIECH		0,00	915,50			
	OP_TV19 GARZAIA 2		0,07	0,00			
CA TV20	ZFA 2.919,78	201,50	0,00	201,29	0,21	<b>0,21</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV77 MONTECORNO		0,00	201,29			
CA TV21	ZFA 1.119,92	161,19	34,66	126,53		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV114 SERRAI 1		0,00	108,75			
	ZRC_TV115 SERRAI 2		0,00	17,78			
	OP_TV46 OP ALTO PIAVE 3		34,66	0,00			
CA TV22	ZFA 2.258,99	255,39	31,95	223,44		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV51 LA CASTELLA		0,00	223,44			
	OP_TV44 OP ALTO PIAVE 1		12,46	0,00			
	OP_TV45 OP ALTO PIAVE 2		19,49	0,00			
CA TV23	ZFA 1.153,23	395,37	0,00	395,37		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV49 ISOLA DEI MORTI		0,00	140,16			
	ZRC_TV83 PALU' 1		0,00	255,21			
CA TV24	ZFA 2.314,23	221,85	0,00	221,85		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV85 PALU' 3		0,00	221,85			
CA TV25	ZFA 1.536,59	223,16	43,79	179,37		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV84 PALU' 2		0,00	179,37			
	OP_TV17 FONTANE BIANCHE S.		43,79	0,00			
CA TV26	ZFA 1.231,39	126,80	0,00	126,80		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV20 CASTELLO		0,00	126,80			
CA TV27	ZFA 2.182,89	267,75	33,65	234,10		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV107 S. VIGILIO 1		0,00	123,19			
	ZRC_TV123 TRE PONTI		0,00	110,91			
	OP_TV8 CASTELBRANDO 1		33,65	0,00			
CA TV28	ZFA 2.676,47	458,52	188,21	270,31		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV56 LAGHI 4		0,00	161,28			
	ZRC_TV108 S. VIGILIO 2		0,00	109,03			
	OP_TV9 CASTELBRANDO 2		29,04	0,00			
	OP_TV27 SAN BOLDO		159,17	0,00			
CA TV29	ZFA 2.116,24	247,04	41,23	205,81		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV54 LAGHI 2		0,00	205,81			
	OP_TV20 LAGHI DI REVINE 1		41,23	0,00			
CA TV30	ZFA 1.735,64	123,35	31,36	91,99		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV55 LAGHI 3		0,00	91,99			
	OP_TV21 LAGHI DI REVINE 2		31,36	0,00			
CA TV31	ZFA 6.825,59	1.060,85	247,84	681,24	3,08 0,24 128,46	<b>131,77</b>	
	<b>Codice Zona Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_TV57 LAGO MORTO		0,00	681,24			
	OP_TV11 DEI CANAI		103,78	0,00			



ID Istituto Ven.	Terr.Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi +	Riserve +	Foreste +	Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
OP_TV12	DEL MORTO		83,35	0,00						
OP_TV22	LAGO RESTELLO		13,71	0,00						
OP_TV38	OP MONTEBELLO 1		14,72	0,00						
OP_TV39	OP MONTEBELLO 2		32,27	0,00						
CA TV32	ZFA 1.577,31	190,36	0,00	180,84					<b>0,00</b>	9,51
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_TV23	CHIADEMA		0,00	48,48						
ZRC_TV96	PRADELLA		0,00	132,36						
CA TV33	ZFA 1.129,26	111,60	0,00	111,60					<b>0,00</b>	
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_TV101	REFRONTOLO		0,00	111,60						
CA TV34	ZFA 4.067,37	1.797,44	107,42	173,23		799,26	610,41	107,13	<b>1.516,79</b>	
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_TV30	COL MENEGUZ		0,00	173,23						
OP_TV26	PIZZOCON		107,42	0,00						
CA TV35	ZFA 854,87	110,55	0,00	110,55					<b>0,00</b>	
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_TV14	CAL DA BOZ		0,00	110,55						
CA TV36	ZFA 1.601,84	169,58	0,00	169,58					<b>0,00</b>	
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_TV27	COL DE LA FRATTA		0,00	169,58						
CA TV37	ZFA 635,38	59,67	0,00	59,67					<b>0,00</b>	
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_TV66	MALOMBRA		0,00	59,67						
CA TV38	ZFA 767,49	76,23	9,98	66,25					<b>0,00</b>	
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_TV116	SOPRACASTELLO		0,00	66,25						
OP_TV28	SAN DANIELE		9,98	0,00						
Treviso	ATC 115.929,07	<b>25.493,20</b>	168,36	22.185,08	2.861,10	0,00			<b>2.861,10</b>	278,66
	ZFA 77.035,52	<b>11.106,70</b>	1.012,69	8.160,14	0,00	802,34	657,01	235,59	<b>1.694,93</b>	238,94
Tot. Provincia: TV	<b>192.964,59</b>	<b>36.599,90</b>	1.181,05	30.345,22	2.861,10	802,34	657,01	235,59	<b>4.556,03</b>	<b>517,60</b>
			<b>31.526,27</b>							
ATC VI01	ATC 75.717,53	2.723,46	237,47	2.310,61	24,79				<b>24,79</b>	150,59
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_VI2	BRENTA		0,00	430,00						
ZRC_VI4	CREAZZO		0,00	193,50						
ZRC_VI6	LE VEGRE		0,00	121,50						
ZRC_VI10	MONTE TURIGI		0,00	143,90						
ZRC_VI11	MONTECCHIO PRECALCINO		0,00	241,90						
ZRC_VI13	MONTORSO		0,00	250,00						
ZRC_VI17	POSCOLE		0,00	397,10						
OP_VI3	CASTIGLIERI		119,80	0,00						
OP_VI12	LUPIA - SANDRIGO		42,12	0,00						
ZRC_VI21	AEROPORTO DI THIENE		0,00	279,51						
ZRC_VI24	BREGANZE		0,00	64,17						
OP_VI34	OP GAMBELLARA 1		50,12	0,00						
OP_VI35	OP GAMBELLARA 2		7,24	0,00						
OP_VI36	OP GAMBELLARA 3		18,20	0,00						
ZRC_VI33	ARZIGNANO - MONTECCHIO MAGGIORE		0,00	86,21						
ZRC_VI34	ROTTA DEL GUÀ		0,00	102,81						
ATC VI02	ATC 52.118,18	6.848,84	983,29	5.516,16					<b>0,00</b>	349,38
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_VI1	ALTAVILLA		0,00	35,80						
ZRC_VI3	COLOMBARA		0,00	379,10						
ZRC_VI5	GOLENE DEL BACCHIGLIONE		0,00	221,10						
ZRC_VI7	MADONNA DI LONIGO		0,00	287,30						
ZRC_VI8	MELEDO		0,00	293,70						
ZRC_VI9	MONTE CREARO		0,00	45,45						
ZRC_VI12	MONTICELLO DI LONIGO		0,00	262,90						
ZRC_VI14	MOTTON DI ASIGLIANO		0,00	341,00						
ZRC_VI15	NOVENTA		0,00	272,50						
ZRC_VI16	PALAZZO ROSSO		0,00	169,10						
ZRC_VI18	PRATI COMUNALI - CALLIANA		0,00	764,80						
ZRC_VI19	RONCHI		0,00	155,70						

ID Istituto Ven.	Terr.Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi +	Riserve +	Foreste +	Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
ZRC_VI20	SPESSA - SAN FELICIANO		0,00	453,70						
OP_VI11	LUMIGNANO		107,40	0,00						
ZRC_VI22	BERTESINA		0,00	160,04						
ZRC_VI23	BOSCO DI NANTO		0,00	189,84						
ZRC_VI26	GHIZZOLE		0,00	56,23						
ZRC_VI27	GRISIGNANO		0,00	113,68						
ZRC_VI28	LERINO		0,00	88,40						
ZRC_VI29	MARCHIORETTE DI SOPRA		0,00	222,43						
ZRC_VI30	MONTEGALDELLA		0,00	104,97						
ZRC_VI31	SARMEGO		0,00	311,72						
OP_VI33	OP BELVEDERE DI ALONTE		19,15	0,00						
ZRC_VI32	FIMON		0,00	586,71						
OP_VI37	STAGNI DI CASALE - MONTE CUCCO		846,29	0,00						
OP_VI38	BOSCO DEL QUARELO		10,45	0,00						
CA VI01	ZFA	8.450,89	765,84	147,60	0,00	593,54		2,92	596,46	21,78
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_VI2	CASOLINE	147,60	0,00						
CA VI02	ZFA	10.246,54	947,05	947,05	0,00				0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_VI17_1	MONTE PRAIFORA' 1	455,15	0,00						
	OP_VI19	PORTE DEL TORARO	243,50	0,00						
	OP_VI28	VALLE DELLA SOLA	248,40	0,00						
CA VI03	ZFA	7.135,45	302,72	299,48	0,00				0,00	3,24
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_VI24_3	VAL D'ASSA 3	148,48	0,00						
	OP_VI7	COL MANDRE	151,00	0,00						
CA VI04	ZFA	25.856,78	2.467,25	2.467,25	0,00				0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_VI18_1	PIANA DI MARCESINA 1	23,47	0,00						
	OP_VI1	BOSCO LONGALAITA	202,60	0,00						
	OP_VI4	CIMA PORTULE	485,00	0,00						
	OP_VI24_4	VAL D'ASSA 4	46,54	0,00						
	OP_VI8	CORNO DI CAMPO BIANCO	296,10	0,00						
	OP_VI9	DUBIELLO	238,50	0,00						
	OP_VI15	MONTE ORTIGARA	352,80	0,00						
	OP_VI16	MONTE PALO	307,00	0,00						
	OP_VI20	PRA' TEDESCHI	75,64	0,00						
	OP_VI32	ZINGARELLA - COLOMBARA	439,60	0,00						
CA VI05	ZFA	13.033,83	1.840,81	1.839,01	0,00				0,00	1,80
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_VI26_1	VAL GADENA 1	634,50	0,00						
	OP_VI18_2	PIANA DI MARCESINA 2	3,07	0,00						
	OP_VI14	MONTE CASTELGOMBERTO	339,40	0,00						
	OP_VI25	VAL DI NOS	78,94	0,00						
	OP_VI27	VALBRENTA	481,30	0,00						
	OP_VI29	VALLE DI CAMPOMULO	301,80	0,00						
CA VI06	ZFA	11.182,75	546,44	546,44	0,00				0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_VI26_2	VAL GADENA 2	184,74	0,00						
	OP_VI13	MONTE CAINA	361,70	0,00						
CA VI07	ZFA	8.261,58	1.501,78	1.501,78	0,00				0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_VI5	CISMON	1.022,00	0,00						
	OP_VI6	COL CALZERON	6,88	0,00						
	OP_VI30	VALLE DI SAN LORENZO	221,80	0,00						
	OP_VI31	VALLE DI SANTA FELICITA	251,10	0,00						
CA VI08	ZFA	7.454,74	167,91	167,91	0,00				0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_VI17_2	MONTE PRAIFORA' 2	57,51	0,00						
	OP_VI21	SLAVINON	110,40	0,00						
CA VI09	ZFA	6.615,26	269,08	269,08	0,00				0,00	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_VI24_9	VAL D'ASSA 9	31,68	0,00						
	OP_VI22	SPITZ TONEZZA	237,40	0,00						

ID Istituto Ven.	Terr.Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi + Riserve + Foreste + Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
Vicenza	ATC 127.835,71	<b>9.572,29</b>	1.220,77	7.826,77	24,79	<b>24,79</b>	499,97
	ZFA 98.237,83	<b>8.808,88</b>	8.185,60	0,00	593,54	<b>596,46</b>	26,82
Tot. Provincia: VI		<b>226.073,53</b>	<b>18.381,17</b>	<b>17.233,14</b>	618,32	<b>621,24</b>	<b>526,79</b>
ATC VR01	ATC 29.968,82	3.051,66	1.872,36	1.140,07		<b>0,00</b>	39,24
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
ZRC_VR10	CA' DI DAVID		0,00	43,55			
ZRC_VR11	CALMASINO		0,00	78,75			
ZRC_VR24	CIOI		0,00	53,32			
ZRC_VR27	GARDENA		0,00	120,01			
ZRC_VR32	LA GROLA		0,00	70,03			
ZRC_VR47	PASTRENGO		0,00	147,13			
ZRC_VR51	QUAIARA		0,00	234,56			
ZRC_VR62	STAFALO		0,00	112,34			
ZRC_VR63	TOMMASI		0,00	75,58			
OP_VR3	BOSCO AL MANTICO		50,23	0,00			
OP_VR8	CORDESPIN-CANALE		190,13	0,00			
OP_VR16	LAGHETTO DEL FRASSINO		149,32	0,00			
OP_VR17	LAGO DI GARDA NORD 1		173,33	0,00			
OP_VR18	LAGO DI GARDA SUD		1.102,37	0,00			
OP_VR23	MONTE MOSCAL		23,68	0,00			
OP_VR29	PONTON		69,67	0,00			
OP_VR32	ROCCA DEL GARDA		113,63	0,00			
ZRC_VR72	VERONA SUD		0,00	204,80			
ATC VR02	ATC 38.038,94	4.202,18	1.539,88	2.511,93	148,37	<b>148,37</b>	2,01
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
ZRC_VR7	BON - TREGNAGO		0,00	199,51			
ZRC_VR25	COLOGNOLA		0,00	135,68			
ZRC_VR28	GREZZANA		0,00	116,44			
ZRC_VR29	ILLASI		0,00	258,07			
ZRC_VR39	MONTE FAIARDAN		0,00	60,38			
ZRC_VR43	PALAZZINA		0,00	179,77			
ZRC_VR46	PARCO DELL'ADIGE		0,00	148,37			
ZRC_VR48	POLESAN		0,00	137,58			
ZRC_VR49	PONTONCELLO-ZEVIO		0,00	255,39			
ZRC_VR50	PROGNO DI VALPANTENA		0,00	339,84			
ZRC_VR60	SARMAZZA		0,00	453,11			
ZRC_VR61	SOAVE		0,00	135,79			
OP_VR14	LA MUSELLA		326,14	0,00			
OP_VR28	PARCO DELL'ADIGE		505,71	0,00			
OP_VR36	VAJO GALINA-BORAGO		708,03	0,00			
ZRC_VR141	CAVAL MATTARANA		0,00	57,10			
ZRC_VR142	VAGO		0,00	34,90			
ATC VR03	ATC 23.870,63	4.215,89	21,60	4.153,61		<b>0,00</b>	40,68
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
ZRC_VR1	ALPO		0,00	148,33			
ZRC_VR12	CALURI		0,00	166,28			
ZRC_VR21	CASELLE		0,00	171,87			
ZRC_VR23	CASTEL DI AZZANO		0,00	167,37			
ZRC_VR34	LADISA - GREZZANO		0,00	1.585,17			
ZRC_VR40	OLTRE TIONE NORD		0,00	409,30			
ZRC_VR64	VALEGGIO		0,00	574,92			
ZRC_VR66	VIGASIO		0,00	380,72			
ZRC_VR67	VOLPARE		0,00	469,39			
OP_VR20	MONTE BIANCO		1,82	0,00			
OP_VR22	MONTE MAMAOR		1,50	0,00			
OP_VR24	MONTE VENTO		0,70	0,00			
OP_VR35	VACCALDO		17,59	0,00			
ZRC_VR74	VILLAFRANCA		0,00	80,26			
ATC VR04	ATC 33.313,46	5.022,42	583,57	4.317,63		<b>0,00</b>	121,21
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
ZRC_VR3	ARCOLE		0,00	260,29			
ZRC_VR5	BELFIORE BOVA		0,00	135,05			
ZRC_VR6	BELFIORE NORD		0,00	113,40			
ZRC_VR44	PALU'		0,00	151,25			
ZRC_VR52	RALDON		0,00	236,80			
ZRC_VR53	RONCO-LE CASAZZE		0,00	427,53			

ID Istituto Ven.	Terr.Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi +	Riserve +	Foreste +	Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
ZRC_VR54	ROVEREDO DI GUA' - COLOGNA		0,00	263,24						
ZRC_VR56	SAN BONIFACIO LOCARA		0,00	259,60						
ZRC_VR57	SAN TOMIO		0,00	434,79						
ZRC_VR58	SAN VITO		0,00	290,95						
ZRC_VR65	VALLE POGGI ZERPA		0,00	263,07						
ZRC_VR68	ZEVIO EST MORANDO		0,00	293,95						
ZRC_VR69	ZEVIO OVEST S.MARIA		0,00	411,99						
ZRC_VR70	ZIMELLA-VERONELLA		0,00	386,18						
OP_VR2_1	BONAVIGO-ROVERCHIARA 1		72,22	0,00						
OP_VR7	CAVE MONETA E BIONDE		99,58	0,00						
OP_VR9	FENILETTO-VALLESE		50,42	0,00						
OP_VR11	GARZAIA CICOONE		55,07	0,00						
OP_VR30	PONZILOVO		62,37	0,00						
OP_VR31	RIVALUNGA		152,90	0,00						
OP_VR33	SCARDEVARA-ZERPA		91,01	0,00						
ZRC_VR71	CALDIERO		0,00	32,46						
ZRC_VR143	CA' DEGLI OPPI		0,00	357,08						
ATC VR05	ATC	31.027,23	6.458,31	997,08	5.393,72				<b>0,00</b>	67,51
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_VR8	BORGHESANA		0,00	809,68						
ZRC_VR13	CAMPAGNOLA NORD		0,00	279,13						
ZRC_VR14	CAMPAGNOLA SUD		0,00	163,42						
ZRC_VR15	CAMPALANO-RONCANOVA		0,00	895,13						
ZRC_VR16	CAMPOLONGO		0,00	453,68						
ZRC_VR18	CAPO DI SOTTO SANGUINETTO		0,00	292,53						
ZRC_VR22	CASOTTI-ZUCCHE		0,00	689,63						
ZRC_VR30	ISOLA DELLA SCALA PELLEGRINA		0,00	249,28						
ZRC_VR33	LA ZERA		0,00	396,75						
ZRC_VR41	OLTRE TIONE SUD		0,00	523,09						
ZRC_VR45	PALUDE PELLEGRINA		0,00	241,27						
ZRC_VR55	SALIZZOLE		0,00	400,15						
OP_VR15	LA TROTARA		43,64	0,00						
OP_VR25	PALUDE BUSATELLO		654,21	0,00						
OP_VR26_	PALUDE DEL BRUSA'-VALLETTE 1		63,70	0,00						
OP_VR27	PALUDE PELLEGRINA		164,80	0,00						
OP_VR34	TARTARO-VAL TONDA		42,22	0,00						
OP_VR37	VALLI DEL MENAGO		28,52	0,00						
ATC VR06	ATC	33.426,85	7.080,35	962,25	6.041,38				<b>0,00</b>	76,73
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_VR2	ANGIARI - LEGNAGO		0,00	573,02						
ZRC_VR9	BRAGADINA		0,00	454,61						
ZRC_VR17	CANOVE		0,00	405,58						
ZRC_VR19	CASALINO		0,00	657,76						
ZRC_VR20	CASARA		0,00	556,13						
ZRC_VR26	FUCCHIARA		0,00	68,87						
ZRC_VR31	ISOLELLA		0,00	294,23						
ZRC_VR36	LE STORTE-VALLE DI ZONA		0,00	473,24						
ZRC_VR37	MENA'		0,00	514,34						
ZRC_VR38	MEREGA-TERRAZZO		0,00	834,43						
ZRC_VR42	PAGANINA		0,00	272,76						
ZRC_VR59	SANTO STEFANO		0,00	602,62						
OP_VR1	ANGIARI		137,64	0,00						
OP_VR2_2	BONAVIGO-ROVERCHIARA 2		86,37	0,00						
OP_VR4	BOSCO TARTARO		100,03	0,00						
OP_VR5	BUSSA ROSTA		62,47	0,00						
OP_VR6	CAVE DI CADALORA		23,43	0,00						
OP_VR12	GARZAIA DEL FENILON		31,97	0,00						
OP_VR13	GOLENA DEGLI AIRONI		284,07	0,00						
OP_VR26_	PALUDE DEL BRUSA'-VALLETTE 2		228,54	0,00						
ZRC_VR73	VILLA BARTOLOMEA		0,00	278,07						
ZRC_VR140	ASPARETTO		0,00	55,73						
OP_VR42	LE VALLETTE		7,73	0,00						
CA VR01	ZFA	4.567,65	3.056,78	218,77	0,00	1.093,08	1.744,92		<b>2.838,00</b>	
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
OP_VR17_	LAGO DI GARDA NORD 2		94,00	0,00						
OP_VR19_	MONTE BALDO 1		124,78	0,00						
CA VR02	ZFA	2.903,79	522,03	505,69	0,00		2,58		<b>2,58</b>	13,75
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
OP_VR17_	LAGO DI GARDA NORD 5		55,41	0,00						
OP_VR19_	MONTE BALDO 2		450,28	0,00						

ID Istituto Ven.	Terr.Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi +	Riserve +	Foreste +	Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
CA VR03	ZFA 2.599,13	972,21	276,54	0,00			695,67		<b>695,67</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_VR10	FERRARA MONTE BALDO	54,11	0,00						
	OP_VR19	MONTE BALDO 3	222,43	0,00						
CA VR04	ZFA 2.471,15	832,79					832,79		<b>832,79</b>	
CA VR05	ZFA 2.657,67	418,14	384,26	0,00			33,88		<b>33,88</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_VR19	MONTE BALDO 4	357,07	0,00						
	OP_VR40	OP TENUTA DEI CERVI 1	16,88	0,00						
	OP_VR41	OP TENUTA DEI CERVI 2	10,31	0,00						
CA VR06	ZFA 1.278,53	391,38	391,38	0,00					<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_VR17	LAGO DI GARDA NORD 6	104,56	0,00						
	OP_VR21	MONTE LUPPIA	286,82	0,00						
CA VR07	ZFA 542,39	0,00							<b>0,00</b>	
CA VR08	ZFA 3.065,68	406,82	182,40	0,00			223,47		<b>223,47</b>	0,95
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	OP_VR19	MONTE BALDO 5	182,40	0,00						
CA VR09	ZFA 2.414,24	46,46	0,00	46,46					<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	ZRC_VR4	BADIA CALAVENA	0,00	46,46						
CA VR10	ZFA 2.599,42	668,49			485,14		183,34		<b>668,49</b>	
CA VR11	ZFA 3.981,58	849,52			849,52		0,01		<b>849,52</b>	
CA VR12	ZFA 3.050,16	1.825,09			1.825,09				<b>1.825,09</b>	
CA VR13	ZFA 6.073,25	3.499,12			3.499,06		0,06		<b>3.499,12</b>	
CA VR14	ZFA 3.178,93	348,46			348,46				<b>348,46</b>	
CA VR15	ZFA 3.998,93	1.576,02			1.567,04		8,97		<b>1.576,02</b>	
CA VR16	ZFA 1.791,25	111,40			111,40				<b>111,40</b>	
CA VR17	ZFA 1.003,69	0,00							<b>0,00</b>	
CA VR18	ZFA 2.721,23	135,99			127,26		8,73		<b>135,99</b>	
CA VR19	ZFA 1.066,05	148,40			148,40				<b>148,40</b>	
CA VR20	ZFA 1.740,22	0,00							<b>0,00</b>	
CA VR21	ZFA 814,96	0,00							<b>0,00</b>	
CA VR22	ZFA 472,04	0,00							<b>0,00</b>	
Verona	ATC 189.645,92	<b>30.030,81</b>	5.976,74	23.558,34	148,37	0,00			<b>148,37</b>	347,37
	ZFA 54.991,93	<b>15.809,10</b>	1.959,05	46,46	8.961,37	1.093,08	3.734,44		<b>13.788,89</b>	14,71
Tot. Provincia: VR	<b>244.637,85</b>	<b>45.839,92</b>	7.935,79	23.604,80	9.109,73	1.093,08	3.734,44		<b>13.937,25</b>	<b>362,08</b>
			<b>31.540,59</b>							
ATC PD00	ATC 1.091,94	0,00							<b>0,00</b>	
ATC PD01	ATC 27.293,85	2.897,26	547,64	2.338,55					<b>0,00</b>	11,07
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
	ZRC_PD1	ARMEDOLA	0,00	53,89						
	ZRC_PD10	BRENTELLA	0,00	98,84						
	ZRC_PD13	BUSIAGO	0,00	179,98						
	ZRC_PD16	CAMPAGNA VECCHIA-PRAE	0,00	48,31						
	ZRC_PD17	CAMPAGNALTA	0,00	47,90						
	ZRC_PD19	CAMPANELLO	0,00	96,72						
	ZRC_PD21	CHIERICATI	0,00	51,52						
	ZRC_PD22	CONTARINI	0,00	84,91						
	ZRC_PD24	DORANA	0,00	46,89						
	ZRC_PD33	GIARABASSA	0,00	187,92						
	ZRC_PD35	GRANTORTO	0,00	40,74						
	ZRC_PD56	PERSEGARA	0,00	76,77						
	ZRC_PD57	PIERETTO	0,00	53,96						
	ZRC_PD65	SARDENA	0,00	57,54						
	ZRC_PD70	TRON	0,00	58,53						
	ZRC_PD77	VILLA KERIAN	0,00	121,10						

ID Istituto Ven.	Terr.Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi +	Riserve +	Foreste +	Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
ZRC_PD79	VILLARANZA		0,00	59,75						
ZRC_PD81	VOLPE		0,00	51,63						
OP_PD1	BACINO GIARETTA		78,09	0,00						
OP_PD6	CAVE DI RUBANO		141,78	0,00						
OP_PD7	CONTESSA		36,20	0,00						
OP_PD13	TERGOLA PALUDI DI ONARA		269,60	0,00						
OP_PD15	VILLA CONTARINI		21,97	0,00						
ZRC_PD85	LIMENA		0,00	102,28						
ZRC_PD86	OLMEO		0,00	483,55						
ZRC_PD88	PADOVA OVEST		0,00	335,82						
ATC PD02	ATC	58.631,11	22.403,14	78,37	6.988,39	15.258,64			<b>15.258,64</b>	77,74
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_PD5	BOARA PISANI		0,00	449,12						
ZRC_PD14	CA' BRAGGIAN		0,00	196,74						
ZRC_PD18	CAMPAGNAZZA PAJETTE		0,00	501,77						
ZRC_PD30	FRATTESINA		0,00	521,42						
ZRC_PD36	GRANZA		0,00	211,47						
ZRC_PD37	GROMPE		0,00	235,46						
ZRC_PD39	LA CAMPAGNOLA		0,00	142,25						
ZRC_PD40	LAVACCI		0,00	695,64						
ZRC_PD45	LUSIA		0,00	103,70						
ZRC_PD46	MARABIA		0,00	59,48						
ZRC_PD50	MONTAGNANA		0,00	293,32						
ZRC_PD54	OSPEDALETTO		0,00	302,80						
ZRC_PD63	SABBIONARA		0,00	157,08						
ZRC_PD72	VAL VECCHIA - VAL NUOVA		0,00	655,13						
ZRC_PD73	VALGRANDE		0,00	422,06						
ZRC_PD74	VALLI		0,00	194,78						
ZRC_PD75	VEGGIANO		0,00	387,98						
ZRC_PD76	VEGRI		0,00	212,42						
ZRC_PD80	VISENTINA		0,00	266,64						
OP_PD2	BACINO VALGRANDE - LAVACCI		51,14	0,00						
OP_PD9	LE VALLETTE		13,21	0,00						
OP_PD11	PALU'		14,02	0,00						
ZRC_PD82	ABANO		0,00	332,62						
ZRC_PD84	CADEASSE		0,00	72,73						
ZRC_PD87	OSPEDALETTO 2		0,00	143,13						
ZRC_PD138	ABANO MONTEGROTTO 2		0,00	210,59						
ZRC_PD139	SELVAZZANO CALDON		0,00	128,14						
ZRC_PD140	GOLENA DEI SABBIONARI (SELVAZZANO DENTRO)		0,00	91,92						
ATC PD03	ATC	5.616,25	666,40	38,62	432,19	195,59			<b>195,59</b>	
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_PD44	LEVADA		0,00	205,27						
ZRC_PD48	MOLINETTO		0,00	84,39						
ZRC_PD52	MUSON		0,00	48,05						
ZRC_PD69	TREBASELEGHE		0,00	94,48						
OP_PD8	CORNARA SUD		38,62	0,00						
ATC PD04	ATC	32.120,81	7.424,04	104,44	6.847,93	426,63			<b>426,63</b>	45,04
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_PD2	BACCHIGLIONE DESTRA		0,00	364,06						
ZRC_PD7	BOSCHI		0,00	89,54						
ZRC_PD9	BRAGALEO		0,00	334,26						
ZRC_PD15	CA' GIOVANNELLI		0,00	375,37						
ZRC_PD20	CARPANEDO		0,00	195,28						
ZRC_PD23	COROLLO		0,00	753,31						
ZRC_PD34	GORGO		0,00	554,60						
ZRC_PD41	LE MARDEVEIE		0,00	164,32						
ZRC_PD43	LE VALLI		0,00	361,34						
ZRC_PD51	MORARO		0,00	451,10						
ZRC_PD55	PALTANA		0,00	318,02						
ZRC_PD58	PONTEMANCO		0,00	222,44						
ZRC_PD60	PREJON		0,00	422,34						
ZRC_PD62	S.LUCA		0,00	634,04						
ZRC_PD64	SALVAN		0,00	278,75						
ZRC_PD68	TRE PONTI		0,00	367,89						
ZRC_PD71	VAL CORBA		0,00	281,79						
OP_PD12	POLVERIERA		54,75	0,00						
OP_PD16	VILLA MIARI		49,69	0,00						
ZRC_PD83	CA' RASI		0,00	72,15						
ZRC_PD137	ABANO MONTEGROTTO 1		0,00	607,32						

ID Istituto Ven.	Terr.Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi + Riserve + Foreste + Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
ATC PD05	ATC 24.788,54	4.407,57	925,30	3.482,27		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_PD3	BACCHIGLIONE SINISTRA	0,00	464,62			
	ZRC_PD4	BARBEGARA	0,00	704,85			
	ZRC_PD6	BORESSE	0,00	346,62			
	ZRC_PD8	BOSCO DI VIA BREO	0,00	78,24			
	ZRC_PD12	BRUSADURE	0,00	360,57			
	ZRC_PD25	DUE CANALI	0,00	256,28			
	ZRC_PD28	FOGOLANA	0,00	274,04			
	ZRC_PD29	FRAPIERO	0,00	363,85			
	ZRC_PD31	GALVANO	0,00	336,27			
	ZRC_PD42	LE VALLETTE	0,00	296,93			
	OP_PD3	BOSCHETTO VIA BREO	2,92	0,00			
	OP_PD4	BOSCHETTO VIA KEPLERO	7,52	0,00			
	OP_PD5	CA' DI MEZZO	37,62	0,00			
	OP_PD10	MILLECAMPI	569,40	0,00			
	OP_PD37	OP VALLI MOROSINA GHEBO STORTO (PEOCINA)	307,83	0,00			
ATC PD06	ATC 15.384,07	809,44	3,30	806,14		<b>0,00</b>	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_PD11	BRONZOLA	0,00	48,19			
	ZRC_PD26	FANO KOEN	0,00	55,38			
	ZRC_PD27	FIUMICELLO	0,00	59,21			
	ZRC_PD32	GHEBO	0,00	47,90			
	ZRC_PD38	GUIZZE	0,00	89,22			
	ZRC_PD47	MEIANIGA	0,00	44,01			
	ZRC_PD49	MOLINI	0,00	52,92			
	ZRC_PD53	MUSON VECCHIO	0,00	43,56			
	ZRC_PD59	PRATI	0,00	52,94			
	ZRC_PD61	S.EUFEMIA	0,00	55,83			
	ZRC_PD66	SCUOLA	0,00	47,78			
	ZRC_PD67	STRAELLE	0,00	53,32			
	ZRC_PD78	VILLA RAPPÀ	0,00	54,62			
	OP_PD14	TERGOLA	3,30	0,00			
	ZRC_PD89	VIGODARZERE	0,00	101,24			
Padova	ATC 164.926,57	<b>38.607,85</b>	1.697,66	20.895,48	15.880,86	<b>15.880,86</b>	133,85
	ZFA 0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Tot. Provincia: PD	<b>164.926,57</b>	<b>38.607,85</b>	1.697,66	20.895,48	15.880,86	<b>15.880,86</b>	<b>133,85</b>
			<b>22.593,14</b>				
ATC VE01	ATC 52.493,98	12.317,97	2.224,35	9.077,86	503,46	<b>503,46</b>	512,30
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_VE2	ASSICURAZIONI GENERALI	0,00	914,32			
	ZRC_VE4	BLESSAGLIA	0,00	289,04			
	ZRC_VE7	CASTELLO	0,00	255,16			
	ZRC_VE8	CINTO-PRADIPOZZO	0,00	594,88			
	ZRC_VE11	CONTARINA	0,00	416,66			
	ZRC_VE12	CORBOLONE-GIAI	0,00	320,09			
	ZRC_VE15	CROSERE	0,00	452,51			
	ZRC_VE17	DESTRA LEMENE	0,00	327,47			
	ZRC_VE20	FOSSALTA	0,00	525,89			
	ZRC_VE22	FRANZONA-LAME	0,00	705,70			
	ZRC_VE28	LISON	0,00	1.321,47			
	ZRC_VE31	LUGUGNANA-CA' BIANCA	0,00	555,79			
	ZRC_VE32	MARANGO	0,00	637,11			
	ZRC_VE36	PLEROTE-MUSILI	0,00	313,21			
	ZRC_VE37	PRATI NUOVI	0,00	262,03			
	ZRC_VE44	SAN GIACOMO	0,00	178,65			
	ZRC_VE48	SPADACENTA	0,00	151,83			
	ZRC_VE51	TORRESELLA	0,00	461,02			
	ZRC_VE54	VILLAVIERA-BRUSSA	0,00	395,03			
	OP_VE4	BOLDARA	35,42	0,00			
	OP_VE6	BOSCO DI ALVISOPOLI	14,15	0,00			
	OP_VE9	BOSCO DI LISON	22,47	0,00			
	OP_VE13	BOSCO ZACCHI	0,85	0,00			
	OP_VE25	FOCE DEL TAGLIAMENTO	325,50	0,00			
	OP_VE27	GRAVE DI MALAFESTA	123,20	0,00			
	OP_VE32	PRATI DELLE PARS	2,75	0,00			
	OP_VE38	VALLE VECCHIA	810,00	0,00			

ID Istituto Ven.	Terr.Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi + Riserve + Foreste + Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
OP_VE50	OP VALLE SAN GAETANO		189,07	0,00			
OP_VE52	OP VALGRANDE VALLESINA DI BIBIONE 1		41,34	0,00			
OP_VE53	OP VALGRANDE VALLESINA DI BIBIONE 2		117,11	0,00			
OP_VE54	OP VALLE PERERA PELLEGRINI		93,97	0,00			
OP_VE55	OP VALLE ZIGNAGO		305,36	0,00			
OP_VE56	OP VALNOVA		143,17	0,00			
ATC VE02	ATC	36.030,52	9.408,23	432,92	6.809,41		
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_VE9	COMUNELLO	0,00	462,54			
	ZRC_VE16	DE ZULIANI DORIA	0,00	475,64			
	ZRC_VE18	EX AGS MUSILE	0,00	330,44			
	ZRC_VE19	FOSSA' BELLAMADONNA	0,00	503,88			
	ZRC_VE21	FOSSETTA	0,00	534,91			
	ZRC_VE23	GRIMANI	0,00	214,19			
	ZRC_VE24	JANNA	0,00	110,03			
	ZRC_VE25	LA TORRE-BUSA TONDA	0,00	1.095,32			
	ZRC_VE26	LE TREZZE	0,00	213,99			
	ZRC_VE33	MARTEGGIA	0,00	613,25			
	ZRC_VE39	QUADRI-PUGNALIN	0,00	339,51			
	ZRC_VE40	ROSETTI-FORNERA	0,00	585,36			
	ZRC_VE46	SETTE CASONI	0,00	1.038,63			
	ZRC_VE52	VALLE OSSI	0,00	221,68			
	OP_VE2	ANSE DEL PIAVE	174,30	0,00			
	OP_VE5	BOSCHETTO ZANAZZO	3,35	0,00			
	OP_VE24	FOCE DEL PIAVE	245,50	0,00			
	OP_VE39	VASCHE DI CEGGIA	9,77	0,00			
	ZRC_VE58	CAPOSILE	0,00	29,34			
	ZRC_VE60	MUSILE	0,00	40,71			
ATC VE03	ATC	36.339,31	4.089,10	712,21	3.121,00	95,74	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_VE3	BACCHIN	0,00	100,95			
	ZRC_VE6	CALTANA	0,00	73,90			
	ZRC_VE14	CORREGGIO	0,00	140,55			
	ZRC_VE27	LEON D'ORO	0,00	221,04			
	ZRC_VE29	LUGHETTO	0,00	437,58			
	ZRC_VE30	LUGO	0,00	115,17			
	ZRC_VE34	NOVELLO	0,00	18,13			
	ZRC_VE35	PARAURO	0,00	32,06			
	ZRC_VE38	PREMAORE	0,00	243,59			
	ZRC_VE41	ROSSI	0,00	102,40			
	ZRC_VE43	ROVIEGO	0,00	72,10			
	ZRC_VE49	STIGLIANO	0,00	133,84			
	ZRC_VE50	TESSERA	0,00	151,78			
	ZRC_VE53	VERONESE	0,00	567,37			
	ZRC_VE56	ZIANIGO	0,00	252,29			
	ZRC_VE57	ZUCCARELLO	0,00	458,24			
	OP_VE8	BOSCO DI CARPENEDO	77,53	0,00			
	OP_VE10	BOSCO DI MESTRE	166,60	0,00			
	OP_VE12	BOSCO OSELLINO	11,99	0,00			
	OP_VE18	CAVE DEL PRAELLO	58,66	0,00			
	OP_VE19	CAVE DI GAGGIO NORD	96,31	0,00			
	OP_VE20	CAVE DI LUNEO	5,13	0,00			
	OP_VE21	CAVE DI MARTELLAGO	62,81	0,00			
	OP_VE22	CAVE DI NOALE	71,51	0,00			
	OP_VE23	CAVE DI SALZANO	76,22	0,00			
	OP_VE33	SAN GIULIANO 1	48,90	0,00			
	OP_VE57	OP VALLE SERRAGLIA 1	36,55	0,00			
ATC VE04	ATC	25.454,07	6.008,16	738,95	4.790,00	112,29	
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>			
	ZRC_VE1	ACQUAMARZA	0,00	1.047,25			
	ZRC_VE5	BUORO - BRAGHETTA	0,00	530,59			
	ZRC_VE10	CONETTA	0,00	337,05			
	ZRC_VE13	CORDENAZZO	0,00	259,34			
	ZRC_VE42	ROTTANOVA	0,00	363,87			
	ZRC_VE45	SAN PIETRO VALCERERE	0,00	997,38			
	ZRC_VE47	SISTA ALTA	0,00	692,24			
	ZRC_VE55	ZENNARE	0,00	484,19			
	OP_VE11	BOSCO NORDIO	204,50	0,00			
	OP_VE14	CA' PASQUA	170,60	0,00			



ID Istituto Ven.	Terr.Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi +	Riserve +	Foreste +	Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
OP_VE26	FOCE DELL'ADIGE		285,10	0,00						
OP_VE30	PALUDE LE MARICE		78,75	0,00						
ZRC_VE59	CAVARZERE		0,00	78,09						
ATC VE05	ATC	55.178,39	19.473,21	19.421,66	0,00				<b>0,00</b>	51,55
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
OP_VE1	ALBERONI		160,40	0,00						
OP_VE3	BOCCA DI LIDO		630,60	0,00						
OP_VE7	BOSCO DI CAMPALTO		0,36	0,00						
OP_VE15	CA' ROMAN		58,38	0,00						
OP_VE16	CASSA DI COLMATA A		202,80	0,00						
OP_VE17	CASSA DI COLMATA D/E		471,30	0,00						
OP_VE28	LA CURA		1.120,00	0,00						
OP_VE29	LAGUNA SUD		10.091,00	0,00						
OP_VE31	PINETE E DUNE DEL CAVALLINO		193,80	0,00						
OP_VE34	SAN GIULIANO 2		2.218,00	0,00						
OP_VE35	SAN NICOLO'		31,31	0,00						
OP_VE36	TESSERA		79,29	0,00						
OP_VE37	VALLE AVERTO		514,90	0,00						
OP_VE58	OP CA' ZANE		55,03	0,00						
OP_VE59	LAGUNA SUD 2		262,99	0,00						
OP_VE60	OP VALLE CA' DA RIVA (DETTA VALLE PERINI) 1		71,59	0,00						
OP_VE61	OP VALLE CAVALLINO BASEGIA 1		112,96	0,00						
OP_VE62	OP VALLE CAVALLINO BASEGIA 2		42,52	0,00						
OP_VE63	OP VALLE CONTARINA-TEZZE 1		22,59	0,00						
OP_VE64	OP VALLE CONTARINA-TEZZE 2		101,25	0,00						
OP_VE65	OP VALLE CORNIO FIGHERI 1		157,06	0,00						
OP_VE66	OP VALLE CORNIO FIGHERI 2		156,55	0,00						
OP_VE67	OP VALLE DOGADO 1		66,13	0,00						
OP_VE68	OP VALLE DOGADO 2		181,07	0,00						
OP_VE69	OP VALLE DRAGOJESOLO		507,79	0,00						
OP_VE70	OP VALLE GRASSABO' 1		135,48	0,00						
OP_VE71	OP VALLE LIO MAGGIORE		137,56	0,00						
OP_VE72	OP VALLE LIONA OLIVARA 1		8,85	0,00						
OP_VE73	OP VALLE LIONA OLIVARA 2		26,71	0,00						
OP_VE74	OP VALLE LIONA OLIVARA 3		50,98	0,00						
OP_VE75	OP VALLE MONTIRON		403,11	0,00						
OP_VE76	OP VALLE PALEAZZA SACCHETTA SACCHETTINA 1		89,34	0,00						
OP_VE77	OP VALLE PALEAZZA SACCHETTA SACCHETTINA 2		22,83	0,00						
OP_VE78	OP VALLE PALEAZZA SACCHETTA SACCHETTINA 3		74,92	0,00						
OP_VE79	OP VALLE CA' DA RIVA (DETTA VALLE PERINI) 2		109,18	0,00						
OP_VE80	OP VALLE PIERIMPIÈ		191,46	0,00						
OP_VE81	OP VALLE SERRAGLIA 2		257,79	0,00						
OP_VE82	OP VALLE ZAPPA		153,98	0,00						
OP_VE83	OP VALLESINA GRASSABO'		83,99	0,00						
OP_VE84	OP VALLE GRASSABO' 2		165,79	0,00						
Venezia	ATC	205.496,27	<b>51.296,66</b>	23.530,09	23.798,26	599,21	112,29		<b>711,50</b>	3.256,82
	ZFA	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00
Tot. Provincia: VE	<b>205.496,27</b>	<b>51.296,66</b>		23.530,09	23.798,26	599,21	112,29		<b>711,50</b>	<b>3.256,82</b>
				<b>47.328,35</b>						
ATC RO01	ATC	58.900,71	14.428,14	1.072,35	13.209,79				<b>0,00</b>	146,00
<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>		<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>						
ZRC_RO1	AQUILA		0,00	177,80						
ZRC_RO3	ARQUA' POLESINE		0,00	309,50						
ZRC_RO4	ARZARELLO		0,00	125,90						
ZRC_RO5	BAGNOLO DI PO - STIENTA		0,00	1.178,00						
ZRC_RO6	BORNIO		0,00	359,20						
ZRC_RO7	BOSCO		0,00	297,40						
ZRC_RO8	BOVAZECCHINO		0,00	80,17						
ZRC_RO13	CAMPO MARZO		0,00	221,90						
ZRC_RO14	CAVALIERI		0,00	1.233,00						
ZRC_RO15	CONCADIRAME		0,00	406,50						
ZRC_RO18	COSTIOLA		0,00	134,40						

ID Istituto Ven.	Terr.Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi + Riserve + Foreste + Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi	
ZRC_RO20	DOLFIN		0,00	1.045,00				
ZRC_RO24	FRASSINELLE		0,00	1.045,00				
ZRC_RO26	GIACCIANO CON BARUCHELLA		0,00	187,80				
ZRC_RO27	GUERRA		0,00	484,20				
ZRC_RO28	GURZONE		0,00	108,10				
ZRC_RO30	LENDINARA		0,00	1.364,00				
ZRC_RO31	MAROLA		0,00	762,30				
ZRC_RO34	OCCHIOBELLO		0,00	391,40				
ZRC_RO35	PALAZZINA		0,00	173,60				
ZRC_RO38	PIACENTINA		0,00	215,60				
ZRC_RO43	SALARA		0,00	297,10				
ZRC_RO46	TRECENTA		0,00	251,80				
ZRC_RO47	VALLE DELL'OCA		0,00	1.420,00				
ZRC_RO51	ZUCCHERIFICIO		0,00	335,80				
OP_RO7	CAVE BARCHETTA		4,83	0,00				
OP_RO8	CAVE DANA'		8,94	0,00				
OP_RO9	CAVE DELLA FORNACE CAROTTA		26,30	0,00				
OP_RO10	CAVE DI BAGNOLO DI PO		32,42	0,00				
OP_RO12	CAVE DI ZELO		1,99	0,00				
OP_RO13	FIUME ADIGE, TRATTO LUSIA - CONCADIRAME		108,99	0,00				
OP_RO15	FIUME ADIGE, TRATTO VILLA D'ADIGE - BADI		199,12	0,00				
OP_RO16	FIUME PO, TRATTO SALARA - FICAROLO - GAI		398,89	0,00				
OP_RO17	GOLENA DI BERGANTINO		132,41	0,00				
OP_RO18	GORGHI DI TRECENTA		58,25	0,00				
OP_RO19	GORGO GIARE		1,01	0,00				
OP_RO20	GORGO MAROLA		8,70	0,00				
OP_RO21	LA BUORA		2,86	0,00				
OP_RO22	LE GORGHE		6,09	0,00				
OP_RO23	PARCO DI VALLALTA E DELLA FOSSA MAESTRA		70,65	0,00				
OP_RO27	VASCHE DI COLOMBANO		10,92	0,00				
ZRC_RO52	CANARO		0,00	387,37				
ZRC_RO53	FOGO MORTO		0,00	102,53				
ZRC_RO57	SABBIONI		0,00	114,42				
ATC RO02	ATC	44.329,96	9.247,54	693,44	7.305,04	1.230,78	<b>1.230,78</b>	18,27
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>				
ZRC_RO10	CA' NEGRA		0,00	258,70				
ZRC_RO12	CAMPAGNAZZE		0,00	359,50				
ZRC_RO19	CRESPINO		0,00	798,90				
ZRC_RO22	DRAGONZO		0,00	303,20				
ZRC_RO23	FASANA		0,00	1.894,00				
ZRC_RO32	MAZZORNO		0,00	104,10				
ZRC_RO37	PETTORAZZA PETROBELLI		0,00	295,10				
ZRC_RO39	PONSIONANZA		0,00	236,90				
ZRC_RO42	S. MARTINO		0,00	885,70				
ZRC_RO48	VILLADOSE		0,00	973,60				
ZRC_RO49	VILLANOVA MARCHESANA		0,00	586,10				
OP_RO6	CANALBIANCO, TRATTO PALA' - MAGNOLINA		82,67	0,00				
OP_RO11	CAVE DI GRIGNANO POLESINE		23,23	0,00				
OP_RO14	FIUME ADIGE, TRATTO S.MARTINO DI VENEZZE		167,18	0,00				
OP_RO24	PO		338,87	0,00				
OP_RO25	VALLONA DI LOREO		63,50	0,00				
OP_RO26	VASCHE DI BOTTRIGHE		17,41	0,00				
OP_RO28	VASCHE LOC. ISOLELLA		0,58	0,00				
ZRC_RO54	GRIGNANO		0,00	322,52				
ZRC_RO55	OSPEDALE		0,00	86,28				
ZRC_RO56	ROVIGO		0,00	200,44				
ATC RO03	ATC	59.631,16	17.525,21	715,51	5.730,60	11.075,00	<b>11.075,00</b>	4,10
	<b>Codice Zona</b>	<b>Nome Zona Protezione</b>	<b>OASI</b>	<b>ZRC</b>				
ZRC_RO2	ARIANO		0,00	487,90				
ZRC_RO9	CA' CAPPELLO		0,00	223,90				
ZRC_RO11	CA' VENIER		0,00	392,10				
ZRC_RO16	CORBOLA		0,00	127,90				
ZRC_RO17	CORNERINA		0,00	210,00				
ZRC_RO21	DOSSI		0,00	187,00				
ZRC_RO25	FRATERNA		0,00	446,90				
ZRC_RO29	LA VALLE		0,00	1.540,00				

ID Istituto Ven.	Terr. Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi +	Riserve +	Foreste +	Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
ZRC_RO33	OCA		0,00	301,20						
ZRC_RO36	PASCOLON		0,00	180,50						
ZRC_RO40	PORTESINE BOCCAVECCHIA		0,00	161,60						
ZRC_RO41	RAMELLO		0,00	118,90						
ZRC_RO44	SEGA'		0,00	158,70						
ZRC_RO45	TAGLIO DI PO		0,00	383,00						
ZRC_RO50	VILLAREGIA		0,00	811,00						
OP_RO1	OP CA' DOLFIN [T]		96,84	0,00						
OP_RO2	OP GIARETTE [T]		65,03	0,00						
OP_RO3	OP GORINO MARE - SULLAM [T]		161,96	0,00						
OP_RO4	OP IVICA [T]		191,21	0,00						
OP_RO5	OP SILVANA FLORIDA TRAPELLONIA [T]		200,47	0,00						
Rovigo	ATC	162.861,83	<b>41.200,88</b>	2.481,30	26.245,43	12.305,78			<b>12.305,78</b>	168,37
	ZFA	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	0,00
Tot. Provincia: RO		<b>162.861,83</b>	<b>41.200,88</b>	2.481,30	26.245,43	12.305,78	0,00		<b>12.305,78</b>	<b>168,37</b>
				<b>28.726,73</b>						
Regione Veneto	ATC	966.695,37	<b>196.201,70</b>	35.074,91	124.509,36	31.820,09	112,29		<b>31.932,38</b>	4.685,04
	ZFA	535.118,07	<b>78.708,13</b>	13.760,33	8.206,60	42.138,02	4.289,62	9.797,50	<b>56.460,73</b>	280,46
Regione Veneto		<b>1.501.813,44</b>	<b>274.909,83</b>	48.835,25	132.715,96	73.958,11	4.401,91	9.797,50	<b>88.393,11</b>	<b>4.965,51</b>
				<b>181.551,21</b>						

$$\% \text{ Protezione ATC} = \frac{196.201,70}{966.695,37} = 20,30\% \quad \% \text{ Protezione ZFA} = \frac{78.708,13}{535.118,07} = 14,71\%$$

$$\% \text{ PROTEZIONE ATC} = \frac{[OASI]+[ZRC]+[PARCHI]+[RISERVE]+[FONDI CHIUSI]}{[TOTALE REGIONE]}$$

$$\% \text{ PROTEZIONE ZFA} = \frac{[OASI]+[ZRC]+[PARCHI]+[RISERVE]+[FORESTE]+[VALICHI]+[FONDI CHIUSI]}{[TOTALE REGIONE]}$$

FONDI CHIUSI: i fondi chiusi già identificati in sede di PFV provinciali risultano da provvedimenti costitutivi o ricognitivi assunti dalle Amministrazioni provinciali